

S.I.A.

Società Intercomunale Ambiente S.r.l.

SOCIETA' INTERCOMUNALE AMBIENTE s.r.l.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

Ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n°231

Sommaro

PREMESSA.....	6
Mappa del MOG231	8
PARTE A) Qualificazione e contestualizzazione del profilo di rischio associabile all'ente	9
A.1 Contestualizzazione del profilo di rischio intrinseco per SIA.....	9
A.2 Perimetrazione del profilo di rischio reato per SIA	10
Fattispecie criminose rilevanti.....	10
Reati contro la p.a.	10
Reati societari.....	13
Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita; auto riciclaggio	15
Delitti informatici e trattamento illecito dei dati	16
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	17
Impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare.....	18
A.3 Processi a rischio reato cronici ed individuazione dei ruoli e delle responsabilità interne.....	18
A.4 Processi esposti alla perpetrazione delle singole fattispecie di reato ed individuazione dei ruoli e delle responsabilità interne.....	19
Reati contro la p.a.....	19
Reati societari	20
Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	25
Autoriciclaggio,	26
Delitti informatici e trattamento illecito dei dati	27
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, ..	27
Impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare, art.25 duodecies, d.lgs. n.231/2001.	28
PARTE B) Individuazione dei protocolli di cui all'art.6, comma 2, lett.b), implementati dall'azienda	29
B.1 Protocolli ad efficacia trasversale.....	29
I. Protocolli per l'esercizio dei poteri interni, attribuiti per l'attuazione, la gestione ed il controllo dei processi operativi di SIA.....	29
II. Delega di funzioni.	30
III. Estensione dei poteri delegati	30
IV. Attività delegata alla società Valore Ambiente	31
B.2 Protocolli specifici.....	31
Protocolli utili alla prevenzione dei Reati contro la p.a.....	32
Protocolli utili alla prevenzione dei Reati societari	33
I. Funzioni ed organi interni all'ente.	34
II. Codice etico	35
III. Regolamento dell'Organo Amministrativo.....	35
IV. Processo di bilancio.....	35
Protocolli utili alla prevenzione dei reati di Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio.	37
Protocolli utili alla prevenzione dei Delitti informatici e trattamento illecito dei dati	38
I. Procedure per l'ossequio dei precetti individuati dal Codice della Privacy.....	38
II. Procedure per il corretto e lecito uso delle risorse informatiche da parte dei dipendenti.....	39
Protocolli utili alla prevenzione del reato di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	41

Protocolli utili alla prevenzione del reato di Impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare. 41

Parte C) Art. 25 septies del Decreto 231/01: REATI IN VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO 42

AREA 1. DISCIPLINA GENERALE INERENTE AL MOG 231/01	42
AREA 2. SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE.....	43
PARTE 1 - FATTISPECIE CRIMINOSE	44
PARTE 2 - GESTIONE DELLA PREVENZIONE: MISURE GENERALI DI TUTELA E OBBLIGHI RILEVANTI..	44
2.1 Gestione della prevenzione. Responsabilità del datore di lavoro, del RSPP, del preposto, dei lavoratori, del medico competente e del RLS	45
2.2 Gestione della prevenzione: obblighi dei progettisti dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori ..	49
PARTE 3 - VALUTAZIONE DEI RISCHI E SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE.....	51
AREA 3. MISURE GENERALI DI TUTELA PREVISTE DAL TUS.	53
PERIMETRO DEI LUOGHI DI LAVORO.....	53

Parte D) Reati ambientali 54

PREMESSA	54
SEZIONE "A": art. 25 undecies D. Lgs. 231/01 - REATI AMBIENTALI	54
PARTE I "A"	55
1. Principi generali di tutela ambientale	55
2. Natura dei reati soggetti a sanzioni.....	55
3. Tutela risarcitoria	56
4. Regime autorizzativo del Testo Unico Ambientale e di altre leggi di riferimento.....	56
PARTE II "A" DISCIPLINA DEGLI SCARICHI, DEI RIFIUTI E DELLE EMISSIONI.....	61
1. Scarichi	61
2. Rifiuti	63
3. Emissioni in atmosfera	64
SEZIONE "A bis": Nuovi reati ambientali introdotti dalla Legge 22 maggio 2015 n. 68	65
Premessa normativa	65
1. Fattispecie criminose	66
Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.).....	66
Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.)	67
Delitti colposi contro l'ambiente (art 452 quinquies c.p.).....	68
Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art 452 sexies c.p.)	68
Circostanze aggravanti (art 452 octies c.p.)	68
2. Aree sensibili e presidi interni	68
3. Sistema informativo verso l'OdV	70

Parte E) Organismo di vigilanza 71

Regolamento dell'Organismo di vigilanza	71
1. Cause di ineleggibilità e/o decadenza	71
2. Organismo di vigilanza: i requisiti.....	71
3. Ruolo e compiti dell'Organismo di vigilanza.....	72
4. Regole di funzionamento.....	73
5. Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	73
5.1. Rapporti tra ODV Cda o amministratore delegato.....	74
5.2 Rapporti tra Odv e Collegio sindacale.	74
5.3. Rapporti tra Odv e funzioni di controllo interno.....	75
6. Gestione delle segnalazioni	76

7. Il coordinamento con le funzioni aziendali.....	76
8. Monitoraggio sulle attività delegate in seno a Valore Ambiente	76
9. Le risorse dell'OdV	77
Parte F) Codice etico e Sistema disciplinare	78
CODICE ETICO	78
1. Premessa.....	78
2. Destinatari	78
3. Principi etici di riferimento	78
Correttezza, lealtà ed onestà	78
Valorizzazione delle risorse umane	79
Tutela della privacy	79
Riservatezza.....	79
Tutela dell'immagine aziendale	79
Qualità dei servizi erogati.....	79
Integrità.....	79
Imparzialità.....	79
La responsabilità individuale	80
Responsabilità sociale	80
Rispetto della legalità e dei valori democratici	81
Comportamenti nei luoghi di lavoro e all'esterno	81
Tutela del capitale sociale e dei creditori.....	81
4. Norme e standard di comportamento	81
Rapporti con i cittadini	81
Rapporti con i fornitori.....	81
Rapporti con i dipendenti.....	81
Rapporti con i soci	83
Rapporti con gli organi sociali	83
Rapporti con i collaboratori esterni	83
Rapporti con gli enti locali di riferimento.....	83
Rapporti con le pubbliche amministrazioni.....	83
Rapporti con le organizzazioni politiche e sindacali	84
Rapporti verso gli organi di informazione	84
Omaggi e regalie.....	84
5. Controlli interni ed esterni.....	84
Il Collegio Sindacale.....	84
La Società di revisione	84
Comportamenti censurabili.....	85
Ruolo degli amministratori, dei dirigenti e dei responsabili di funzione.....	85
6. Organismo di vigilanza e codice etico.....	85
7. Diffusione del Codice Etico	86
8. Formazione	86
SISTEMA DISCIPLINARE.....	87
1. Premessa.....	87
2. Destinatari	87
Lavoratori subordinati	87
Lavoratori parasubordinati.....	87
Lavoratori autonomi - collaboratori e consulenti	87
Altri destinatari.....	88

3. Criteri di applicazione delle sanzioni	88
4. Misure per i dipendenti	88
5. Misure per i dirigenti	90
6. Misure nei confronti dei lavoratori autonomi	90
7. Misure nei confronti degli amministratori	91
Parte G) Allegati	92
Allegato 1. Integrazioni ai protocolli in essere	93
Allegato 2. Protocolli in essere	94
Documenti che implementano i protocolli definiti per il Modello di Organizzazione e Controllo 231	94
Allegato 3. Formazione e sensibilizzazione del personale, inerente al contenuto del MOG231.....	95

PREMESSA

Il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n°231 (d'ora in avanti D. Lgs. 231/01 o il decreto) recante la *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"*, attuativo dell'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n°300, ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa dell'ente di "appartenenza" che ne ha tratto vantaggio per i reati commessi da persone

1. che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale
2. che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
3. sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Gli articoli 6 e 7 del D. Lgs. 231/2001, tuttavia, prevedono una forma di esonero dalla responsabilità qualora l'ente dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione dei reati considerati e di aver affidato a un organismo di controllo interno all'ente il compito di vigilare sul funzionamento e osservanza dei modelli nonché di curarne l'aggiornamento¹.

Ciò premesso, la Società Intercomunale Ambientale (d'ora innanzi SIA) ha disposto l'elaborazione del presente Modello di organizzazione e controllo (d'ora innanzi MOG231), tenendo conto oltre che delle fattispecie di reato sanzionate (Cfr. tabella "Reati 231 e Sanzioni" che segue) anche degli orientamenti della giurisprudenza e della dottrina prevalente.

L'adozione del MOG231 è stata assunta nella convinzione che tale strumento, oltre a realizzare la condizione esimente dalla responsabilità stabilita dalla Legge, possa migliorare la sensibilità dei dipendenti e di tutti coloro che operano per conto dell'ente, sull'importanza di conformarsi non solo a quanto imposto dalla vigente normativa, ma anche ai principi deontologici a cui si ispira SIA in tema di legittimità, correttezza e trasparenza.

Il presente Modello è atto di emanazione del Consiglio di Amministrazione che istituisce contestualmente il ruolo di Organismo di Vigilanza (OdV), con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza delle disposizioni di seguito illustrate nonché di curarne l'aggiornamento.

Contestualmente all'atto di approvazione e adozione del MOG231, SIA si impegna a comunicare i suoi contenuti a tutti i soggetti interessati: agli apicali in generale, agli associati, ai dipendenti e ai collaboratori esterni con i quali opera abitualmente, nei modi e nei tempi ritenuti adatti.

SIA si impegna inoltre ad adottare un piano di formazione per tutti i soggetti destinatari del MOG231 allo scopo di illustrarne i rischi reato, i doveri per la prevenzione degli stessi, nonché i comportamenti individuali sanzionati. Il piano di formazione sarà predisposto con l'ausilio dell'Organismo di Vigilanza.

Nella logica organizzativa dei controlli preventivi di linea e di staff (controlli di primo livello) e nell'ottica di un efficace funzionamento del MOG231, in sede di adozione dello stesso sono stati altresì individuati alcuni *Referenti interni* nell'ambito delle diverse attività esposte ai rischi reato, i quali, oltre a svolgere attività di direzione e vigilanza sui sottoposti ai sensi del decreto, costituiscono anche il primo presidio dei rischi identificati, nonché i referenti diretti dell'OdV per ogni attività informativa e di controllo.

I Referenti interni avranno specificamente i seguenti compiti:

1. contribuire all'aggiornamento del sistema di prevenzione dei rischi della propria area di supervisione e informarne l'OdV;

¹ Il Decreto prevede che i modelli possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia.

2. proporre, per il tramite dell'OdV, soluzioni organizzative e gestionali per mitigare i rischi relativi alle attività presidiate;
3. informare collaboratori e sottoposti in merito ai rischi di reato connessi alle operazioni aziendali svolte;
4. predisporre e conservare la documentazione rilevante e ove richiesto sintetizzare i contenuti per l'OdV per ogni operazione a rischio relativa alle attività sensibili individuate nelle parti speciali;
5. comunicare all'OdV le eventuali anomalie riscontrate o la commissione di fatti rilevanti ai sensi del Decreto.

Nel caso in cui le attività svolte risultino particolarmente complesse, ciascun referente interno potrà nominare a sua volta di sub-referenti, purché di tali nomine sia tempestivamente informato l'OdV.

Mappa del MOG231

Il MOG231 definito nel presente documento, risulta suddiviso come segue:

- Parte A). Qualificazione e contestualizzazione del profilo di rischio associabile all'ente;
- Parte B). Individuazione dei protocolli di cui all'art.6, comma 2, lett.b), implementati dall'azienda;
- Parte C) Sezione dedicata ai reati in violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- Parte D). Sezione dedicata ai reati ambientali, ripartita in ulteriori due sottosezioni
- Parte E). Organismo di vigilanza
- Parte F). Sistema disciplinare e codice etico
- Parte G) . Formazione e sensibilizzazione del personale inerente al contenuto del MOG231
- Parte H). Allegati

PARTE A)

Qualificazione e contestualizzazione del profilo di rischio associabile all'ente

La presente sezione del MOG231 delinea il profilo di rischio reato cui l'ente risulta fisiologicamente esposto in relazione al proprio core, nonché all'attuale sistema di amministrazione e controllo per mezzo del quale acquisisce la propria soggettività giuridica (ossia quella di s.r.l.).

La sezione in oggetto risulta articolata come segue:

- A.1 Contestualizzazione del profilo di rischio;
- A.2 Perimetrazione del profilo di rischio reato per SIA;
- A.3 Processi a rischio reato "cronici" ed individuazione dei ruoli e delle responsabilità interne;
- A.4 Processi esposti alla perpetrazione delle singole fattispecie di reato ed individuazione dei ruoli e delle responsabilità interne.

A.1 Contestualizzazione del profilo di rischio intrinseco per SIA

La nozione di rischio, cui il d.lgs. n.231/2001 fa riferimento, sottende alla probabilità che uno o più reati presupposto tra quelli iscritti nel catalogo della norma, vengano a determinarsi nel corso dell'espletamento della propria operatività. L'entità di tale rischio risulta tipica ed esclusiva per ogni ente. Ad avere principale influenza sulla entità e dislocazione del rischio, sono primariamente alcuni fattori, comuni all'esercizio d'impresa attraverso la costituzione di un ente. Ossia: i) la natura dell'oggetto sociale, dalla quale è utile derivare, tra l'altro, la tipologia dei reati cui l'ente si espone; ii) il sistema di amministrazione e gestione in uso, che risulta determinante per la qualificazione del profilo di rischio associabile alla consumazione degli illeciti societari; iii) le strategie e politiche gestionali, in ragione alla maggiore o minore propensione del management a svolgere il proprio ruolo istituzionale compiendo operazioni tali da esporre (se pur in via eventuale) l'ente al rischio di coinvolgimento in fatti di reato; iv) il contesto economico/geografico di riferimento, per le eventuali sinergie che potrebbero venire a determinarsi con operatori di altri settori, nel cui ambito è notoria la commissione di illeciti; v) le vicende interne all'ente, quali la condanna per illeciti da parte di soggetti apicali nell'esercizio delle loro funzioni, come pure una protratta situazione di bilancio in negativo o, parimenti, la presenza di una rilevante esposizione debitoria nei confronti di banche ed intermediari.

Ciò assunto, e premesso che nel processo di elaborazione di un MOG231 non si potrà avere contezza dell'effettiva influenza prodotta da tutti i fattori sopra indicati sulla qualificazione del profilo di rischio associabile all'operatività dell'ente, SIA risulta in via sostanziale, esposta al rischio di perpetrazione degli illeciti individuati dagli articoli 25 undecies (reati ambientali) e 25 septies (reati in violazione delle norme relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro), del d.lgs. n.231/2001, in relazione alla centralità che lo svolgimento del proprio core business assume, rispetto agli altri elementi utili alla determinazione del profilo di rischio associabile allo stesso, ed in considerazione del fatto che la determinazione degli stessi è ammissibile anche per sola colpa, circostanza, questa, che amplifica l'esposizione al rischio di determinazione degli stessi.

In secondo luogo, Sia risulta esposta al rischio di commissione di illeciti nei confronti e in concorso con i rappresentanti della P.a., in ragione della costante interazione che l'ordinaria gestione della propria operatività gli impone.

Per le altre ipotesi di reato individuate nel MOG231, l'esposizione al rischio di SIA risulta assumere un profilo "comune", per l'assenza di tratti distintivi nell'operatività della stessa, tali da influire in via sostanziale sulla configurabilità delle singole fattispecie di reato in oggetto.

A.2 Perimetrazione del profilo di rischio reato per SIA

L'oggetto sociale perseguito da SIA, unitamente alle caratteristiche del proprio sistema di amministrazione e controllo, delimitano un profilo di rischio per l'ente, ricomprensivo dei seguenti reati presupposto rubricati nel d.lgs. n.231/2001:

- i. reati contro la pubblica amministrazione di cui agli artt.li 24 e 25;
- ii. reati societari di cui all'art. 25 ter;
- iii. reati in violazione delle norme relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro di cui all'art.25 septies;
- iv. reati ambientali di cui all'art.25 undecies, d.lgs. n.231/2001;
- v. autoriciclaggio, ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, di cui all'art.25 octies;
- vi. delitti informatici e trattamento illecito dei dati, di cui all'art.24 bis;
- vii. induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, di cui all'art.25 novies;
- viii. impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare, di cui all'art.24 duodecies.

Per quanto attiene alle altre ipotesi di reato individuate dal d.lgs. n.231/2001, con precipuo riferimento a

- delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter);
- reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis);
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25 quater);
- reati contro la personalità individuale (art. 25 quinquies);
- abusi di mercato (art. 25 ter e sexies);
- reati transnazionali (art. 10 L. 16 marzo 2006 n. 146)
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies);

non si è ritenuto che le stesse abbiano ad esporre SIA al rischio di un eventuale consumazione, a suo interesse o vantaggio. Tale circostanza è imputabile, in via sostanziale, alla mancanza di alcuni elementi costitutivi delle fattispecie in oggetto che, pertanto, ne precludono la fattuale determinazione.

In ogni caso, qualsiasi notizia relativa a comportamenti o fatti tali da configurare le fattispecie previste deve essere tempestivamente comunicata all'OdV.

Fattispecie criminose rilevanti

Allo scopo di correttamente assolvere l'attività di mappatura delle aree/processi a rischio di reato, di seguito viene proposta un'interpretazione delle singole ipotesi criminose cui SIA risulta esposta, operata sulla scorta dei prevalenti orientamenti dottrinali/giurisprudenziali.

Reati contro la p.a.

(art.24 e 25, d.lgs n.231/2001)

Malversazione a danno dello Stato (o della Unione Europea) - Art. 316 bis c.p.

Tale ipotesi di reato reprime le frodi successive al conseguimento di prestazioni pubbliche, il cui scopo tipico, individuato dal precetto che autorizza l'erogazione, è uno scopo di interesse generale, che risulterebbe vanificato ove il vincolo di destinazione venisse eluso. Il delitto può essere commesso da chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione ometta di destinare, anche parzialmente, i fondi già ottenuti alle finalità per le quali gli stessi sono stati erogati. Il momento consumativo del reato coincide con

un ritardo “essenziale” (ossia che incida sul soddisfacimento degli interessi pubblici connessi alla realizzazione dell’opera o allo svolgimento dell’attività) rispetto al termine indicato dal provvedimento di erogazione. In altra prospettiva a nulla rileva che l’attività sovvenzionata risulti comunque svolta, né che i fondi vengano utilizzati per la realizzazione di opere di pubblico interesse comunque diverse rispetto a quelle per le quali i fondi erano stati erogati: la fattispecie è volta a reprimere la semplice omessa destinazione anche parziale.

L’elemento soggettivo richiesto per l’integrazione della fattispecie è il dolo generico sicché è sufficiente la consapevolezza della provenienza dei fondi e la volontà di non impiegare gli stessi per le finalità per le quali erano stati concessi.

Nel contesto operativo di SIA la fattispecie disciplinata dall’art.316-bis, riviene i suoi margini di configurabilità, nell’art.8 del vigente Statuto, allorché benefici di finanziamenti e versamenti ottenuti a vario titolo da parte di soggetti di diritto pubblico.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato - Art. 316 ter c.p.

L’iniziale clausola di riserva (salvo che il fatto costituisca reato previsto dall’art. 640 bis) determina l’applicabilità di tale fattispecie solo qualora non sia configurabile l’ipotesi di truffa ai danni dello Stato (prevista e punita per l’appunto dall’art. 640 bis c.p.). Il reato in esame si concretizza dunque nell’indebito conseguimento, per sé o per altri, di fondi, comunque denominati, concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti pubblici o dalle Comunità europee, mediante l’utilizzo o nella presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero nella omissione di informazioni dovute. A differenza della malversazione dunque la fattispecie in esame tende a reprimere il conseguimento indebito dei finanziamenti, senza che a nulla rilevi l’uso che poi venga fatto delle erogazioni. In breve, mentre la malversazione reprime le ipotesi di indebito utilizzo di fondi regolarmente erogati e conseguiti, l’art. 316 ter c.p., punisce le attività connesse ad un momento precedente, ossia quello di una indebita percezione dei fondi.

In merito ai margini di configurabilità della presente ipotesi di reato, la stessa lettera della norma circo-scrive *ex ante* l’orizzonte di determinazione dell’intento criminoso, ossia, l’erogazione di finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee. Parimenti, come puntualizzato per la precedente fattispecie di reato, l’indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato rinviene nell’art.8 del vigente i principali margini di configurabilità.

Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell’Unione Europea - Art. 640 c.p.

Tale fattispecie è richiamata dal decreto legislativo in esame solo con riferimento all’ipotesi aggravata di cui all’art. 640, co. 2, n. 1 c.p., sicché non determinano l’insorgere di alcuna responsabilità da reato in capo all’Ente le diverse ipotesi di truffa semplice, o aggravata in virtù di una diversa circostanza.

In tal senso, si ritiene del tutto superflua la contestualizzazione del rischio di perpetrazione dello stesso nel contesto operativo SIA e, del tutto marginale il profilo di rischio associabile.

Concussione - Art. 317 c.p.

La concussione è il più grave dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione e si distingue dall’ipotesi di corruzione per la diversa natura del rapporto tra pubblico ufficiale e privato: mentre corrotto e corruttore si trovano in una posizione di sostanziale parità, il concusso versa in una posizione di soggezione rispetto al pubblico ufficiale sicché si vede costretto o comunque indotto a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità al pubblico ufficiale che abusa della sua qualità o dei suoi poteri. Ne deriva che in tale ipotesi sarà ravvisabile una responsabilità penale solo ed esclusivamente in capo al pubblico ufficiale, mentre il privato andrà qualificato come persona offesa.

Da queste brevi considerazioni emerge che le ipotesi di concussione siano destinate ad assumere un rilievo marginale ai fini del decreto legislativo in esame. Posto infatti che la responsabilità da reato non può riguardare gli Enti pubblici, e considerato altresì che i privati, come detto, in relazione agli episodi concussivi possono essere qualificati solo come persone offese e non anche come soggetti attivi, è evi-

dente che l'Ente potrà rispondere per episodi di concussione solo nel caso in cui i soggetti indicati nel decreto legislativo, quali apicali o sottoposti, assumano la qualifica di impiegato di pubblico servizio, circostanza questa, che di fatto ha luogo all'atto dello svolgimento dell'attività di smaltimento dei rifiuti per conto terzi.

Anche in tale circostanza, tuttavia, la qualità e i poteri derivanti dal ruolo di smaltitore di rifiuti pubblici urbani, non si ritengono essere tali da poter produrre l'effetto coercitivo richiesto per la configurabilità della fattispecie. La mancanza di tale elemento preclude la configurabilità della fattispecie di cui all'art.317 c.p.

Corruzione per un atto d'ufficio - Art. 318 c.p.

La fattispecie in esame - che vede quale soggetto attivo il pubblico ufficiale, nonché i soggetti incaricati di pubblico servizio e che determina l'insorgere di una responsabilità penale anche in capo al privato - viene comunemente qualificata come corruzione impropria, poiché il soggetto pubblico riceve la dazione o la promessa di una retribuzione che non gli è dovuta per compiere un atto del proprio ufficio. In sostanza l'atto compiuto a fronte della dazione o della promessa rientra tra quelli conformi ai doveri di ufficio. Il reato si consuma nel momento in cui il pubblico ufficiale accetta la dazione o la promessa, indipendentemente dal fatto che l'atto d'ufficio sia già stato compiuto (corruzione impropria susseguente) o debba ancora essere compiuto (corruzione impropria antecedente). Viceversa qualora la dazione o la promessa non vengano accettate si verserà nella diversa ipotesi di istigazione alla corruzione, di cui all'art. 322 c.p. e dunque sarà ravvisabile una responsabilità penale solo ed esclusivamente in capo al privato. Parimenti, nella diversa ipotesi in cui sia il pubblico ufficiale ad avanzare la richiesta senza trovare alcun riscontro adesivo da parte del privato, la responsabilità penale graverà solo in capo al pubblico ufficiale che sarà chiamato a rispondere del delitto previsto e punito dall'art. 322 c.p..

Nel contesto operativo di SIA il reato in oggetto può verosimilmente determinarsi in termini biunivoci:

- i. allorché gli apicali/sottoposti nello svolgimento del proprio ruolo di incaricati di pubblico servizio, percepiscano indebitamente denaro od altra utilità quale contropartita per l'asservimento dei loro uffici all'intento criminoso del corruttore;
- ii. allorché gli apicali/sottoposti provvedano tramite la corresponsione di denaro o altra utilità alla corruzione di pubblici ufficiali nell'esercizio delle proprie funzioni, qualificando l'ipotesi di cui all'art.321 c.p..

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - Art. 319 c.p.-; Circostanze aggravanti - Art.319-bis c.p.-; Corruzione in atti giudiziari - Art.319-ter-.

Tale fattispecie, connotata come quella di cui all'art. 318 c.p. da un rapporto paritetico tra pubblico ufficiale-corrotto e privato-corruttore, se ne differenzia in virtù del fatto che l'atto richiesto al pubblico ufficiale a fronte della dazione o della promessa di denaro o di altra utilità, risulta contrario ai doveri d'ufficio. In particolare la condotta può concretizzarsi in un'omissione o in un ritardo nel compimento di un atto di ufficio ovvero nel compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio. Anche in questo caso a nulla rileva che la dazione o la promessa intervengano prima dell'omissione, del ritardo o del compimento dell'atto (corruzione propria antecedente) ovvero dopo (corruzione propria susseguente). Va considerato infine che il codice prevede per la corruzione propria una circostanza aggravante speciale (art. 319 bis), applicabile ogni qualvolta il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni, ovvero, ed è questo l'aspetto certamente più rilevante ai nostri fini, la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene. Parimenti, anche l'art.319-ter c.p. costituisce un'ulteriore tipizzazione della corruzione finalizzata al compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio. La norma, più puntualmente, sanziona gli atti di corruzione consumati per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

In ordine all'ipotesi di reato di cui all'art.319 c.p., si ribadisce quanto indicato nel punto 7 circa la possibilità di determinazione della stessa, la quale verosimilmente avrà a determinarsi:

- i. allorché gli apicali/sottoposti nello svolgimento del proprio ruolo di incaricati di pubblico servizio, percepiscano indebitamente denaro od altra utilità quale contropartita per l'asservimento

- dei loro uffici all'intento criminoso del corruttore;
- ii. allorché gli apicali/sottoposti provvedano tramite la corresponsione di denaro o altra utilità alla corruzione di pubblici ufficiali nell'esercizio delle proprie funzioni, qualificando l'ipotesi di cui all'art.321 c.p..

Reati societari

(art.25 ter, d.lgs. n.231/2001)

False comunicazioni sociali e false comunicazioni sociali in danno della società (artt. 2621 e 2622 c.c.)

I reati previsti dagli articoli 2621 e 2622 c.c. provvedono a sanzionare una condotta di tipo *commissivo*, stante nell'esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero, od *omissivo* qualificata in termini di mancata divulgazione di informazioni per le quali sussiste l'obbligo giuridico di comunicazione; entrambe le ipotesi di consumazione del reato mirano a dissimulare la reale situazione patrimoniale economica e finanziaria.

Oggetto materiale del reato sono il bilancio (d'esercizio, consolidato e straordinario), le relazioni intra/interorganiche(ad es. la relazione sulla gestione) e le comunicazioni destinate al pubblico o ai soci. In merito alla qualificazione dei soggetti attivi, si tratta di un reato proprio perpetrabile ad opera degli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili societari, liquidatori e sindaci². L'elemento soggettivo è rappresentato dal dolo specifico stante nella consapevolezza e volontà di trarre un ingiusto profitto dall'illecito agire.

Le fattispecie qui contemplate pur essendo speculari in ordine agli elementi fin qui esaminati, differiscono sotto altri aspetti: uno fra tutti la modalità di configurazione. L'art.2621 c.c. è un illecito di pura condotta, cioè per la consumazione è sufficiente la mera attuazione delle condotte sanzionate a prescindere che da esse derivi un profitto o un danno verso altri soggetti; la configurazione della fattispecie ex art.2622 c.c. presuppone invece il verificarsi di un danno nei confronti dei soci, società e creditori ed in quanto tale rappresenta un reato di pericolo.

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art.2624 c.c.)

L'articolo 25-ter del D.Lgs. 231/01 richiama espressamente l'art. 2624 del Codice Civile "Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione", abrogato ai sensi dell'art. 37, co. 34 del D.Lgs. 39/2010. ***L'eliminazione di tale norma dal corpus del codice civile, non permette, pertanto, l'attribuzione di responsabilità all'ente qualora lo stesso sia stato consumato dai apicali e sottoposti ad esso appartenenti, in quanto attuale indice normativo, che contiene l'illecito de quo, non risulta menzionato dall'art.25 ter del D.lgs. n.231/2001***

Impedito controllo (art.2625 c.c.)

La presente ipotesi criminosa provvede a sanzionare pratiche ostative dell'attività di controllo esercitata dalla compagine societaria e dagli organi societari attraverso l'occultamento di documenti rilevanti per l'efficace svolgimento della suddetta o, parimenti, previo il compimento di " altri artifici idonei " allo scopo.

La norma individua negli amministratori della società i soggetti attivi.

Per quanto attiene all'elemento soggettivo questo risulta qualificabile sia in termini di *dolo generico*, inteso come precipua volontà di disturbare l'attività di controllo, sia come *dolo eventuale* stante nell'accettazione del rischio che dalle pratiche sanzionate derivi un eventuale danno la cui natura non risulta puntualmente individuata.

Indebita restituzione dei conferimenti (art.2626 c.c.).

La norma sanziona l'indebita restituzione dei conferimenti ottenuta per mezzo della liberazione dall'obbligo di apportare quanto effettivamente sottoscritto all'atto di ammissione nella società o, indif-

² Per dottrina e giurisprudenza consolidata a tali soggetti sono equiparati coloro che svolgono le medesime funzioni anche di fatto, senza un inquadramento formale, o sotto una diversa qualifica.

ferentemente , restituendo quanto versato a titolo di conferimento.

Per la configurabilità del reato è necessario che l'agente agisca con la volontà di perpetrare un'indebita restituzione dei conferimenti: l'elemento soggettivo è pertanto il dolo generico.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.).

L'integrazione del reato avviene attraverso la ripartizione di utili fittizi (cioè non effettivamente conseguiti) o destinati per legge alla costituzione di riserve (non distribuibili), nonché per mezzo della distribuzione di riserve indivisibili.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.).

Rileva la condotta sanzionata la trasgressione dei vincoli imposti ex art. 2474 e 2359 bis c.c..

L'elemento soggettivo è rappresentato dal dolo generico stante nella consapevolezza/volontà da parte dell'agente di violare limiti di legge ed intaccare l'integrità del capitale sociale.

Il disposto della norma qualifica il danno derivante dalla condotta illecita come elemento imprescindibile per la configurazione del reato, attribuendo al medesimo la natura di reato di danno.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.).

Oggetto della norma sono le operazioni di riduzione di capitale, fusione e scissione qualora le suddette abbiano luogo contravvenendo alle disposizioni di legge poste a tutela dei creditori sociali.

Ascrivibili a tale fattispecie di reato sono tutte le ipotesi in cui gli amministratori (anche individualmente) portano a termine i processi incriminati nella piena consapevolezza dell'illegittimità dei medesimi, e del danno che ne deriverà nei confronti dei creditori dell'ente.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.).

Le norme incriminatrici trovano applicazione nell'ambito della

- sottoscrizione reciproca di azioni;
- sopravvalutazione rilevante dei conferimenti in crediti o natura, ovvero del patrimonio della società in caso di trasformazione;
- attribuzione di azioni in misura superiore al capitale sociale effettivamente versato,
- qualora tali operazioni siano preordinate alla fittizia formazione del capitale sociale.

Per la configurazione del reato è sufficiente la sussistenza del dolo generico stante nella volontà e consapevolezza di aumentare fittiziamente il capitale sociale.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

La fattispecie in esame sanziona l'illecito agire dei liquidatori che provvedono alla ripartizione dei beni sociali tra i soci ex ante il soddisfacimento dei creditori sociali, procurando ad essi un'offesa di natura patrimoniale.

I soggetti attivi sono i liquidatori e l'elemento soggettivo qualificante è il dolo generico stante nella consapevolezza che dall'indebita ripartizione derivi pregiudizio ai creditori sociali, elemento questo imprescindibile perché possa configurarsi l'ipotesi di reato in oggetto.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.).

La norma in esame punisce la condotta infedele di amministratori, sindaci, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili, nonché sindaci e liquidatori, che a seguito della promessa/dazione di denaro o altra utilità, "compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società". Al comma secondo, la fattispecie provvede altresì a sanzionare il soggetto corruttore che, dissimilmente dai soggetti passivi beneficiari dell'indebita remunerazione, richiamati al comma primo, non è contraddistinto da alcuna qualifica personale.

L'art. 25-ter, D.lgs. n. 231/2001, nel ricomprendere la fattispecie criminosa de quo, specifica che l'applicabilità della stessa, nel contesto del decreto, è limitata al secondo comma 2°.

Il reato di illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

L'attuale disposizione civilistica (art.2636 c.c.) nulla precisa in merito alla condotte idonee alla configurazione dell'illecito, limitandosi tuttavia a ricomprendere in tale novero tutti gli "atti simulati e fraudolenti " efficaci alla formazione illegittima della maggioranza. La fattispecie si qualifica come reato comune in quanto perpetrabile da chiunque a prescindere dalla sussistenza di uno specifico inquadramento formale. L'intento di conseguire per se o per altri un illecito profitto individua l'elemento soggettivo del dolo specifico.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art.2638 c.c.)

La condotta contestata dall'art.2638 c.c. risulta speculare a quella individuata dagli art 2621 e 2622 c.c. e si sostanzia nell'occultamento o falsificazione di informazioni inerenti la situazione economica patrimoniale e finanziaria in cui versa la società; informazioni per le quali sussiste l'obbligo giuridico di comunicazione nei confronti delle autorità pubbliche di vigilanza. Differente invece risulta lo scopo cui l'illecito è preordinato, ossia, ostacolare lo svolgimento dell'attività di controllo intrapresa dalle autorità pubbliche sull'esercizio d'impresa finalità che relega l'elemento soggettivo entro il perimetro del dolo generico.

Soggettivi attivi sono gli amministratori i direttori generali, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, liquidatori e sindaci.

Aggiotaggio (art.2637 c.c.)

Ai sensi dell'art.2637 il reato di Aggiotaggio può consumarsi attraverso la diffusione di notizie false ed il compimento di operazioni simulate o altri artifici volti ad alterare in maniera sensibile il prezzo di strumenti finanziari o ad ingenerare sfiducia del pubblico nei confronti della solidità patrimoniale delle banche o di gruppi bancari.

L'oggetto del reato (gli strumenti finanziari) e la finalità dello stesso, non potendo trovare alcun oggettivo riscontro ne determinazione in riferimento all'operatività di SIA, precludono la configurabilità del delitto di aggiotaggio.

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita; auto riciclaggio

(Art.25 octies,d.lgs. n.231/2001)

Ricettazione (art. 648 c.p.) La fattispecie punisce chiunque "Fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare".	§ Premesso che, il presupposto comune a tutte e tre le fattispecie incriminatrici in commento è costituito dalla provenienza del denaro, o di altra utilità di cui l'agente è venuto a disporre, da delitto, le dette fattispecie si distinguono sotto il profilo soggettivo per il fatto che: la ricettazione richiede oltre alla consapevolezza della suindicata provenienza (necessaria anche per le altre) illecita, solo una generica finalità di profitto; il riciclaggio e l'impiego di danaro, beni o altre utilità di provenienza illecita richiedono la specifica finalità di far perdere le tracce dell'origine illecita, con l'ulteriore peculiarità, quanto alla terza, che detta finalità debba essere perseguita mediante l'impiego delle risorse in attività economiche o finanziarie. §
Riciclaggio (art. 648 bis c.p.) La fattispecie punisce "Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa"	
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.) La fattispecie di reato punisce "chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato di ricettazione e di riciclaggio, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o	

altre utilità provenienti da delitto”.	
Autoriciclaggio (art.648 ter 1, c.p.) La norma in questione punisce <i>“chiunque avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa”,</i> specificando altresì che, <i>“Non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre attività vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale”.</i> .	§ Le condotte che impegnano la responsabilità del reo in relazione all'illecita natura dei proventi sono 1) la sostituzione 2) il trasferimento 3) il loro reimpiego in determinate attività. Condotte, che sebbene non necessariamente artificiose in sé (non classificabili cioè nella più grave condotta di artifici e raggiri), sono caratterizzate da un comportamento decettivo, capace di rendere obiettivamente difficoltosa l'identificazione dell'origine delittuosa dei proventi. Sono invece esenti le condotte che configurano un mero godimento personale del bene, del denaro o delle altre utilità. Quanto al momento della commissione del reato di autoriciclaggio, questo può coincidere con il compimento stesso del reato presupposto ovvero essere differito rispetto a esso. §

Delitti informatici e trattamento illecito dei dati

(art.24 bis, d.lgs. n.231/2001)

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.....”

Tale delitto, di mera condotta, si perfeziona con la violazione del domicilio informatico senza che sia necessario che l'intrusione sia effettuata allo scopo di insidiare e violare la riservatezza dei dati dei legittimi utenti.

Nella Convenzione del 2001 del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, di cui la Legge 48/2008 ne è l'attuazione, si precisa che per “sistema informatico” si intende qualsiasi apparecchiatura, dispositivo, gruppo di apparecchiature o dispositivi, interconnesse o collegate, una o più delle quali, in base ad un programma, eseguono l'elaborazione automatica di dati. La stessa Convenzione chiarisce che per “dato informatico” si intende qualunque presentazione di fatti, informazioni o concetti in forma suscettibile di essere utilizzata in un sistema computerizzato, incluso un programma in grado di consentire ad un sistema informativo di svolgere una funzione.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.)

La fattispecie di reato punisce chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe. La stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al punto precedente.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)

La fattispecie di reato punisce chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico ovvero

intercorrenti tra più sistemi.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)

La fattispecie di reato punisce chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi, informatici utilizzati dallo stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)

Tale fattispecie di reato punisce chiunque, mediante le condotte di cui all'art 635 bis c.p., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione dei dati, informazioni o programmi, rende, il tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

Gli articoli summenzionati, previsti nel comma 1 dell'art. 24 bis hanno come fattor comune il danneggiamento informatico: si parla di danneggiamento informatico quando, considerando la componente hardware e software, interviene una modifica tale da impedirne il funzionamento, anche solo parziale.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art 615 quater c.p.)

La fattispecie punisce chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

Diffusione ed installazione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.)

La fattispecie di reato punisce chiunque diffonde o comunica o consegna un programma informatico da lui stesso o da altri redatto, avente lo scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento.

Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art 419 bis c.p.)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli.

Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.)

La Fattispecie punisce il certificatore che, violando gli obblighi previsti dall'art. 32 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.lgs 82/2005 e succ. mod., per il rilascio di un certificato, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

**Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
(art.25 novies, d.lgs. n.231/ 2001)**

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art.377 c.p.)

L'induzione a non rendere dichiarazioni oppure a rendere dichiarazioni mendaci deve essere compiuta con:

- violenza (coazione fisica o morale);
- minaccia;
- offerta di denaro o di altra utilità;

- promessa di denaro o di altra utilità.

Si aggiunge che affinché l'ipotesi criminosa di cui all'art. 377 bis c.p. sia configurabile è necessario che le dichiarazioni del testimone vengano rese innanzi all'autorità giudiziaria nel corso di un procedimento penale.

In ultima analisi, l'art. 377 bis c.p. (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) intende garantire che tutti coloro i quali siano chiamati a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento non subiscano pressioni o coercizioni tali da spingerli a rendere dichiarazioni mendaci o a non rendere dichiarazioni

Impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare

(art.25 duodecies)

Art 22, d.lgs 286/98 del Testo Unico sull'immigrazione, relativo al lavoro subordinato a tempo determinato ed indeterminato,: comma 12 bis

La fattispecie stabilisce che "le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a. Se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre
- b. Se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa
- c. Se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art 603 bis del codice civile".

Il comma 12 sopra indicato, a sua volta stabilisce che: il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato". Mentre l'art 603 bis c.p. (*intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*) comma terzo: specifica che tra le condizioni di particolare sfruttamento, oltre a quelle sopra riportate alle lettere a) e b) "l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazione di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e alle condizioni di lavoro".

A.3 Processi a rischio reato cronici ed individuazione dei ruoli e delle responsabilità interne.

Lo svolgimento della propria attività operativa, indipendentemente dalla natura della stessa, espone l'ente al rischio di consumazione di fatti illeciti. Detto fattore comune, si traduce nella presenza di processi critici "cronici", riscontrabili in tutti gli enti che svolgono l'attività d'impresa in condizioni di libero mercato.

Più specificatamente rientrano in tale novero:

- a) il processo autorizzativo per la spendita delle risorse dell'ente, in ordine all'eventualità che le stesse siano impegnate nella consumazione di fatti di reato;
- b) il processo di monitoraggio e rendicontazione dei flussi di cassa, in quanto processo di controllo utile ad evidenziare anomalie sull'entità, origine e frequenza degli stessi;
- c) il processo di acquisizione e tenuta delle evidenze documentali, in ordine all'eventualità che le stesse siano oggetto di artata manipolazione o, parimenti, nel caso ne vengano prodotte di false;
- d) il processo di bilancio, in ordine all'eventualità che il documento sia oggetto di artate manipolazioni;
- e) l'attività deputata all'organo gestorio, in ordine all'eventualità che i componenti dello stesso agiscano illecitamente allo scopo di avvantaggiare l'ente;
- f) le interazioni tra ente e controparti esterne (fornitori, clienti, p.a., autorità di settore), in ordine all'eventualità che i soggetti preposti da SIA, ad interagire con terze parti, diano luogo a fatti di

corruzione (attiva o passiva) o, parimenti, si attivino per mascherare eventuali violazioni/non conformità rispetto alle norme disciplinate l'operatività dell'ente, al fine di avvantaggiarlo

Anche per SIA, i processi sopra indicati costituiscono una fonte di rischio reato rilevante, in contrapposizione alla quale la società prepone i seguenti organi e funzioni, responsabili del corretto e lecito svolgimento dei processi sopra indicati:

- il Cda collegialmente ed i singoli componenti in ragione alle mansioni delegate;
- il Collegio Sindacale collegialmente ed i singoli componenti in ragione alle mansioni delegate;
- L'Assemblea sociale, in quanto momento di confronto tra compagine sociale e amministrazione della società;
- il soggetto preposto all'attività di revisione legale dei conti
- tutti i responsabili di processo impegnati a presidiare le aree indicate nei punti da a) ad f);

Nel paragrafo che segue, si fornisce una descrizione più puntuale del rispettivo perimetro di responsabilità.

A.4 Processi esposti alla perpetrazione delle singole fattispecie di reato ed individuazione dei ruoli e delle responsabilità interne.

Reati contro la p.a.

(art.24 e 25, d.lgs. n.231/2001)

Sulla scorta di quanto in precedenza specificato, circa i margini di configurabilità delle fattispecie delittuose in disamina, l'individuazione dei processi operativi entro i quali si ritiene abbia ad esplicarsi l'agire criminoso, vengono di seguito suddivisi in:

- I. processi per mezzo dei quali vengono a determinarsi le diverse fattispecie di truffa ed il reato di malversazione;*
- II. processi per mezzo dei quali vengono a determinarsi le diverse fattispecie di corruzione attiva e passiva;*
- III. processi utili a dissimulare l'agire criminoso del reo, comuni alle diverse fattispecie di reato in disamina.*

I- Processi per mezzo dei quali vengono a determinarsi le diverse fattispecie di truffa ed il reato di malversazione; Rientrano in tale novero:

Rientrano in tale novero:

- il processo di spendita e rendicontazione dei finanziamenti/contributi versati a favore di SIA da parte della p.a.;
- l'attività di smaltimento dei rifiuti, allorché la stessa avvenga in maniera illecita all'interno del suolo pubblico o, parimenti, abbia luogo senza l'osservanza dei precetti di legge disciplinanti tali attività, a fronte del versamento di contributi pervenuti a vario titolo da parte di soggetti pubblici;
- la stesura di documenti ed evidenze utili al conseguimento di autorizzazioni, contributi, finanziamenti e sovvenzioni di varia natura;
- la stesura di documenti ed evidenze richieste da parte di organi ispettivi a soggettività pubblica.

II- Processi per mezzo dei quali vengono a determinarsi le diverse fattispecie di corruzione attiva e passiva;

Rientrano in tale novero tutti i processi utili al conferimento del denaro o di altra utilità quale contropartita a favore del pubblico ufficiale o dell'impiegato di pubblico servizio corrotto, ossia:

- le attività di sponsorizzazione ed omaggistica,
- il processo di acquisto di beni materiali ed immateriali,

- il processo di assunzione dei dipendenti;
- qualsiasi interazione con la p.a., dalla quale possano derivare benefici o svantaggi in capo a SIA, (a titolo esemplificativo si richiamano le circostanze in cui l'interazione ha natura ispettiva/istruttoria nei confronti di SIA, nonché le ipotesi in cui tale confronto avviene per l'aggiudicazione di appalti, gare o commesse a favore dell'ente), e che quindi possa rappresentare per la società, l'opportunità di conseguire un indebito vantaggio attraverso la corruzione del soggetto preposto dalla controparte pubblica;
- la costituzione di fondi a bilancio ed i relativi accantonamenti, utili alla formazione delle risorse monetarie da corrispondere a titolo di contropartita per l'agire del soggetto corrotto;
- la gestione del contenzioso e precontenzioso;
- la gestione dei rapporti con intermediari, attività utile alla costituzione di fondi occulti.

III- Processi utili a dissimulare l'agire criminoso del reo, comuni alle diverse fattispecie di reato in disamina.

Rientrano in tale novero tutti i processi utili a mascherare l'ingresso e l'uscita di risorse monetarie quali:

- i) la produzione di evidenze contabili;
- ii) la redazione del bilancio.

Ruoli e responsabilità interne

Per quanto premesso nella parte generale e tenuto conto della specificità della normativa di riferimento, i ruoli che nel loro complesso concorrono a realizzare condizioni di prevenzione dei reati ed identificazione dei rischi, oltre all'Organismo di Vigilanza sono i seguenti:

- *il Cda relativamente ai poteri di spendita e affidamento di commesse e lavori, nonché gli eventuali soggetti da esso delegati per l'esercizio di tali facoltà;*
- *il Collegio Sindacale in adempimento del proprio ruolo di organo di controllo interno all'ente;*
- *gli organi, le funzioni e le strutture appartenenti a Valore Ambiente, deputate alla gestione e controllo delle seguenti aree sensibili in SIA: i) amministrazione, finanza e controllo; ii) attività di approvvigionamento ed appalti; iii) gestione delle assunzioni;*
- *gli organi, le funzioni e le strutture appartenenti a Valore Ambiente deputate alla gestione ed al monitoraggio dei flussi di cassa;*
- *i soggetti preposti a vario titolo ad interloquire con la p.a., con particolare riferimento alla circostanza in cui tale interlocuzione avvenga: i) a fronte dello svolgimento di controlli ispettivi da parte del soggetto pubblico; ii) per l'ottenimento di autorizzazioni, concessioni od altra utilità a favore di SIA da parte del soggetto pubblico;*
- *il soggetto designato alla revisione legale dei conti.*

Reati societari

(art.25 ter, d.lgs. n.231/2001)

Alcune delle aree sensibili sono stabilite specificamente dal Decreto che nell'introdurre i reati societari sanzionabili già identifica processi e attività considerate tutte astrattamente a rischio; in altri casi l'indeterminatezza del dato normativo ha reso necessaria una prospettazione dei possibili scenari entro i quali la condotta sanzionata può ragionevolmente attendersi.

Agli esiti dell'analisi dei rischi da noi condotta con riferimento dell'attuale sistema di amministrazione e controllo adottato da SIA per l'esercizio della propria attività istituzionale, si qualificano quali fonti di rischio reato i processi operativi reati individuati dalla matrice sottostante.

False comunicazioni sociali (art.2621-22c.c.)

Posto che, per espressa disposizione della norma incriminatrice, l'oggetto materiale della condotta cri-

minosa risulta circoscritto alle evidenze documentali rappresentate dal bilancio(d'esercizio, consolidato o straordinario), dalle relazioni intra/interorganiche (ad es. relazione sulla gestione) e dalle comunicazioni dirette al pubblico o ai soci, l'illecito in disamina risulta logicamente configurabile nell'ambito di tutti i processi ed operazioni societarie il cui compimento implica la predisposizione della su citata informativa nei confronti di soci e pubblico: più specificatamente, ma senza pretesa di esaustività, si qualificano come tali:

- **tutti i processi e le operazioni societarie oggetto di registrazione nei libri sociali obbligatori e altre scritture obbligatorie** previsti ex art.2214, c.c.;
- **tutti i processi e le operazioni societarie oggetto di registrazione nei libri sociali obbligatori previsti ex art.2478 bis c.c.;**
- **stesura della bozza di bilancio;**
- **fusione e scissione** relativamente alla predisposizione della documentazione richiesta ai sensi degli art.2501-quater e quinquies nonché l'art.2506-ter;
- **liquidazione della società:** relativamente alla predisposizione della documentazione richiesta ai sensi degli articoli 2484 comma 3 c.c. (dichiarazione di accertamento della causa di scioglimento della società); art.2490 c.c. (bilancio annuale di liquidazione); 2492 comma 2 c.c. (bilancio finale di liquidazione e relativa relazione dei sindaci e del revisore);
- **modificazioni dello statuto:** relativamente alla predisposizione della documentazione richiesta ai sensi degli articoli 2465 c.c. (relazione di stima dei conferimenti di beni in natura diretta ai soci in caso di aumento reale di capitale); 2481 c.c.(attestazione di esecuzione dell' aumento di capitale); 7 del vigente statuto (relazione degli amministratori in caso di esclusione/limitazione del diritto di opzione prevista); 2482 bis c.c. (relazione sulla situazione patrimoniale della società e le relative osservazioni previste in caso di riduzione del capitale per perdite);
- **procedimento assembleare:** relativamente alla predisposizione della documentazione richiesta ai sensi dell'art.2479 bis c.c..

Impedito controllo ex art.2625 c.c..

L'ambito perpetrazione del reato in esame risulta, per previsione espressa della norma, circoscritto all'attività di controllo attribuita/demandata dalla legge agli organi societari³ ed alla compagine societaria. L'ampiezza di tale perimetro di rischio impone tuttavia una più puntuale qualificazione dei processi nei quali detta vigilanza tipicamente si articola.

Di seguito si propone l'individuazione dei processi a rischio di reato ripartendo i medesimi in base ai soggetti cui la legge attribuisce il diritto di acquisire tutte le informazioni necessarie all'efficace svolgimento dell'attività di controllo cui sono singolarmente tenuti.

- **Compagine societaria:** il reato risulta configurabile nell'ambito dell'esercizio del diritto di consultazione dei libri sociali riconosciuto ex lege, nonché della contigua facoltà di monitoraggio delle operazioni societarie programmate dall'ente, riconosciuta ai soci nei termini e modi sanciti dal vigente statuto;
- **Collegio Sindacale:** il reato risulta configurabile nell'ambito dell'attività di vigilanza attribuita ex art.2403 c.c. e qualificata dagli articoli 2403-bis c.c., 2405 c.c. (segnatamente alla partecipazione alle adunanze del Cda);
- **Organismo di vigilanza (Odv):** il reato risulta configurabile nell'ambito dell'attività di vigilanza cui il medesimo è preposto ai sensi della lettera b) art.6 del D.lgs. n.231/2001;
- **Consiglio di Amministrazione:** il reato risulta configurabile nell'ambito delle attività di controllo rese necessarie per il corretto svolgimento dell'attività gestoria tipicamente attribuita a tale organo dalla disciplina civilistica e, più genericamente, per consentire ai suddetti di agire informati;
- **Assemblea dei soci:** il reato risulta configurabile nell'ambito delle attività di controllo rese ne-

³ Senza dar luogo ad una forzatura interpretativa del termine, l'accezione "organi societari" non si ritiene debba comprendere anche l'Organismo di vigilanza.

cessarie: i) per consentire ai soci di esprimere il proprio voto in maniera informata; ii) per consentire al presidente dell'assemblea di espletare le proprie attribuzioni.

Indebita restituzione dei conferimenti ex art.2626 c.c.; la presente ipotesi di reato appare oggettivamente configurabile nell'ambito delle seguenti operazioni aziendali:

- **liquidazione della quota sociale spettante al socio in caso di recesso, morte, esclusione:** qualora il socio uscente pur non avendo ancora corrisposto (integralmente o parzialmente) quanto dovuto a titolo di conferimento, riceva comunque l'integrale rimborso della propria quota sociale;
- **fusione e scissione:** per i processi di fusione/scissione l'indebita restituzione dei conferimenti sanzionata ex art.2626 c.c., come specificato nel punto a), potrà aver luogo nell'ambito della liquidazione della quota spettante ai soci dissenzienti sempreché questi non abbiano ancora versato (integralmente o parzialmente) quanto dovuto a titolo di conferimento;
- **riduzione del capitale (ex art.2482 c.c.):** qualora in seguito alla deliberazione della riduzione di capitale da parte dell'assemblea, sulla base di indagini esperite dagli organi societari all'uopo preposti, si rilevi l'infondatezza e la natura pretestuosa delle ragioni addotte dall'assemblea stessa per giustificare la riduzione di capitale apportata;
- **ripartizione delle riserve destinate ai soci finanziatori:** qualora ad essi vengano attribuiti dividendi attraverso la ripartizione di riserve per legge non distribuibili;
- **acquisto reciproco di quote:** qualora l'operazione abbia luogo per un ammontare superiore agli utili distribuibili.

Illecita ripartizione degli utili e delle riserve ex art.2627 c.c..

I processi entro quali verrebbe ad estrinsecarsi la condotta sanzionata dall'art.2627 c.c., nonché tutte quelle azioni utili e concorrenti alla consumazione della stessa, configurano i seguenti processi quali aree a rischio di reato:

- **processo di redazione del bilancio e tenuta delle scritture contabili:** la necessità di schermare l'indebita ripartizione, rende necessaria una artata manipolazione degli effettivi valori delle poste di bilancio. Tale processo risulta quindi strumentale al mascheramento della condotta tipizzata dall'art.2627 c.c.;
- **processo di formazione dell'assemblea dei soci e dei relativi quorum deliberativi:** in ordine al disposto dell'art.2482 c.c., essendo la delibera di approvazione alla ripartizione degli utili maturanti rimessa all'assemblea dei soci, si è ritenuto a rischio il processo di formazione del quorum assembleare e lo stesso procedimento di determinazione del risultato di voto. Il compimento di atti commissivi quanto omissivi da parte del Presidente dell'Assemblea, preposto a garantire la legittimità del procedimento assembleare, potrebbero risultare determinanti per la finalizzazione della condotta illecita preordinata alla indebita ripartizione degli utili.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllata ex art.2628 c.c.; la presente ipotesi di reato appare oggettivamente configurabile nell'ambito delle seguenti operazioni aziendali:

- **aumento di capitale ex art.2481 c.c.;**
- **acquisizione di partecipazioni rilevanti;**

Il duplice divieto impartito dagli art.li 2359 chiunque e 2474, c.c., rispettivamente rivolti alle quote proprie dell'ente, e a quelle della società controllante, unitamente alla previsione statutaria, di cui alla lettera k) dell'art.26, che rimette all'assemblea la decisioni relative all'assunzione di partecipazioni in altre società e quelle inerenti l'aumento di capitale, preclude una surrettizia consumazione del reato di cui all'art.2628 c.c.. La perpetrazione dello stesso, pertanto, rende, in linea di principio, necessaria la connivenza della compagine sociale e degli organi interni all'ente.

Assunte tali limitazioni ai margini di configurabilità del reato, il profilo di rischio associabile alla probabilità di determinazione dello stesso risulta marginale.

Operazioni in pregiudizio dei creditori ex art.2629 c.c.; la presente ipotesi di reato appare oggettivamente configurabile nell'ambito delle seguenti operazioni aziendali:

- **riduzione di capitale sociale (ex art.2482 e ss., c.c.):** qualora l'operazione in esame pregiudichi la solvibilità dell'azienda nei confronti dei propri creditori;
- **fusione e scissione societaria:** qualora tali operazioni pregiudichino l'integrità del capitale sociale dell'ente generato in seguito al processo di fusione/scissione, la cui consistenza risulterà inferiore rispetto a quella stimata a causa di una mendace rappresentazione della situazione patrimoniale effettiva della Società, perpetrata ad opera dei soggetti preposti alla redazione dei documenti richiesti nell'ambito del "Progetto di fusione/scissione", così come definito degli art.2501-ter e 2506-bis del c.c.

Formazione fittizia del capitale ex art .2632 c.c.: il disposto dell'art.2632 del c.c. stabilisce a priori le operazioni nell'ambito delle quali l'evento criminoso in disamina a ragione di manifestarsi ossia – Formazione del capitale - ed - Aumento del capitale(ex art.2481 c.c. e ss.) - individuandone, al contempo, le modalità di consumazione, ossia:

- **attribuzioni di azioni o quote a fronte dei conferimenti, per un ammontare superiore al valore degli stessi:** qualora in fase di costituzione o parimenti nell'ambito dell'ammissione di nuovi soci, gli amministratori attribuiscano quote per un valore superiore a quello dei conferimenti in maniera surrettizia, anche attraverso la manipolazione dei dati di bilancio;
- **sopravalutazione dei conferimenti in beni in natura o crediti:** qualora ai beni diversi dal denaro, acquisiti a titolo di conferimento, sia in fase di costituzione che di aumento del capitale, venga attribuito un valore superiore rispetto a quello reale di mercato ;
- **sottoscrizione reciproca di azioni o quote:** qualora a fronte della sottoscrizione incrociata di azioni o quote, tra due diversi enti, alla stessa non consegua il relativo versamento, dando luogo alla creazione di capitale inesistente.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori ex art.2633 c.c..

Il disposto dell'art.2633 del c.c. stabilisce a priori le operazioni nell'ambito delle quali l'evento criminoso in disamina ha ragione di manifestarsi, ossia: **il procedimento di Liquidazione dell'ente**. In merito alle modalità di consumazione dell'illecito, si ritiene che la " falsificazione" dei documenti contabili (bilancio sociale redatto dagli amministratori, inventario del patrimonio sociale e bilancio di liquidazione) attuata ex post all'illecita ripartizione dei beni sociali nei confronti dei soci, rappresenti il principale strumento per mascherare la fattispecie criminosa in esame.

Corruzione tra privati ex art.2635 c.c..

L'aprioristica delimitazione del campo di operatività del comma secondo dell'art.2635 c.c., alle attribuzioni proprie di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, circostanza *ex ante* le aree e i processi entro i quali si attende la maturazione dell'illecito in oggetto. All'interno di questo perimetro, si ammette l'eventualità che l'illecita condotta corruttiva assuma una funzione strumentale alla perpetrazione di altri reati, anche e soprattutto della specie in esame (reati societari): tale logica, unitamente all'eterogeneità dei poteri e delle attribuzioni proprie delle figure richiamate quali potenziali corrotti, consentono al più un'individuazione esemplificativa del perimetro di rischio. Ciò assunto, si richiamano quali processi genetici d'illecito i seguenti:

- **Redazione del bilancio**
- **Predisposizioni di verbali e relazioni da parte degli organi e delle funzioni interne all'ente**
- **Attività di controllo sulla rendicontazione e tenuta delle scritture contabili;**
- **Attività di vigilanza e ispettive intraprese a vario titolo dai singoli amministratori e dal Collegio sindacale.**

Come indicato per il reati di cui agli articoli 318, 319, c.p., la consumazione dell'illecito di cui all'art.2635 c.c. necessita di espedienti e metodiche, strumentali a determinare la provvista di denaro o di altra utili-

tà, in cui si sostanzierà il premio per l'illecito agire del reo e che, a loro volta, qualificano ulteriori aree e processi come a rischio di reato. Ebbene, in merito fa fede quanto in precedenza rilevato nella sezione dedicata ai reati contro la P.A., nella quale si sono ritenuti a rischio

- **la gestione e rendicontazione delle movimentazioni di cassa;**
- **la gestione e rendicontazione delle spese di rappresentanza, omaggistica, sponsorizzazione.**

Illecita influenza sull'assemblea ex art.2636 c.c.

L'indeterminatezza della nozione "atti simulati o fraudolenti", utilizzata dal dato normativo, non permette una rassegna delle operazioni/processi strumentali alla consumazione dell'illecito, completa ed esaustiva. Quella che si propone di seguito, pertanto, costituisce una rappresentazione dei soli processi aziendali che, idealmente, risulterebbero idonei alla formazione di un illegittima maggioranza assembleare:

- **partecipazioni reciproche:** qualora l'operazione sia preordinata all'utilizzazione concordata da parte dei rispettivi amministratori dei diritti di voto riconosciuti nell'ambito del procedimento assembleare dell'ente.
- **acquisizione di nuovi soci:** qualora ai soci vengano assegnate quote per un valore superiore ai conferimenti apportati.
- **fusione per incorporazione:** qualora nella fase preliminare al processo di fusione venga definito all'interno della Relazione dell'organo amministrativo(art.2501-quinquies)e della Relazione degli esperti(art.2501-sexies) un rapporto di concambio delle quote artatamente predisposto per la perpetrazione dell'illecito.

Aggiotaggio ex art.2637 c.c..

Analogamente a quanto osservato per la fattispecie criminosa ex art.2636 del c.c., anche la presente è caratterizzata dalla genericità delle pratiche idonee alla commissione dell'illecito de quo. Con l'intento di arginare tale indeterminatezza del *dettato* codicistico, di seguito vengono individuati alcuni processi che si ritiene possano essere funzionali alla commissione dell'illecito in esame, ossia:

- **redazione del bilancio:** qualora si dia luogo ad una manomissione dei dati di bilancio per inganare soggetti esterni o interni all'ente, alla sottoscrizione di azioni o altri strumenti finanziari;
- **deliberazioni assembleari:** qualora nell'ambito del procedimento assembleare vengano proposti e approvati argomenti preordinati esclusivamente ad incidere sul valore delle azioni o di altri strumenti finanziari emessi dall'ente.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza ex art.2638 c.c..

La presente ipotesi di reato appare oggettivamente configurabile nell'ambito delle seguenti operazioni aziendali

- **redazione del bilancio e di altri documenti inerenti la situazione patrimoniale/economica/finanziaria:** qualora le funzioni preposte alla redazione del bilancio d'esercizio o di altri documenti inerenti la situazione patrimoniale/economica/finanziaria, eventualmente con la connivenza dei soggetti deputati al controllo(collegio sindacale, società di revisione), provvedano alla manomissione del medesimo previa falsificazione dell'informativa o omissione di specifici dati.
- **visite ispettive da parte degli organismi/autorità di vigilanza esterni all'ente:** qualora durante l'espletamento dell'attività di vigilanza da parte di Authority di settore, i soggetti interni, preposti a interloquire con le stesse, diano luogo a pratiche o artifici preordinati ad ostacolare l'espletamento degli interventi conoscitivi sopra descritti.

Ruoli e responsabilità interne

Per quanto premesso nella parte generale e tenuto conto della specificità della normativa di riferimento, i ruoli che nel loro complesso concorrono a realizzare condizioni di prevenzione dei reati ed identificazione dei rischi, oltre all'Organismo di Vigilanza sono i seguenti:

- **il Cda** relativamente ai poteri di spendita e affidamento di commesse e lavori, nonché gli eventuali soggetti da esso delegati per l'esercizio di tali facoltà;
- **il Collegio Sindacale** in adempimento del proprio ruolo di organo di controllo interno all'ente;
- **gli organi, le funzioni e le strutture appartenenti a Valore Ambiente**, deputate alla gestione e controllo delle seguenti aree sensibili in SIA: i) amministrazione, finanza e controllo; ii) attività di approvvigionamento ed appalti; iii) gestione delle assunzioni;
- **gli organi, le funzioni e le strutture appartenenti a Valore Ambiente** deputate alla gestione ed al monitoraggio dei flussi di cassa;
- **l'Assemblea sociale**, in ordine alla facoltà di veto che conferisce alla compagine societaria rispetto alle scelte, ed alle politiche, che il management intende attuare per gestire l'ente.

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

(Art. 25 octies, d.lgs. n. 231/2001)

Ricettazione ex art. 648 c.p.

La presente ipotesi di reato appare oggettivamente configurabile nell'ambito delle seguenti operazioni aziendali:

- **acquisto di beni utili all'esercizio della propria operatività**, in ragione all'eventualità che tali beni abbiano origine illecita.

Riciclaggio ex art. 648 bis c.p.

La presente ipotesi di reato appare oggettivamente configurabile nell'ambito delle seguenti operazioni aziendali:

- **rapporti con intermediari e movimentazione dei conti bancari intestati all'ente**, in ordine all'eventualità che l'ente possa interagire con controparti del sistema finanziario a rischio;
- **rendicontazione dei costi e dei ricavi per i servizi resi dall'ente alla clientela**, in ordine all'eventualità che il reo agisca allo scopo di produrre false evidenze per giustificare la movimentazione di flussi monetari, originata dall'illecito agire.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita art. 648 ter c.p.

La presente ipotesi di reato appare oggettivamente configurabile nell'ambito delle seguenti operazioni aziendali:

- **acquisto di beni e servizi utili all'esercizio della propria operatività**, in ordine all'eventualità che lo stesso abbia luogo con risorse provenienti da attività illecite;
- **la gestione e rendicontazione delle movimentazioni di cassa**, in quanto processo utile all'individuazione di eventuali anomalie relative all'origine dei flussi monetari.

Ruoli e responsabilità interne

Per quanto premesso nella parte generale e tenuto conto della specificità della normativa di riferimento, i ruoli che nel loro complesso concorrono a realizzare condizioni di prevenzione dei reati ed identificazione dei rischi, oltre all'Organismo di Vigilanza sono i seguenti:

- **i singoli Amministratori**, in relazione a loro potere di spendita, nonché **i soggetti da essi delegati**;
- **i ruoli, le funzioni e le strutture appartenenti a Valore Ambiente** deputate all'approvvigionamento di beni e servizi, in ordine al rispetto delle procedure interne previste per il corretto e lecito svolgi-

mento del processo in esame, nonché per l'obbligo di utilizzare specifiche ed ulteriori cautele qualora il caso lo preveda;

- *chiunque altro* in relazione alle deleghe ricevute in materia di rappresentanza sociale, sia legittimato ad impegnare con atti negoziali SIA nei confronti di terzi, per le motivazioni fornite nei due punti che precedono;
- *i ruoli, le funzioni e le strutture appartenenti a Valore Ambiente* deputate alla gestione ed al monitoraggio dei flussi di cassa, per il controllo diretto esercitato sull'origine degli stessi;
- *i ruoli, le funzioni e le strutture appartenenti a Valore Ambiente* deputato ad intrattenere rapporti con operatori del sistema finanziario per conto della società, in ordine all'obbligo di agire nel rispetto delle procedure interne previste per il corretto e lecito svolgimento del processo in esame, nonché per l'impegno ad utilizzare autonome ed ulteriori cautele qualora il caso lo preveda.

Autoriciclaggio,

art.25 octies, d.lgs. n.231/2001.

Autoriciclaggio ex art.648 ter 1c.p Ipotesi di reato presupposto. Contestualizzazione. L'individuazione dei processi utili al conseguimento di un illecito provvista di denaro, o di altra risorsa monetaria, rende ex ante necessaria la preliminare qualificazione della modalità per mezzo delle quali la stessa verrebbe a determinarsi. Pertanto, tenuto conto dell'attività istituzionale demandata a SIA, l'ingresso di introiti ottenuti illecitamente può verosimilmente aver luogo attraverso: - la frode fiscale, per mezzo della quale la provvista illecita di denaro verrebbe a determinarsi previo l'occultamento di ricavi e la conseguente dichiarazione di un reddito imponibile inferiore a quello realmente dovuto; - l'acquisizione di forniture di beni consapevolmente non a norma, dalla quale deriverebbe un risparmio in termini di costi e quindi un accrescimento della disponibilità monetaria, configurando fattispecie di reato quali la truffa di cui all'art.640 c.p.; - l'attuazione di pratiche illecite riconducibili alla specie della malversazione in danno dello Stato (316-bis c.p.), che avrebbero ad oggetto i contributi erogati a favore di SIA; - l'assegnazione di appalti e concessioni da parte di SIA a favore di aziende terze, conseguente all'indebita corresponsione di una contropartita da parte delle aziende beneficiarie, che darebbe luogo ad una condotta riconducibile alla specie della Corruzione tra privati (art.2635 c.c.)⁴. Processi operativi strumentali alla consumazione dei reati presupposti. La consumazione dei reati presupposti indicati, presuppone l'ingerenza dal parte del reo(e/o di altri soggetti eventualmente coinvolti a titolo di concorso nella realizzazione degli stessi) in predeterminati processi aziendali. Si tratta, nello specifico, di processi strumentali alla consumazione degli illeciti, in quanto la realizzazione, tanto del reato presupposto, quanto della successiva condotta di autoriciclaggio, non può prescindere dall'attuazione di artifici o raggiri di varia natura, nell'ambito degli stessi, sia allo scopo di concretare l'intento criminoso, sia al fine di garantire il mascheramento di tale pratiche criminose. Sulla scorta delle succitate ipotesi di illecito, assunte quali presumibili reati presupposti, si ritengono processi critici, in quanto strumentali alla consumazione degli anzidetti: ➤ il processo di selezione/accreditamento dei fornitori di materie prime e beni; ➤ la redazione del bilancio semestrale e consuntivo; ➤ la redazione dei bilanci di verifica e registrazioni contabili connesse; la gestione dei rapporti con intermediari. Processi operativi preordinati alla reimmersione dei proventi illeciti. Nel paragrafo in esame si procede a mappare i processi aziendali a mezzo dei quali verrebbe a concretarsi

⁴ L'elenco dei reati presupposti fornito, pur essendo meramente esemplificativo, agevola la perimetrazione dei processi aziendali strumentali alla consumazione degli stessi.

il reimpiego di proventi illeciti ottenuti dalla consumazione dei reati presupposto, e come tali ascrivibili nel novero dei processi critici (cioè a rischio).

Nel contesto operativo di SIA, assumerebbero tale funzione le seguenti attività:

- **acquisto di beni e servizi a favore dell'ente;**
- **investimenti di varia natura a favore dell'ente;**
- **attività di sponsorizzazione e pubblicità;**
- **gestione dei rapporti con intermediari finanziari e movimentazione dei rapporti in essere su conti intestati all'ente.**⁵

Ruoli e responsabilità interne

Per quanto attiene all'individuazione dei ruoli interni posti da SIA a presidio dei processi sopra indicati, è utile rilevare come la fattispecie di *autoriciclaggio* tipizzata dal legislatore, "assorbendo" le condotte illecite sanzionate dalle altre ipotesi criminose rubricate all'art.25 octies, d.lgs. n.231/2001, permetta di identificare gli stessi, nei medesimi ruoli richiamati per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, ai quali, pertanto, si fa rinvio.

Delitti informatici e trattamento illecito dei dati

(art.24 bis, dl.gs. n.231/2001)

Le presenti ipotesi di reato appaiono oggettivamente configurabili nell'ambito delle seguenti operazioni aziendali:

- **creazione, gestione e diffusione di documenti informatici;**
- **accesso e gestione di sistemi informatici o telematici protetti da misure di sicurezza;**
- **installazione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.**

Ruoli e responsabilità interne

Per quanto premesso nella parte generale e tenuto conto della specificità della normativa di riferimento, i ruoli che nel loro complesso concorrono a realizzare condizioni di prevenzione dei reati ed identificazione dei rischi, oltre all'Organismo di Vigilanza sono i seguenti:

- **il Responsabile del trattamento dati ai sensi del d.lgs. 196/03;**
- **gli organi, le funzioni e le strutture appartenenti a Valore Ambiente deputate alla gestione dei sistemi IT in uso presso l'ente;**
- **chiunque svolga le proprie mansioni presso SIA avvalendosi dei sistemi IT di proprietà dell'ente;**

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria,

(art.25 novies c.p.)

L'ambito in cui può essere commesso il reato è circoscritto **alle dichiarazioni rese alla autorità giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale, da dipendenti, dirigenti e amministratori di SIA** nonché, (in ordine all'ingerenza esercitata sull'operatività della stessa nei tempi e modi indicati dal contratto di servizio vigen-

⁵ A rigore, il rischio associabile alle attività di reimpiego sopra indicate, sarebbe insito nei rispettivi processi di monitoraggio dei flussi in entrata ed in uscita, dalle stesse generati. In particolare, e fatta eccezione per l'ultimo processo in menzione, il rischio è materialmente qualificabile come la concreta possibilità che il reo agisca allo scopo di mascherare eventuali disallineamenti o anomalie nei flussi generati da tali attività, rispetto all'andamento tendenziale degli stessi. Diversamente, per quanto attiene la gestione dei rapporti con intermediari finanziari, il rischio deriverebbe dalla possibilità di colludere con controparti del sistema finanziario che operano illegalmente, allo scopo di agevolare il reinvestimento delle risorse illecitamente generate.

te) da **parte del personale della società Valore Ambiente.**

Ruoli e responsabilità interne

L'eccezionalità della condotta sanzionata dal reato in oggetto, non permette una puntuale rappresentazione dei ruoli interni all'ente, posti a presidio del rischio di consumazione dello stesso. Tuttavia, essendo espressamente richiamata dal testo della norma, "l'offerta o promessa di denaro o di altra utilità" a titolo di corruzione, assumono un ruolo di contrasto alla surrettizia formazione della provvista illecita i seguenti ruoli:

- a) *I ruoli, le funzioni e le strutture appartenenti a Valore Ambiente*, deputate alla gestione e controllo delle seguenti aree sensibili in SIA: i) amministrazione, finanza e controllo; ii) gestione delle assunzioni;
- b) *i singoli Amministratori*, in relazione a loro potere di spendita, nonché *i soggetti da essi delegati* all'esercizio dello stesso;

Impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare, art.25 duodecies, d.lgs. n.231/2001.

(Art.25 duodecies, d.lgs. n.231/2001)

L'ambito in cui può essere commesso il reato è individuato dalla norma stessa e corrisponde al

- c) ***procedimento di assunzione dei dipendenti SIA.***

Ruoli e responsabilità interne

Per quanto premesso nella parte generale e tenuto conto della specificità della normativa di riferimento, i ruoli che nel loro complesso concorrono a realizzare condizioni di prevenzione dei reati ed identificazione dei rischi, oltre all'Organismo di Vigilanza sono i seguenti:

- d) *I ruoli, le funzioni e le strutture appartenenti a Valore Ambiente*, deputate alla gestione e controllo del procedimento di gestione delle assunzioni.

PARTE B) Individuazione dei protocolli di cui all'art.6, comma 2, lett.b), implementati dall'azienda

La presente sezione del MOG231 individua i protocolli di cui all'art.6, comma 2, lett.b), adottati da SIA per il corretto e lecito svolgimento dei processi operativi individuati quali aree a rischio reato .

Nella prima parte della sezione vengono qualificati i protocolli che apportano un contributo "trasversale" ai fini della prevenzione delle diverse fattispecie di reato. Successivamente , si provvede all'individuazione dei protocolli, in uso presso SIA, utili a prevenire le condotte sanzionate dai reati presupposto cui l'ente risulta esposta, e che pertanto assumono un'efficacia "specificata" .

B.1 Protocolli ad efficacia trasversale

I protocolli che nel presente paragrafo si provvede a richiamare, rappresentano nel loro insieme un efficace strumento di prevenzione nei confronti di comportamenti, che se pur necessariamente non sanzionabili ai termini di legge, risultano disallineati rispetto alle prassi ed ai principi di correttezza e liceità, che regolano l'esercizio dell'attività d'impresa. Essi pertanto forniscono un contributo preventivo, trasversale rispetto ai diversi processi interessati dal rischio reato, e risultano, conseguentemente, condivisi da gran parte di quelli precedentemente richiamati nella Parte A, § 2.

I. Protocolli per l'esercizio dei poteri interni, attribuiti per l'attuazione, la gestione ed il controllo dei processi operativi di SIA.

SIA, allo scopo di garantire la dovuta trasparenza e tracciabilità dei poteri decisionali ed attuativi, nonché al fine di limitare le situazioni di eccessiva discrezionalità nell'esercizio degli stessi, si avvale di diverse soluzioni organizzative.

Rientrano in tale novero:

- a) la puntuale ripartizione dei poteri e delle responsabilità attribuiti ai diversi ruoli e funzioni individuate nell'organigramma aziendale;
- b) la predisposizione di procedure interne per produzione ed archiviazione di evidenze documentali, generate a fronte dell'attività operativa di SIA,;
- c) la predisposizione di procedure interne per la selezione ed accreditamento fornitori di beni e servizi necessari a supportare l'operatività di SIA;
- d) la stesura di regolamenti interni atti a disciplinare l'attività degli organi di gestione e controllo della società;
- e) la predisposizione di un codice etico disciplinante, tra l'altro, le pratiche ed i principi cui tutto il personale di SIA deve conformarsi, per garantire la liceità e correttezza dei processi nei quali si sostanzia l'attività istituzionale dell'ente;
- f) la presenza di una *contrapposizione dei ruoli e poteri* secondo il paradigma, *potere decisionale- potere autorizzativo*, con precipuo riferimento ai processi di spendita di risorse proprie dell'ente, e di approvvigionamento di beni e servizi;
- g) la predisposizione di una procedura per la stesura della bozza di bilancio;
- h) la predisposizione di un sistema disciplinare atto a sanzionare il comportamento dei dipendenti,

la cui specifica efficacia quali strumenti di prevenzione del rischio reato, verrà con maggiore puntualità riferita nel § 2, Parte B, dedicato ai Protocolli specifici

II. Delega di funzioni.

La delega di funzioni e poteri in capo a figure diverse dai titolari degli stessi, ancorché atto legittimo, richiede per la sua lecita e corretta determinazione, il rispetto di alcuni principi imprescindibili. Più specificatamente, le modalità di conferimento della delega di funzioni devono consentire: al soggetto *delegato* di assolvere le attribuzioni conferite con la dovuta discrezionalità e cura, ed al contempo, al *delegante*, di esercitare i propri doveri di vigilanza sulle mansioni delegate.

A tale scopo SIA, fa propri i precetti riferiti dall'art.16, d.lgs.81/2008 in materia di esercizio della delega di funzioni, vincolando la facoltà di delega nell'ambito della propria operatività, ai canoni indicati dalla norma in oggetto.

➤ *Protocollo di attuazione.*

La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

- a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
- b) che il delegato possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

La delega deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità, nei confronti di tutti quei soggetti, compresi terzi esterni all'azienda, che interagiscono a vario titolo con il soggetto delegato.

La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

III. Estensione dei poteri delegati

(ex art. 6 comma 2, D. Lgs. 231/01, e Governance organizzativa)

L'art. 6 comma 2 del D. Lgs. 231/01 stabilisce che nella progettazione dei modelli di organizzazione e gestione (MOG) occorre (tra l'altro) tener conto, dell'assetto organizzativo e operativo (Governance organizzativa) dell'ente, quale ossatura della strutturale decisionale ed amministrativa.

Ben inteso come tale principio risulti pienamente riscontrabile in SIA, l'attuale sistema di Governance interno all'ente risulta connotato da particolare linearità, intesa in riferimento tanto al sistema di deleghe, quanto alla ripartizione e segregazione dei poteri.

L'ente opera in qualità di s.r.l., a partecipazione interamente pubblica, per mezzo del sistema di amministrazione e controllo, qualificato dal c.c. come tradizionale.

Attualmente l'attività di gestione è deputata al Cda retto da un Presidente, al quale si contrappone l'istituzione del Collegio Sindacale coadiuvato, dal soggetto deputato alla revisione legale dei conti.

L'assemblea unica è anch'essa coordinata da un Presidente.

L'attuale sistema amministrativo e di controllo, ancorché esaustivo rispetto alle esigenze di coordinamento e vigilanza rese necessarie per il lecito ed efficiente svolgimento della propria attività di core, risulta inoltre supportato dal contributo fornito nei modi e nei termini stabiliti dal contratto di servizio in essere tra SIA e la società Valore Ambiente, da parte di quest'ultima. Tale soluzione, attuata per facilitare il monitoraggio

del ramo di azienda affidato a SIA, consente alla stessa la possibilità di avvalersi di strutture, personale e soluzioni procedurali/organizzative proprie di una realtà aziendale ben più complessa ed articolata.

Per quanto afferisce l'attuale statuto di SIA, particolare interesse deriva dalla soluzione operativa indicata all'art.13 (Controllo dei soci). Come verrà nel prosieguo riferito, il triplice livello di controllo concesso ai soci, e puntualmente formalizzato nella disposizione in oggetto, rappresenta un efficace strumento per la prevenzione di tutti quei reati idonei a riverberare un danno nei confronti della compagine societaria.

In conclusione si ritiene che il sistema di Governance in atto, sia idoneo a *“programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire”* ai sensi dell'art. 6 co. 2 lettera b del Decreto.

IV. Attività delegata alla società Valore Ambiente

Attualmente SIA ha sottoscritto con Valore Ambiente srl un contratto di servizio per l'erogazione di servizi tecnico-amministrativi a supporto della Società. Detto contratto regola operazioni e attività afferenti l'attività di gestione quali:

- attività di consiglio di amministrazione;
- attività di affari generali e legali;
- attività di amministrazione, finanza e controllo;
- attività di approvvigionamenti e appalti;
- attività di personale e organizzazione;
- attività di direzione tecnica, progettazione ordinaria;
- attività di sistemi informativi;
- attività di manutenzione automezzi;

VALORE AMBIENTE S.R.L. si assume la responsabilità in ordine all'attività dalla stessa direttamente posta in essere nei confronti di S.I.A. S.r.l. qualora a quest'ultima derivino danni dovuti a dolo o colpa grave

La soluzione organizzativa in oggetto, a parità di condizioni, rappresenta un presidio di assoluta rilevanza ai fini della prevenzione di comportamenti decettivi e surrettizi all'interno di SIA, in quanto consente a quest'ultima di avvalersi di strumenti, uffici, e professionalità specifiche, imprescindibili per il lecito e corretto svolgimento della propria attività istituzionale.

Inoltre, ed allo scopo di garantire un monitoraggio costante sulle attività delegate, SIA acquisisce tutta la documentazione necessaria a verificare l'effettivo espletamento degli obblighi previsti dai diversi indici normativi disciplinanti i vari processi gestiti da Valore Ambiente.

Detto controllo, è affidato ai componenti dell'Odv, i quali provvedono ad informare tempestivamente Cda ed il Collegio sindacale, per le eventuali anomalie/non conformità riscontrate durante l'attività di verifica delle evidenze documentali prodotte a fronte dello svolgimento di processi operativi. Lo stesso Collegio predispone un apposito verbale nel quale riporta gli esiti del controllo in oggetto, provvedendo altresì alla tenuta ed all'archiviazione di tali evidenze.

Per un'analisi più approfondita circa le modalità attuative del controllo sul soggetto delegato, si rinvia la §8 dell'Allegato E (Regolamento dell'Organismo di Vigilanza)

B.2 Protocolli specifici

Nella presente sezione verranno ad evidenza le soluzioni adottate da SIA per garantire il lecito e corretto svolgimento dei processi qualificati, ai fini del presente documento, quali aree esposte al rischio reato. In considerazione all'efficacia polivalente da questi assunta, rispetto alla prevenzione di pratiche illecite di diversa natura, l'individuazione di detti protocolli viene di seguito proposta riferendo gli stessi alle singole fattispecie di reato.

Protocolli utili alla prevenzione dei Reati contro la p.a.

(art.24 e 25, d.lgs n.231/2001)

Premesso che, la consumazione delle fattispecie rubricate agli art.li 24 e 25 del d.lgs. n.231/2007 produce, primariamente l'ingresso e l'uscita di risorse monetarie, si assumono quali presidi utili a monitorare tali movimentazioni i seguenti protocolli:

- **l'attività di gestione e monitoraggio affidata alla società Valore Ambiente**, con particolare riferimento ai seguenti ambiti attuativi: i) pagamenti incassi; ii) rapporti con banche e gestione finanziaria; iii) controllo su rapporti debiti/crediti intercompany e conseguenti liquidazioni; iv) controllo periodico su budget, bilanci di verifica e registrazioni contabili connesse; v) approvvigionamenti e appalti;
- **l'attività di gestione e monitoraggio affidata al soggetto deputato alla revisione legale del bilancio**;
- **il vigente Regolamento contabilità e finanza**, con particolare riferimento a quanto statuito all'art.4, prevede la predisposizione da parte di Valore Ambiente, nell'ambito del Contratto di Servizio in essere, del budget annuale sulla base delle linee di indirizzo di SIA, delle informazioni sull'andamento dei costi al momento disponibili, delle ipotesi di produzione di rifiuti attese e delle componenti economico-finanziarie. L'approvazione del budget e del piano annuale degli investimenti compete all'Organo Amministrativo sulla base delle linee di indirizzo. ;
- **l'implementazione di un Sistema di controllo di gestione (SCG)** che costituisce il sistema strutturato e integrato di informazioni e processi utilizzato dal management a supporto dell'attività di pianificazione, gestione e controllo e costituisce parte integrante del sistema amministrativo contabile di cui all'art. 2381 c.c.. Ad esso è primariamente affidata l'attuazione delle rilevazioni di rito in conformità alle leggi in vigore nonché il controllo e il rispetto dei limiti dei poteri conferiti e la conformità delle operazioni ai contratti e agli accordi in essere. Inoltre l'attuale struttura del SCG prevede: i) un'adeguata formalizzazione delle procedure adottate e del reporting interno; ii) la definizione delle dimensioni di analisi e di reporting coerente con l'articolazione delle attività e con le connesse responsabilità interne; iii) una adeguata frequenza e tempestività delle rilevazioni; iv) la definizione formale dei destinatari e degli altri eventuali utilizzatori del reporting, l'integrazione con i sistemi contabili e con i sistemi informativi aziendali.

Per quanto attiene alle ipotesi di corruzione passiva⁶, circostanza nella quale i dipendenti di SIA assumendo la qualifica di impiegati di pubblico servizio rappresentano i soggetti corrotti, ad assumere rilievo, oltre ai succitati protocolli utili al monitoraggio dei flussi di cassa, sono i precetti individuati dal codice etico con particolare riferimento ai precetti e principi che disciplinano la condotta dei dipendenti SIA nei confronti di attori esterni ed interni all'ente

Assumono, inoltre, validità ed efficacia trasversale rispetto alla contemplate ipotesi criminose,

- **il vigente Regolamento spese in economia lavori, forniture e servizi in economia e nei settori speciali di importo inferiore alle soglie comunitarie**, con particolare riferimento a quanto statuito:

⁶ La *corruzione passiva* identifica la circostanza per cui un soggetto si rende colpevole per aver accettato indebitamente il danaro o altra utilità, contropartita, per aver asservito il proprio ruolo e quindi l'esercizio dei propri conferitigli, al volere di altri soggetti. All'opposto l'ipotesi di *corruzione attiva*, individua l'eventualità in cui il colpevole è rappresentato dal corruttore, e qualifica come atto corruttivo la dazione/promessa di denaro o altra utilità indebita. Sia per l'ipotesi di corruzione attiva che passiva, il reato è il medesimo; a mutare è l'oggetto della condotta illecita ed il soggetto colpevole: per la corruzione passiva, l'agire criminoso è rappresentato dall'asservimento del proprio ufficio al volere di terzi; nell'eventualità di corruzione attiva, *a contrariis*, la pratica illecita si sostanzia nella dazione/promessa di denaro o altra utilità per favorire i propri intenti criminosi

- a) la generale estensione della disciplina in esso contenuta alla totalità dei beni e servizi utili allo svolgimento della propria attività istituzionale,
- b) l'individuazione di un *Responsabile del procedimento* (RUP), figura deputata alla gestione del processo di approvvigionamento. Più puntualmente nell'ambito di tale attività sono ad esso demandate la fase di selezione, la verifica dell'efficacia dell'aggiudicazione e l'avvenuto perfezionamento del contratto, la responsabilità per la corretta esecuzione delle prestazioni, la loro contabilizzazione, in conferimento della spesa entro il limite autorizzato. Peraltro i documenti di gara (in particolare il Capitolato Speciale di Appalto), le risultanze della gara, l'aggiudicazione provvisoria sono approvate con apposito provvedimento del Soggetto competente.
- l'art.7, con puntuale riferimento:
 - a) al comma 3, il quale statuisce per le commesse di beni e servizi di importo pari o inferiore a euro 3000,00, l'impegno da parte di SIA a verificare l'idoneità morale, del fornitore, in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi; ad applicare, sempre nella fase di selezione della controparte, criteri di economicità ed efficienza nonché, ove possibile, il criterio della rotazione periodica;
 - b) al comma 5, il quale ammette la facoltà di provvedere ad un affidamento diretto per le commesse di importo non superiore a euro 40000,00, solo se adeguatamente motivato da parte del RUP;
 - c) al comma 7, il quale ammette la facoltà di rivolgersi ad un solo operatore economico, senza previa pubblicazione di un bando di gara, solo qualora tale scelta sia preventivamente ed espressamente motivata in apposita Relazione dal RUP;
- l'art.8, con puntuale riferimento al comma 5, norma che impone di accertare l'idoneità tecnico-professionale dei fornitori a prescindere dall'importo della commessa e dalla natura della stessa
- l'art.10, disciplinante l'esame e la valutazione delle offerte dei fornitori di beni e servizi, nella sua interezza e con particolare al comma 5, norma che prevede la puntuale formalizzazione in apposito verbale, a cura del RUP, del processo di selezione e aggiudicazione delle commesse di importo superiore a euro 40000,00;

- il vigente *Regolamento Assunzioni*, che statuisce i criteri e le modalità per il reclutamento del personale interno SIA, con particolare riferimento a quanto previsto:

- a) dall'art.2, norma che subordina l'assunzione di nuovi dipendenti all'adeguata pubblicità della selezione, alla previsione di modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ed al rispetto del principio delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
- b) dall'art.5, norma che prevede il preventivo accertamento della professionalità richiesta nei confronti dei candidati e l'individuazione di una rosa di cinque dipendenti, soluzione, questa, idealmente preordinata ad evitare l'eccessiva discrezionalità dei soggetti preposti alla gestione del processo di assunzione dei dipendenti SIA;

In fine, a scopo del tutto cautelativo, onde prevenire le situazioni a rischio che possono insorgere già dall'istaurarsi di un rapporto a mero carattere interlocutorio, SIA adotta i seguenti principi:

- a) a chiunque (consiglieri, dipendenti, consulenti e terzi) intrattiene rapporti negoziali rilevanti per conto dell'ente deve essere formalmente conferito potere conforme dal CdA;
- b) i contratti con consulenti delegati ad intrattenere rapporti per conto della società con la p.a. devono essere definiti, ove possibile, per iscritto e i compensi devono trovare adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- c) di tutti i rapporti rilevanti intrattenuti con le p.a. si dovrà conservare adeguato supporto documentale a disposizione dell'OdV.

Protocolli utili alla prevenzione dei Reati societari

(art.25 ter, d.lgs. n.231/2001)

Considerate le norme di legge di riferimento, le previsioni dello Statuto Sociale, i processi/attività nell'ambito dei quali potrebbero consumarsi i reati in oggetto, i presidi interni a prevenzione dei reati sono i seguenti:

➤ Funzioni ed organi interni all'ente

- a) Il Consiglio d'amministrazione collegialmente e tutti i suoi componenti individualmente;
- b) l'Assemblea unica;
- c) il Collegio sindacale collegialmente e tutti i suoi componenti individualmente;
- d) il soggetto designato alla revisione legale dei conti;
- e) il personale preposto dalla società Valore Ambiente in ordine al contributo da questo fornito per l'attività di supporto al Cda di SIA;

➤ Codice etico;

➤ Regolamento dell'organo amministrativo;

➤ Processo di bilancio.

I. Funzioni ed organi interni all'ente.

Consiglio d'Amministrazione

Il rischio di perpetrazione dei reati societari e specificamente dei reati degli amministratori in danno dei soci, è tanto più elevato quanto più è frammentata la partecipazione azionaria e quanto più i soci hanno scarsa conoscenza dell'impresa, del business e delle sue attività.

Il consiglio di amministrazione svolge un ruolo di assoluta centralità nella gestione/ prevenzione del rischio reato, così come qualificato dalla presente sezione. In linea con quanto indicato ai sensi dell'art.2381 comma 3 c.c. esso è il primo responsabile per gli illeciti imputabili alla carenza dei prerequisiti strutturali ed organizzativi dell'ente, più precisamente qualificabili come l'inadeguatezza dell'assetto organizzativo/amministrativo/contabile e, l'inappropriatezza delle scelte strategiche e gestionali. Ai suoi componenti inoltre è riservato in via esclusiva, l'esercizio del potere di spendita.

Assemblea unica.

Alle attribuzioni conferite dalla disciplina codicistica lo statuto ha affiancato ulteriori compiti in seno all'organo assembleare.

Assunto che l'assemblea è l'organo istituzionalmente preposto alla " formazione della volontà della società nelle materie riservate alla sua competenza dalla legge e dallo statuto", è in dubbio come tale ruolo contribuisca al generale sistema di contromisure approntate per prevenire la consumazione delle fattispecie criminose contemplate ex art.25-ter del D.lgs. n.231/2001; in particolare essa assume una posizione di garanzia nei confronti nella compagine societaria assicurando, nei limiti dei diritti amministrativi riconosciuti, la sua legittima partecipazione all'attività sociale.

Presidente dell'Assemblea

Il ruolo di Presidente dell'assemblea risulta un presidio insopprimibile per garantire liceità e legittimità alla costituzione e formazione della volontà sociale.

Collegio Sindacale

Gli art.2403 e 2404 c.c. non lasciano perplessità in ordine al ruolo che il collegio riveste nell'attività di prevenzione/gestione del rischio associabile alla perpetrazione dei reati societari contemplati nella presente sezione.: ad esso sono infatti riconducibili

- i. doveri di "compliance";
- ii. attività di vigilanza mirate a verificare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo/contabile amministrativo dell'ente;
- iii. obblighi ispettivi e di controllo per tutti fatti censurabili cui viene a conoscenza nell' esercizio delle proprie funzioni.

Sulla scorta di tale attribuzioni il Collegio sarà ritenuto responsabile per tutti i reati, tra quelli contemplati nella presente sezione, la cui consumazione è stata resa possibile, o comunque ne è risultata agevolata, dal parziale o negligente svolgimento delle proprie funzioni di vigilanza.

Revisore legale dei conti

Il soggetto deputato alla revisione legale dei conti provvede al controllo contabile del bilancio con l'intento di garantire un'informazione più completa ed attendibile circa la situazione economica, patrimoniale e finanziaria. La specificità di tale incarico implica una responsabilità diretta per tutte le falsità ed omissioni perpetrate nell'ambito delle scritture contabili ricomprese nell'informativa di bilancio e non attestate nell'apposita relazione ancorché riscontrate o riscontrabili usando la normale diligenza, durante l'espletamento delle proprie attribuzioni da parte del revisore.

Personale preposto dalla società Valore Ambiente

L'affidamento di rilevanti processi afferenti l'attività amministrativa, con particolare riferimento all'ingerenza esercitata sull'organizzazione e tenuta della contabilità interna di SIA da parte di Valore Ambiente, corrispondono all'esercizio di un controllo di primo e secondo livello diretto a valutarne l'efficienza e la liceità.

II. Codice etico

Tale documento assume efficacia trasversale e preventiva, rispetto a tutte quelle condotte disallineate ai principi di correttezza, buona fede e liceità. In tale senso assumono precipuo rilievo le prescrizioni inerenti i comportamenti che i dipendenti SIA sono tenuti ad osservare nei rapporti con controparti interne all'ente (altri soci, organi sociali) e esterne (collaboratori esterni, Authority, media)

III. Regolamento dell'Organo Amministrativo

L'attività ed il funzionamento del Consiglio di amministrazione sono disciplinati da un Regolamento interno. All'interno di tale documento vengono qualificate le attribuzioni spettanti al Cda, collegialmente, nonché quelle proprie dell'Amministratore unico.

Ai fini del presente documento, il Regolamento in oggetto assume rilevanza quale presidio utile ad avversare il rischio di consumazione dei reati in disamina, in quanto qualifica puntualmente l'attività cui l'Organo ed i suoi componenti sono preposti, determinando una responsabilità diretta nei confronti degli stessi per inerzia, omissione o negligente espletamento della propria funzione e, al contempo, in quanto limita in maniera sostanziale il concretarsi di comportamenti discrezionali e eventuali indebite ingerenze.

Altresì risultano utili al medesimo fine, alcune soluzioni organizzative e procedurali richiamate dal Regolamento stesso, quali

- l'obbligo di validazione da parte dell'ufficio Amministrazione, Finanza e Controllo, per la verifica della loro sostenibilità e la indicazione delle modalità di finanziamento per gli investimenti di importo superiore a euro 100.000, promossi dal Cda (art.3);
- la scelta di rimettere all'approvazione collegiale del Cda l'acquisto di beni e servizi e l'affidamento di opere fuori budget (art.2).

IV. Processo di bilancio

Nella best practice dei Modelli 231/01 il reato di false comunicazioni sociali (art.2621-2622 c.c.) è convenzionalmente considerato ad alto rischio, pertanto benché nell'ambito di SIA non esistano precedenti in materia e lo stesso bilancio sia oggetto di revisione contabile, si è ritenuto necessario adottare i seguenti protocolli.

Sistema di deleghe e poteri in materia amministrativo contabile

E' compito del Collegio sindacale vigilare che i poteri delegati dal Consiglio d'amministrazione configurino in materia amministrativo contabile un quadro esaustivo in merito alle aree di competenza attribuite, congruente con l'organizzazione e con l'attività aziendale e che esse siano osservate.

E' necessario pertanto che:

- a) il sistema di archiviazione implementato consenta la verificabilità di tutte le scritture contabili con accesso alla documentazione originale che le ha generate.
- b) Il Responsabile amministrativo disponga del quadro generale del potere decisionale rilevante in termini contabili – amministrativi attribuiti in ambito aziendale
- c) I sistemi informativi in uso consentano ai responsabili della contabilità aziendale lo scambio ed il recepimento dei flussi di informazioni necessari al corretto svolgimento delle loro mansioni .

Applicazione del principio di corresponsabilità

La veridicità, correttezza e completezza delle informazioni sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria configura attribuzione di responsabilità oltre che nei confronti degli organi delegati e di controllo, nei confronti di qualunque soggetto che generi rilevazioni contabili o sia in possesso di informazioni necessarie alla completa e corretta rappresentazione del bilancio, quali, a titolo di esempio:

- il Responsabile *dei sistemi informativi* per quanto attiene la correttezza dei processi e delle elaborazioni informatiche e l'integrità dei dati
- le Direzioni e le funzioni direttamente coinvolte nelle registrazioni contabili per quanto attiene la completezza e correttezza delle operazioni di competenza
- le Direzioni e funzioni comunque in possesso di informazioni necessarie alla completa e corretta rappresentazione del bilancio

Ne consegue un obbligo generale di riferire tempestivamente e periodicamente al Responsabile amministrativo ogni notizia necessaria alla corretta rappresentazione di bilancio ovvero, ogni notizia relativa a distorsioni informative od omissioni contenute nello stesso.

Chiusure contabili

Compete all' Ufficio Amministrazione l'obbligo di predisporre annualmente, tramite una circolare approvata dal Cda, i calendari di chiusura dei processi contabili di ciascuna funzione (magazzino, personale, commerciale, ecc.) e le relative modalità, nonché le procedure e la tempistica da adottarsi per l'elaborazione delle informazioni contabili e delle altre informazioni integrative necessarie all'elaborazione di bilancio civilistico.

Particolare enfasi deve inoltre essere posta nell'individuazione dei soggetti interni o esterni a SIA che a vario e legittimo titolo detengono informazioni sensibili necessarie a una corretta redazione del bilancio quali, a titolo esemplificativo:

- soggetti interni ed esterni, professionisti, consulenti e terzi in genere che detengono informazioni rilevanti per lo stanziamento a fondi di rischio quali cause legali in corso, rischi di credito, avvio di procedure concorsuali nei confronti della clientela, accertamenti fiscali ecc.
- soggetti interni ed esterni, professionisti, consulenti e terzi in genere che detengono informazioni rilevanti per la contabilizzazione di eventi individuali significativi quali, acquisti o vendite immobiliari, esiti di cause legali o accertamenti fiscali, esiti di procedure concorsuali riguardanti la clientela, rimborsi assicurativi, ecc.
- direzioni/funzioni che detengono informazioni extracontabili significative quali giacenze di magazzino, impegni e garanzie nei confronti di terzi o delle società controllate, ecc.
- direzioni/funzioni che attuano processi di stima di poste contabili significative
- direzioni/funzioni che detengono informazioni relative ad eventi successivi alla chiusura del bilancio e che possono influenzare la veridicità e completezza del bilancio
- banche, intermediari finanziari e consulenti incaricati di svolgere operazioni a termine o comunque ancora aperte alla data di bilancio

E' fatto obbligo a tutti i destinatari della circolare, di allegare alle informazioni e alla documentazione ritenuta di pertinenza una attestazione in merito alla veridicità e completezza di quanto rappresentato.

Conformità al quadro normativo di riferimento

Il quadro normativo di riferimento per la redazione del bilancio è costituito dalle norme dettate dal codice civile, dai principi contabili elaborati dalla professione e dalle norme in materia fiscale.

Compete al Responsabile amministrativo identificare per tempo e rappresentare eventuali incertezze o carenze di riferimento in merito alla predisposizione della bozza di bilancio e se del caso discuterne preventivamente con il Collegio Sindacale e con la società di revisione.

Regolarità del processo formale di redazione e approvazione del bilancio

La verifica della regolarità del processo di redazione e approvazione del bilancio e della sua tempistica nei termini legali o statutari di riferimento compete al Collegio sindacale.

➤ *Revisione del bilancio*

La revisione del bilancio è affidata in conformità alle disposizioni codicistiche, nonché a quelle sancite da specifiche normative disciplinanti l'esercizio d'impresa in forma di S.R.L.. Ai fini della revisione del bilancio, il soggetto preposto attua periodicamente il *risk assessment* del sistema di controllo interno in conformità ai principi di revisione di riferimento e relaziona al responsabile amministrativo sugli esiti.

Protocolli utili alla prevenzione dei reati di Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio.

(Art. 25 octies, d.lgs. n. 231/2001)

Le ipotesi criminose rubricate all'art. 25 octies, d.lgs. n. 231/2001, disegnano un percorso dell'agire illecito di natura trifasica, riassumibile come segue:

- Fase 1: ingresso e determinazione della provvista illecita
- Fase 2: attuazione di pratiche idonee a mascherare la reale origine delle provviste ottenute illecitamente
- Fase 3: reinvestimento nell'attività d'impresa delle provviste ottenute illecitamente

Ciò assunto, l'ingresso e la conseguente spendita di risorse monetarie, destinate a sostenere il fabbisogno legato all'operatività di SIA, inevitabilmente lascia la propria impronta sotto forma di evidenze documentali o di altra natura, prodotte allo scopo di tracciare le anzidette movimentazioni, e quindi di assicurare il corretto svolgimento del pertinente controllo di gestione.

Quanto riferito, parimenti, può assumersi allorché le risorse in questione abbiano origine illecita. In tal caso, chi ha agito per garantire all'ente tale indebita provvista, avrà interesse al che la stessa venga occultata o, quantomeno, che ne sia dissimulata la reale origine. SIA, fronteggia l'eventualità che abbiano a concretarsi manovre surrettizie preordinate a tale scopo, attraverso una serie di presidi utili al monitoraggio dei flussi in entrata e in uscita (generati dalla propria operatività). In particolare, assumono efficacia in tal senso:

- il vigente *Regolamento spese in economia lavori, forniture e servizi in economia e nei settori speciali di importo inferiore alle soglie comunitarie*, con particolare riferimento alle medesime disposizioni richiamate nel paragrafo dedicato ai Protocolli specifici per i reati contro la p.a., al quale si fa esplicito richiamo, nonché al fine di prevenire i reati in specie, quanto indicato dall'art. 19, norma che disciplina l'alienazione di macchine, attrezzature e materiali, di proprietà dell'ente e individua in tale ambito precisi ruoli e responsabilità.
- il vigente *Regolamento contabilità e finanza*, con particolare riferimento a quanto statuito all'art. 4, norma che prevede la predisposizione sulla base delle linee di indirizzo e delle informazioni sull'andamento dei costi al momento disponibili, delle ipotesi di produzione di rifiuti attese. di un

budget, da parte della società Valore Ambiente, da sottoporre all'Organo Amministrativo per l'approvazione ed il relativo controllo su eventuali scostamenti rispetto allo stesso;

- l'implementazione di un Sistema di controllo di gestione (SCG) che costituisce il sistema strutturato e integrato di informazioni e processi utilizzato dal management a supporto dell'attività di pianificazione, gestione e controllo e costituisce parte integrante del sistema amministrativo contabile di cui all'art. 2381 c.c.. Ad esso è primariamente affidata l'attuazione delle rilevazioni di rito in conformità alle leggi in vigore nonché il controllo e il rispetto dei limiti dei poteri conferiti e la conformità delle operazioni ai contratti e agli accordi in essere. Inoltre l'attuale struttura del SCG prevede:
 - i) un'adeguata formalizzazione delle procedure adottate e del reporting interno; ii) la definizione delle dimensioni di analisi e di reporting coerente con l'articolazione delle attività e con le connesse responsabilità interne; iii) una adeguata frequenza e tempestività delle rilevazioni; iv) la definizione formale dei destinatari e degli altri eventuali utilizzatori del reporting, l'integrazione con i sistemi contabili e con i sistemi informativi aziendali.
- il Cda e i singoli amministratori;
- il Collegio sindacale, allorché pervengano segnalazioni o denunce afferenti episodi di autoriciclaggio o di condotte prodromiche o strumentali alla consumazione dello stesso;
- il soggetto deputato alla revisione legale dei conti, nel caso riscontri anomalie di sorta nell'espletamento delle proprie attribuzioni;
- il sistema di procedure approntato dalla società Valore Ambiente, per l'acquisto di beni e servizi utili all'operatività di SIA, in ragione alla limitazione prodotta alla discrezionalità ed autonomia dell'ente nell'ambito della selezione ed accreditamento fornitori.

Protocolli utili alla prevenzione dei Delitti informatici e trattamento illecito dei dati

(art.24 bis, d.lgs. n.231/2001)

SIA attualmente dispone dei seguenti protocolli quali contromisure idonee a prevenire le fattispecie di reato rubricate ex art.24 bis, d.lgs. n.231/2001:

- *procedure per l'ossequio dei precetti individuati dal Codice della Privacy;*
- *procedure per il corretto e lecito uso dei dispositivi IT da parte del personale interno*

I. Procedure per l'ossequio dei precetti individuati dal Codice della Privacy

La compliance alle disposizioni contenute nel Codice della Privacy sul trattamento di dati personali mediante l'impiego di risorse informatiche rappresenta un valido strumento per impostare gli accorgimenti organizzativi utili alla prevenzione dei reati informatici. La mancanza di adeguate misure di protezione dei sistemi, degli archivi e dei dati potrebbe tradursi infatti, in accesso non autorizzato, in comunicazione e diffusione improprie, alterazione, perdita temporanea o definitiva di informazioni ecc. e creare i presupposti non solo per la violazione alla disciplina sulla privacy (trattamento illecito dei dati), ma anche di reati informatici.

SIA, pertanto, ispirandosi ai principi di necessità, correttezza e segretezza enunciati nel Codice della Privacy, adotta un adeguato sistema di sicurezza basato su:

- regolamentazione dei comportamenti
- formazione obbligatoria
- controllo del personale interno ed esterno

che rappresenta un valido strumento per contrastare i rischi di:

- distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali oggetto del trattamento;
- accesso non autorizzato;
- trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Ciò premesso, qui di seguito si elencano i ruoli, le misure di sicurezza e le regole di comportamento richiamate dalle Linee Guida del Garante della Privacy del 1° marzo 2007 adottate da SIA per assicurare il corretto utilizzo, nel rapporto di lavoro, delle risorse informatiche.

➤ *Responsabile del trattamento dati ai sensi del d.lgs. 196/03*

SIA ha nominato il Responsabile del trattamento dati ai sensi del d. lgs. 196/03, il quale, al fine di assicurare la funzionalità e il corretto impiego da parte degli utenti delle risorse informatiche:

- individua tutte le funzioni potenzialmente collegabili al rischio di reati informatici
- valuta il grado di rischio di commissione dei reati da parte del personale o di soggetti esterni (consulenti, agenti ecc.)
- ne definisce le modalità d'uso nell'organizzazione dell'attività lavorativa;
- adotta idonee misure di sicurezza, di tipo organizzativo e tecnologico per garantire la disponibilità e l'integrità di sistemi informativi e di dati e per prevenire utilizzi indebiti che possono essere fonte di responsabilità;
- monitora il corretto impiego degli strumenti informatici, rispettando ad ogni modo, il divieto di installare "apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori" (art. 4, primo comma, l. n. 300/1970), tra cui sono certamente comprese strumentazioni hardware e software mirate al controllo dell'utente attraverso ad esempio:
 - la lettura e la registrazione sistematica dei messaggi di posta elettronica;
 - la riproduzione ed eventuale memorizzazione sistematica delle pagine web visualizzate dal lavoratore;
 - la lettura e la registrazione dei caratteri inseriti tramite la tastiera o analogo dispositivo;
 - l'analisi occulta di computer portatili affidati in uso;
- denuncia eventuali accessi al sistema informatico aziendale da parte di hackers.
- rende consapevoli i lavoratori delle potenzialità degli strumenti e dei programmi elettronici implementati dall'azienda, attraverso un'attività di formazione obbligatoria che illustra:
 - i rischi che incombono sui dati,
 - le misure disponibili per prevenire eventi dannosi
 - i profili della disciplina sulla privacy più rilevanti in rapporto alle relative attività
 - le responsabilità che ne derivano

e che viene implementata al momento dell'assunzione, in occasione di cambiamenti di mansioni e in relazione all'introduzione di nuovi significativi strumenti, rilevanti rispetto al trattamento dei dati personali.

II. Procedure per il corretto e lecito uso delle risorse informatiche da parte dei dipendenti.

Le Procedure individuate a tale scopo riguardo i seguenti ambiti applicativi:

- Posta elettronica;
- Internet e relativi servizi;
- Uso del Personal Computer.

➤ *Posta elettronica*

Il servizio di posta elettronica è disponibile per ogni dipendente in forma centralizzata e protetta.

In relazione all'impiego della posta elettronica, ciascun lavoratore:

- non può destinare le caselle di posta elettronica aziendale ad un uso privato o per diffondere o archiviare annunci pubblicitari, promozionali e/o programmi pericolosi non inerenti all'attività lavorativa (inclusi a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, virus, codici personali e materiale politico o simile);
- evita la divulgazione degli indirizzi destinati alla ricezione di comunicazioni ufficiali;
- deve cercare di proteggere il proprio computer da virus e altri inconvenienti, evitando di aprire file allegati alle mail, se non attesi, anche se il mittente è conosciuto.

➤ *Internet e relativi servizi*

L'utilizzo di internet deve avvenire nel rispetto della legge, dei principi di etica professionale ed unicamente a fini aziendali, al solo scopo di coadiuvare l'utilizzatore nell'esercizio delle proprie mansioni e non per questioni personali.

L'uso imprudente di alcuni servizi della rete internet, ancorché nell'ambito della normale attività aziendale, può essere fonte di particolari minacce alla sicurezza dei dati e dell'immagine aziendale.

Conformemente alle Linee Guida, SIA adotta le seguenti misure:

- individuazione di categorie di siti considerati correlati o meno con la prestazione lavorativa;
- configurazione di sistemi o utilizzo di filtri che prevengano determinate operazioni, reputate estranee all'attività lavorativa, quali l'upload o l'accesso a determinati siti (inseriti in una sorta di black list) e/o il download di file o software aventi particolari caratteristiche (dimensionali o di tipologia di dato);
- eventuale conservazione nel tempo dei dati strettamente limitata al perseguimento di finalità organizzative, produttive e di sicurezza.

In relazione all'impiego di internet, ogni utente:

- deve evitare lo scaricamento (upload e/o download) di file e/o programmi software, anche gratuiti, se non per esigenze strettamente aziendali e fatti salvi i casi di esplicita autorizzazione della Direzione;
- non può effettuare transazioni finanziarie di ogni genere, ivi comprese le operazioni di remote banking, acquisti online e simili, salvo i casi direttamente autorizzati dalla Direzione competente e con il rispetto delle normali procedure degli acquisti;
- non può partecipare a forum non aziendali, né utilizzare chat-line, bacheche elettroniche anche utilizzando pseudonimi e, più in generale, qualunque utilizzo di servizi Internet, attuali o futuri, non strettamente inerenti all'attività aziendale;
- non può accedere a servizi con finalità ludiche o estranei all'attività per tempi eccessivamente prolungati e comunque durante l'orario di servizio;
- non può manomettere o creare nuovi collegamenti (internet);
- deve evitare di condividere file su internet, in quanto tale operazione significa lasciare una "porta aperta" a virus e a particolari software (spyware, key logger) che inviano, a chi li realizza, informazioni personali a insaputa dell'utente;
- non deve fornire informazioni personali a siti sospetti, verificando sempre la sicurezza del sito, mediante la presenza del prefisso **"Errore. Riferimento a collegamento ipertestuale non valido."** nell'indirizzo web e dell'icona "lucchetto chiuso" nella barra degli strumenti;
- non può visualizzare, archiviare, trasmettere o scaricare materiale fraudolento, pornografico, osceno, diffamatorio, intimidatorio e/o illegale. La società e le sue rappresentanze locali non si assumono alcuna responsabilità a riguardo.

➤ *Uso del Personal Computer*

L'utente è responsabile delle macchine ad esso affidate per quanto riguarda la conservazione, l'efficienza, la regolarità di funzionamento e la pulizia.

Ogni Personal Computer, in qualunque configurazione, viene consegnato all'utente dotato di tutto ciò che necessita per il corretto funzionamento sia per quanto riguarda hardware che software:

Infatti, tutti i computer aziendali sono protetti mediante:

- un software antivirus che:
 - protegge in tempo reale e quotidianamente il computer e i dati letti/scriviti;
 - verifica che tutte le informazioni presenti nei dischi siano libere da virus;
 - aggiorna automaticamente il dizionario dei virus ad ogni collegamento alla Intranet aziendale;
 - gestisce e rende visibile centralmente lo stato dei computer;
 - distribuisce gli aggiornamenti mediante i server di sede;
 - è attivo per qualsiasi file che entra sul computer;
- una o più password di accesso, così come previsto dalle misure minime di sicurezza regolate dal Codice. Le password assegnate:
 - devono essere composte da almeno X caratteri alfanumerici, oppure, nel caso in cui lo strumento elettronico non lo consenta, da un numero di caratteri pari al massimo consentito;
 - non devono contenere riferimenti agevolmente riconducibili all'incaricato e devono essere periodicamente modificate. Il dipendente ha l'obbligo di comunicare al suo diretto superiore gerar-

chico (o al responsabile Privacy o direttamente al Titolare) la password adottata e modificata in busta chiusa, firmata e datata di suo pugno. Questi, in caso di emergenza e/o di assenza del lavoratore, avrà il diritto di accedere al computer del dipendente ed ai suoi contenuti per esigenze di carattere lavorativo, utilizzando la password comunicata.

- sono personali e non devono essere divulgate a terzi ed all'esterno dell'azienda;
- devono essere custodite dall'assegnatario con la massima diligenza;
- dispositivi di filtraggio (firewall): si tratta di dispositivi hardware o software, che filtrano tutti i pacchetti entranti ed uscenti, da e verso una rete o un computer, applicando regole che innalzano il livello di sicurezza della rete e permettendo sia agli utenti interni che a quelli esterni di operare nel massimo della sicurezza.

Con riferimento all'uso di personal computer, al lavoratore è vietato:

- modificare la struttura del disco fisso predisposta dal Servizio I.T.;
- manomettere la struttura logica (driver, schede di memoria ecc) della macchina;
- far utilizzare i PC o darli in uso a terzi (o familiari) che non siano dipendenti della società o da questa specificatamente autorizzati;
- utilizzare software provenienti da fonti irregolari o non regolarmente acquistati;
- divulgare dati, schede o software della Società senza l'autorizzazione del proprio superiore gerarchico;
- collegarsi al sistema informatico celando la propria identità e utilizzando il nome e/o la password di un altro utente;
- installare nella rete aziendale un proprio software che non rientri nello scopo per cui il sistema informatico è stato assegnato all'utente, al fine di evitare il rallentamento o il blocco della rete informatica aziendale.

Protocolli utili alla prevenzione del reato di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

(art.25 novies, d.lgs. n.231/ 2001)

L'intento sotteso all'agire criminoso, stante nella consapevole volontà di dichiarare il falso di fronte all'autorità giudiziaria, permette di rinvenire una funzionalità preventiva rispetto a tali comportamenti decessivi:

- nei confronti dei precetti indicati all'interno del vigente Codice etico,
- nonché per l'oggettiva efficacia deterrente, nel contiguo Sistema disciplinare in essere presso l'ente.

Segnatamente, per quanto afferisce l'eventualità paventata dalla norma, che l'induzione abbia luogo attraverso la promessa di denaro o altra utilità, si rinvia ai protocolli indicati per i reati di corruzione attiva/passiva (Protocolli utili alla prevenzione dei Reati contro la p.a.)

Protocolli utili alla prevenzione del reato di Impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare

(art.25 duodecies)

La responsabilità del reclutamento di personale è in capo al Responsabile del Personale. Lo stesso adotta la *procedura "assunzione del personale"*, disciplinata dal vigente *Regolamento Assunzioni* che, altresì, statuisce ulteriori criteri affinché il reclutamento del personale interno SIA abbia luogo in maniera lecita.

Parte C)

Art. 25 septies del Decreto 231/01:

REATI IN VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

La Sezione attinente ai reati di *omicidio colposo* e di *lesioni personali gravi o gravissime* commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ex D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 Testo unico per la sicurezza (d'ora in poi TUS .)⁷ come modificato dal D. Lgs. 3 agosto 2009 n. 109 è divisa tre Aree:

1. **Disciplina generale**, che richiama le principali fonti normative di riferimento
2. **Articolazione del Servizio di prevenzione**, che identifica le fattispecie criminose, i rischi correlati e i protocolli generali adottati per la prevenzione
3. **Misure generali di tutela previste dal TUS**, che identifica ulteriori misure di monitoraggio adottate o da adottarsi in relazione ai rischi correlati a agenti fisici, sostanze pericolose, agenti biologici e atmosfere esplosive di seguito illustrate

AREA 1. DISCIPLINA GENERALE INERENTE AL MOG 231/01

La norma dispone al **comma 1** che affinché il MOG abbia **efficacia esimente deve adottato ed efficacemente attuato assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici a)** al rispetto degli standard tecnico strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici **b)** alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezioni conseguenti **c)** alle attività di natura organizzativa quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza **d)** all'attività di sorveglianza sanitaria **e)** alle attività di formazione e informazione dei lavoratori **f)** all'attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro e sicurezza da parte dei lavoratori **g)** all'acquisizione di documentazione e certificazione obbligatorie di legge **h)** alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il comma 2 prescrive l'obbligo di adozione di idonei sistemi di registrazione inerenti all'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.

Il comma 3 dispone che Il Modello deve inoltre prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensione dell'organizzazione, un'articolazione delle funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo dei rischi nonché un sistema disciplinare adeguato a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello. Esso deve altresì comprendere un idoneo sistema di controllo sulla sua attuazione e sul mantenimento nel tempo della sua idoneità. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati quando siano scoperte violazioni significative delle norme di prevenzione degli infortuni e dell'igiene, ovvero in occasione di mutamenti dell'organizzazione e nelle attività svolte.

⁷ Per "norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro" si intendono non solo quelle inserite nelle leggi specificatamente antinfortunistiche, ma anche tutte quelle che direttamente o indirettamente perseguono il fine di evitare incidenti sul lavoro o malattie professionali..

Art. 31 Servizio di prevenzione e protezione

La norma stabilisce che gli addetti e i responsabili del servizio devono possedere i requisiti di cui all'art.32, devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda e disporre di mezzi adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del loro incarico.

Art. 32 Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni

Il comma 1 dispone che la capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

Art. 33 Compiti del servizio di prevenzione e protezione

La norma prevede che il servizio provvede all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente.

Nella predisposizione della presente Sezione si è assunto pertanto accedendo a una interpretazione estensiva della norma che quanto disposto alla lettera a) dell'art. 30 costituisca un addendum precauzionale sia **1)** del dettato normativo "tecnico" fondato sui Principi comuni di cui al **Titolo I** (con particolare riferimento al Capo III Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro), al **Titolo II** (Luoghi di lavoro), al **Titolo III** Uso delle attrezzature di lavoro e dei DPI, al Titolo IV (Cantieri temporanei o mobili) ecc. che **2)** della normativa generale del D. Lgs. 231/01.

AREA 2. SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Quanto segue è pertanto integrativa del Sistema di Prevenzione e Protezione adottato da S.I.A. (conformemente al dettato del TU in materia di prevenzione degli incidenti e protezione dai loro possibili effetti) introducendo un ulteriore livello di monitoraggio centrato prevalentemente su aspetti giuridici e documentali.

Questa area, salvo specifica, attiene ai luoghi di lavoro così come definiti all'art. 62 ed è così articolata:

- Parte 1 Fattispecie criminose;** richiama l'art. 25 septies del Decreto 231, le fattispecie criminose e ne descrive la natura
- Parte 2 Gestione della prevenzione: misure generali di tutela e obblighi rilevanti;** richiama **1)** le responsabilità dei diversi soggetti rilevanti individuati dal TU **2)** gli obblighi dei progettisti e dei fabbricanti e degli installatori **3)** gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione e al sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi
- Parte 3 Valutazione dei rischi e Servizio di Prevenzione e Protezione;** richiama alcuni elementi essenziali inerenti **1)** al DVR in atto e agli obblighi del suo aggiornamento **2)** al Servizio di Prevenzione e Protezione **3)** agli obblighi inerenti alla formazione, informazione e addestramento **4)** alla sorveglianza sanitaria **5)** alla gestione delle emergenze **6)** alla consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori **7)** alla documentazione tecnico amministrativa e statistiche infortuni e malattie professionali
- Parte 4 Perimetro dei luoghi di lavoro ex art. 42;** descrive il perimetro dei luoghi di lavoro, le responsabilità connesse alle attività a rischio che si svolgono negli stessi nonché i presidi da attuare nelle diverse ipotesi (luoghi di lavoro propri o di terzi)
- Parte 5 Verifiche dell'Organismo di Vigilanza e collegamento con RSPP;** descrive i doveri dell'OdV e i sistemi di comunicazione con i soggetti coinvolti in materia di sicurezza sul lavoro.

PARTE 1 - FATTISPECIE CRIMINOSE

Le fattispecie criminose sono individuate dall'art. 25 septies del decreto 231: *"In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.*

Le richiamate norme così dispongono:

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Si tratta di reati di natura *colposa* e non solo *dolosa*.

Il *dolo* sussiste quando l'autore del reato agisce con volontà ed è cosciente delle conseguenze della sua azione od omissione; la *colpa* sussiste quando l'autore del reato, pur agendo con volontà, non ha in alcun modo preso coscienza delle conseguenze della sua azione a causa della **sua negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline**.

In merito alla discussa contraddizione tra "reato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente" quale condizione per la responsabilità dell'ente ai sensi del Decreto 231/01, e la natura *colposa* di questi reati, la dottrina e successivamente la giurisprudenza hanno sostenuto che il vantaggio dell'ente nei reati colposi va ricercato non nell'evento del reato bensì nella condotta dell'Ente, individuando nel deficit organizzativo "desumibile" dagli incidenti e sino a prova contraria la causa degli stessi e nel presunto vantaggio economico derivatone ("desumibile" risparmio nella prevenzione), il presupposto della punibilità dell'ente ai sensi del d.lgs. 231/01⁸.

PARTE 2 - GESTIONE DELLA PREVENZIONE: MISURE GENERALI DI TUTELA E OBBLIGHI RILEVANTI

Dato atto che l'Amministratore Delegato, in qualità di datore di lavoro (DL), ha adempiuto ai doveri non delegabili dettati dall'art. 17 del TU:

- 1) ha elaborato, con il supporto del RSPP e del medico competente all'uopo designati, il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) dopo aver considerato i luoghi di lavoro aziendale, le attività svolte, le responsabilità e le pratiche inerenti, attenendosi ai precetti di cui all'art. 15 tra cui: la valutazione dei rischi, la programmazione della prevenzione, l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo, il rispetto dei principi ergonomici, la riduzione dei rischi alla fonte, la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o lo è di meno, la limitazione al minimo dei lavoratori esposti al rischio, l'utilizzo limitato degli agenti nocivi, la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale, il controllo sanitario dei lavoratori, l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione, l'informazione, la formazione e l'addestramento, la partecipazione e la consultazione dei lavoratori, le misure di emergenza, l'uso di segnaletica, la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature e impianti.

⁸ Tesi probatoria contraddetta dalla Cassazione Sez. IV n. 27735 del 16 luglio 2010 la quale ha affermato che "il d.lgs. 231/01 non delinea un'ipotesi di responsabilità oggettiva, prevedendo, al contrario, la necessità che sussista la c.d. colpa dell'organizzazione dell'ente".

- 2) ha inoltre designato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (SPP d'ora in poi)
- 3) (e ha inoltre provveduto, nei modi e nei limiti stabiliti dall'art.16 del TU, alla delega delle proprie funzioni a persone in possesso dei necessari requisiti dotandole di tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo necessari)

nella presente Parte 2 sono richiamati:

1. Gli obblighi dei diversi soggetti interni (con particolare riferimento a coloro che rivestono posizioni di garanzia⁹) che a diverso titolo intervengono nella gestione della prevenzione. In merito si è assunto che ai sensi dell'art. 299 del TU, le posizioni di garanzia relative a datore di lavoro, dirigenti, medico competente e preposti gravano altresì su tutti coloro che, pur sprovvisti di regolare investitura, esercitino in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno di tali soggetti
2. Gli obblighi dei soggetti esterni (progettisti, fornitori, installatori, e medico competente) che concorrono alla tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro
3. Gli obblighi connessi ai contratti d'appalto d'opera o di somministrazione e il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi.

Conformemente alla disciplina di riferimento, oltre al datore di lavoro, soggetti rilevanti ai fini delle misure di prevenzione e protezione per i luoghi di lavoro riconducibili alla sede aziendale di cui al punto precedente sono il Dirigente, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e gli altri addetti (ASPP), i preposti, i lavoratori incaricati della gestione delle emergenze, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), il lavoratore e il medico competente.

Di seguito si richiamano le responsabilità personali contenuti nel Capo III del T.U dall' art. 15 all'art.27 e a margine si stabiliscono i doveri integrativi dettati dall'art. 30 comma 1 e 3, atteso che le prescrizioni di cui ai commi 2 e 4 configurano standard generali relativi a tutte le Sezioni del Modello in conformità al dettato del decreto 231/01.

2.1 Gestione della prevenzione. Responsabilità del datore di lavoro, del RSPP, del preposto, dei lavoratori, del medico competente e del RLS

Datore di lavoro e dirigente

Doveri ex artt. 17 e 18 in materia di prevenzione

A norma dell'art.17, il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

- a) la valutazione di tutti i rischi con al conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
- b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi (RSPP)

Tra gli altri doveri il datore di lavoro e i dirigenti devono:

1. nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria e per il supporto alla valutazione dei rischi
2. designare il o i responsabili del Servizio di prevenzione e protezione (RSPP)
3. designare i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e di gestione dell'emergenza;
4. nell'affidare i compiti ai lavoratori e tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in relazione alla loro salute e alla sicurezza;
5. fornire ai lavoratori necessari e idonei DPI sentito il RSPP e il medico competente
6. prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
7. richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza sul lavoro e di uso dei DPI messi a loro disposizione
8. inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste

⁹ Posizione di garanzia art. 40 c. p. "Non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo"

9. adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa
10. informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione
11. astenersi dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione in cui persiste un pericolo grave e immediato
12. adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro secondo le misure previste dall'art. 43 relativamente alla gestione delle emergenze
13. munire i lavoratori della tessera di riconoscimento
14. vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alle mansioni specifiche senza il prescritto giudizio di idoneità
15. adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento, astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato.
16. convocare le riunioni periodiche di cui all'art. 35

Adempimento ex art. 30 comma 1 lettere da a ad h degli obblighi giuridici ai sensi del D. Lgs .231/01

Adottare misure e provvedimenti atti ad assicurare l'adempimento degli obblighi giuridici inerenti 1) al rispetto degli standard tecnico strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici 2) a un'attività ricorrente e sistematica della valutazione dei rischi e dei presidi.

Obblighi ex art. 30 comma 3 in materia di organizzazione interna ai sensi del D. Lgs .231/01

Valutare le proposte dell'OdV in materia

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

Doveri ex art. 32, 33 e segg. in materia di prevenzione

Il RSPP è responsabile del monitoraggio del sistema di prevenzione e protezione in atto e dell'aggiornamento periodico del DVR, provvede all'aggiornamento dei rischi, all'individuazione e valutazione dei fattori di rischio e all'individuazione delle misure per la sicurezza sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione del lavoro e dell'ambiente di riferimento.

In particolare è responsabile:

- della verifica della coerenza fra il livello di rischio individuato, il grado di sicurezza dei provvedimenti tecnici organizzativi e procedurali di prevenzione adottati, la frequenza ed il livello di affidabilità dei monitoraggi esercitati;
- dell'attuazione, attraverso adeguata pianificazione temporale delle verifiche sul rispetto degli obblighi a carico dei lavoratori inerenti l'osservanza delle disposizioni e delle istruzioni impartite, l'utilizzo corretto di attrezzature, sostanze pericolose, mezzi di trasporto, dispositivi di sicurezza e di protezione, la segnalazione immediata di deficienze dei mezzi di prevenzione e protezione e di condizioni di pericolo, il divieto di rimozione o alterazione dei dispositivi di protezione e sicurezza.

Il RSPP ha inoltre i seguenti compiti e responsabilità:

- a. proporre e monitorare programmi di informazione e formazione per i dipendenti ai sensi dell'art. 36 e 37 del T.U
- b. organizzare la riunione annuale prevista dall'art. 35 del TU
- c. verificare, in sede di sopralluogo nei luoghi di lavoro aziendale, il corretto utilizzo dei D.P.I.
- d. informare il Datore di Lavoro sugli aggiornamenti di legge applicabili all'attività aziendale e proporre le integrazioni ritenute necessarie o opportune
- e. supportare il Datore di lavoro e/o il suo delegato nell'adempimento dei suoi obblighi di cui all'art. 18 (valutazione e scelta delle attrezzature di lavoro, delle sostanze chimiche, dei rischi per la sicu-

rezza e salute, ecc.).

- f. formulare azioni correttive/straordinarie in presenza di rilievi emersi a seguito di controlli da parte degli organi ispettivi o a seguito di denunce di infortuni o malattie professionali.

Adempimento ex art. 30 comma 1 lettere da a ad h degli obblighi giuridici ai sensi del D. Lgs .231/01

A integrazione delle disposizioni di legge di cui sopra, l'RSPP verifica il rispetto degli standard tecnico strutturali degli impianti e l'eventuale presenza di rischi da agenti chimici ci e biologici.

Preposto

Doveri ex art. 19 in materia di prevenzione

A norma di legge è considerato **preposto** chiunque assuma nelle circostanze una posizione di preminenza tale, rispetto agli altri lavoratori, da poter impartire istruzioni e direttive sulle modalità di svolgimento del lavoro e chi conseguentemente è tenuto all'osservanza dell'attuazione delle prescritte misure di sicurezza ed al controllo del rispetto di queste da parte dei lavoratori. Il Preposto, la cui qualifica si configura di fatto in relazione alle mansioni effettivamente svolte anche temporaneamente in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli:

- sovrintende e vigila sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso d'inosservanza, informa i superiori diretti;
- verifica che soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiede l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio;
- fa osservare ai lavoratori i doveri che a loro competono per legge e segnala gli inadempimenti ai diretti superiori;
- segnalare tempestivamente ai diretti superiori sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale che ogni altra condizione di pericolo si verifichi durante il lavoro ovvero delle quali venga a conoscenza sulla base delle informazioni ricevute
- in caso di pericolo grave e immediato dà istruzioni affinché i lavoratori abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; informa tempestivamente i lavoratori sul rischio stesso e sulle disposizioni prese o da prendere in materia di protezione e si astiene, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività.

Il Preposto è soggetto alle sanzioni di cui all'art. 56 del T.U.

Adempimento ex art. 30 comma 1 lettere da a) ad h) degli obblighi giuridici ai sensi del D. Lgs .231/01

Segnalare tempestivamente ai diretti superiori le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale che ogni altra condizione di pericolo si verifichi durante il lavoro ovvero delle quali venga a conoscenza sulla base delle informazioni ricevute. In particolare, in caso di appalto d'opera o forniture, contribuisce alla corretta applicazione della normativa in materia di Documento unico di valutazione dei rischi relativamente alla sua area di competenza.

Obblighi ex art. 30 comma 3 in materia di organizzazione interna

Nessuno obbligo aggiuntivo a quelli richiesti ai sensi del TU

Lavoratori

Doveri ex art. 20 in materia di prevenzione

Nell'ambito dell'attività formativa ai dipendenti è data altresì comunicazione dei doveri che a questi spettano per legge in materia di sicurezza (art. 20 T.U.).

In particolare i lavoratori hanno il dovere di:

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati perico-

- losi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- c. utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
 - d. segnalare immediatamente al responsabile della sicurezza, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui sopra, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, comunicandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
 - e. non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
 - f. non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
 - g. sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
 - h. contribuire, insieme al responsabile della sicurezza, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro;
 - i. partecipare ai programmi di formazione e addestramento organizzati dalla società.

I lavoratori sono soggetti alle sanzioni di cui all'art. 59 del T.U.

Adempimento ex art. 30 comma 1 lettere da a ad h degli obblighi giuridici ai sensi del D. Lgs .231/01

Nessuno obbligo specifico oltre a quelli sopra previsti

Obblighi ex art. 30 comma 3 in materia di organizzazione interna

Nessuno obbligo specifico oltre a quelli sopra previsti

Medico competente

Doveri ex art. 25 in materia di prevenzione

Il medico competente collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori per la parte di competenza e all'organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro.

Egli ha l'obbligo di collaborare con il datore di lavoro anche mediante l'esauriente sottoposizione a questi dei rilievi e delle proposte in materia di valutazione dei rischi che coinvolgono le sue competenze professionali in materia sanitaria¹⁰.

Il Medico competente attua un programma di sorveglianza sanitaria e in particolare effettua visite mediche e altri esami necessari per verificare l'idoneità dei lavoratori a svolgere una mansione specifica. La sorveglianza sanitaria comprende:

- a) la visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- b) la visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica (solitamente una volta all'anno).

Adempimento ex art. 30 comma 1 lettere da a ad h degli obblighi giuridici ai sensi del D. Lgs .231/01

Nessuno obbligo specifico oltre a quelli sopra previsti

Obblighi ex art. 30 comma 3 in materia di organizzazione interna

Nessuno obbligo specifico oltre a quelli sopra previsti

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ex art 50

In conformità alle disposizioni del T.U., il RLS accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni ed è consultato preventivamente e tempestivamente:

- a. in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica

¹⁰ Cassazione penale, sez. III, 15 gennaio 2013 n. 1856

- della prevenzione nell'azienda o unità;
- b. sulla designazione del Responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e sulla nomina del medico competente;
- c. sull'attività di prevenzione incendi, di primo soccorso, di evacuazione dei luoghi di lavoro;
- d. in merito all'organizzazione dell'attività di formazione;
- e. in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, esprimendo in tali circostanza osservazioni e pareri.

Tra i suoi doveri di legge:

- a. ricevere le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni e alle malattie professionali;
- b. ricevere le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- c. promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- d. partecipare alla riunione periodica di cui all'art. 35 del T.U.;
- e. avvertire il RSPP sui rischi individuati nel corso della sua attività.

E' informato sull'attività svolta dai servizi di vigilanza e sulle misure di prevenzione adottate dal datore di lavoro e dai dirigenti in relazione alla gestione delle sostanze e dei preparati pericolosi, all'organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni e alle malattie professionali. Qualora il Responsabile ritenga che tali misure e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro può fare ricorso alle autorità competenti.

Adempimento ex art. 30 comma 1 lettere da a ad h degli obblighi giuridici ai sensi del D. Lgs .231/01

Nessuno obbligo specifico oltre a quelli sopra previsti

Obblighi ex art. 30 comma 3 in materia di organizzazione interna

Nessuno obbligo specifico oltre a quelli sopra previsti

2.2 Gestione della prevenzione: obblighi dei progettisti dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori

Di seguito sono richiamati gli obblighi e i precetti di cui ali artt. 22, 23, 24 del TU e i correlati obblighi ex art. 30.

Progettisti obblighi ex TU

Tali soggetti sono obbligati a rispettare i principi generali in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavori in sede di :

- scelte progettuali e tecniche, scelte di attrezzature, componenti e dispositivi di protezione
- fabbricazione, vendita, noleggio e concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali e impianti
- installazione e montaggio di dispositivi, impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici.

Pertanto costituisce dovere primario degli addetti ai lavori segnalare ogni possibile malfunzionamento o altra fonte di rischio inerente.

Fabbricanti e fornitori

Obblighi giuridici di S.I.A. ex art. 30

La scelta del materiale è delegata all'ufficio acquisti, che ne verifica la liceità del commercio in ambito UE, previo parere favorevole del RSPP il quale verifica periodicamente lo stato di funzionamento e manutenzione e l'eventuale scadenza temporale.

Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.

Installatori

Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.

2.3 Gestione della prevenzione: art. 26 obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione e art. 27 sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi¹¹:

Obblighi ex art. 26

In caso di affidamento di lavori, servizi e forniture, contratti d'opera o di somministrazione nell'ambito dei luoghi di lavoro di S.I.A. compete al datore di lavoro:

- a) verificare l'idoneità tecnica professionale delle imprese in relazione ai lavori, servizi e forniture da affidare, attraverso l'acquisizione del *certificato d'iscrizione alla Camera di commercio, industria ed artigianato* o l'*autocertificazione rilasciata dalla stessa impresa appaltatrice* (o lavoratori autonomi)
- b) fornire alle imprese e/o ai lavoratori autonomi affidatarie ed esecutrici dei lavori, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate
- c) valutare che il valore economico dell'offerta delle imprese sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale, se del caso, deve essere specificamente indi-

Obblighi giuridici di S.I.A. ex art. 30

I contenuti minimi del DUVRI sono:

1. la identificazione e descrizione del lavoro da svolgere e dei dati identificativi dei soggetti coinvolti (ditte o lavoratori autonomi)
2. la identificazione e la descrizione dell'area interessata dai lavori, con eventuali allegati grafici
3. la individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, quali il referente interno, l'RSPP, il medico competente e il direttore dei lavori
4. le scelte progettuali e organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, in riferimento all'area, all'organizzazione e alle lavorazioni
5. le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive, i DPI in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni
6. le misure di coordinamento, nonché della reciproca informazione fra i datori di lavoro e fra i datori di lavoro e i lavoratori autonomi
7. l'organizzazione prevista per il pronto soccorso e per la gestione delle emergenze
8. l'orario in cui viene svolto il lavoro, la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, ove richiesto, delle sotto-fasi di lavoro, che costituiscono il crono-

¹¹ Ai sensi dell'art. 14 del d. lgs. 163/2006, deve essere considerata in via generale principale la prestazione che supera il 50% del prezzo complessivo dell'appalto, ma è necessario applicare un criterio *qualitativo* (in relazione ai rischi) quando una delle prestazioni, anche se di valore economico elevato, deve essere considerata accessoria rispetto all'altra.

cato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture;

- d) promuovere la cooperazione e il coordinamento nei luoghi di lavoro elaborando un *unico documento di valutazione dei rischi* (DUVRI) portato a conoscenza dei dipendenti che indichi le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti dalle possibili interferenze tra l'attività dei propri lavoratori e quella del soggetto affidatario.

programma dei lavori.

La norma configura sostanzialmente obblighi giuridici del datore di lavoro in quanto committente; pertanto vi è sostanziale identità di contenuti. In particolare in base all'art. 26, l'obbligo di verifica è demandato al RSPP che è altresì obbligato a tutti gli altri adempimenti e alla conservazione della relativa documentazione.

Il **DUVRI** elaborato dal committente ha come finalità quella di fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui sono destinati a operare i lavoratori delle ditte appaltanti per l'individuazione dei rischi e dei pericoli che possono derivare da interferenze tra le operazioni quotidiane di lavoro svolte dai lavoratori del committente e/o da altre ditte presenti occasionalmente e quelle svolte dall'appaltatore negli ambienti di lavoro del committente

Obblighi ex art. 27 Sistema di qualificazione delle imprese o lavoratori autonomi

La Commissione consultiva permanente individua i criteri finalizzati alla qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi per la sicurezza sul lavoro.

Il possesso dei requisiti per ottenere la qualificazione di cui al comma 1 costituisce elemento vincolante per la partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti pubblici e per l'accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica, sempre se correlati ai medesimi appalti o subappalti.

Sono fatte salve le disposizioni in materia di qualificazione dettate dal d. lgs. 163/2006.

Obblighi giuridici di S.I.A. ex art. 30

La norma configura obblighi a carico delle imprese per ottenere la qualificazione per la partecipazione a gare o finanziamenti pubblici.

PARTE 3 - VALUTAZIONE DEI RISCHI E SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

In ottemperanza alle disposizioni del TUS, SIA ha adottato il Documento di valutazione dei rischi (**DVR** d'ora in poi) che costituisce Parte integrante della Sezione. Ha inoltre ottemperato agli obblighi inerenti **a)** alla segnaletica di sicurezza **b)** alla dotazione di dispositivi di protezione individuale **c)** all'organizzazione del primo soccorso **d)** agli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria e) agli obblighi inerenti alla formazione e informazione del personale.

3.1 Prescrizioni generali e obblighi ex art. 30**Prescrizioni generali**

Servizio di prevenzione e protezione: ai sensi dell'art. 32 il servizio deve essere organizzato in relazione agli esiti della valutazione dei rischi e può essere affidato al RSPP assicurando che gli addetti abbiano i necessari requisiti professionali.

Formazione, informazione e addestramento: deve riguardare quanto stabilito agli artt. 36 e 37 e rispettare i termini di durata convenuti nelle sedi deputate. Il RSPP deve seguire un percorso formativo specifico in relazione ai rischi del contesto aziendale.

Sorveglianza sanitaria: la sorveglianza di cui all'art.41 deve essere attuata dal medico competente avente i requisiti di cui all'art. 38.

Gestione delle emergenze: a integrazione del SPP di cui all'art.32 devono essere predisposte le misure generali di cui all'art. 43 nonché specifiche misure di primo soccorso (art.45) e prevenzione incendi (art. 46).

Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori

Tenuta della documentazione e delle statistiche infortuni; è autorizzata la tenuta su supporto informatico.

Riunione periodica Il datore di lavoro, direttamente o tramite il RSPP, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano:

- a) il datore di lavoro stesso o un suo rappresentante
- b) i delegati di funzione
- c) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi
- d) il medico competente
- e) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Prescrizioni e responsabilità ex art. 30

Il compito di verificare i requisiti di idoneità del Servizio compete al RSPP sentito il parere del medico competente. Il RSPP riferisce periodicamente anche all'OdV sui miglioramenti necessari.

Tutta la documentazione inerente deve essere conservata a cura del RSPP e /o della Funzione R.U. che cura anche la tenuta del libretto formativo di cui all'art. 37 comma 14.

Il medico competente conserva tutta la documentazione inerente ai suoi doveri e invia periodicamente al datore di lavoro e all'OdV una sintesi dell'attività svolta. Eventuali criticità riscontrate sullo stato di salute delle persone che su gravi rischi per la loro salute o incolumità di cui venga a conoscenza devono essere comunicate senza indugio al datore di lavoro.

Le prescrizioni coincidono con quanto previsto dal T.U in materia.

La tenuta della documentazione quale, a titolo esemplificativo: il DVR, i DUVRI, gli aggiornamenti relativi e le procedure di sicurezza, l'attività di formazione e informazione, l'inventario e la consegna delle DPI, le statistiche relative agli infortuni, le comunicazioni agli uffici pubblici di competenza, i verbali delle riunioni periodiche, i verbali redatti dalle autorità del Servizio di Vigilanza nonché la raccolta delle disposizioni rilevanti, compete al RSPP e al medico competente per quanto attiene la sorveglianza sanitaria e le visite mediche.

Durante la riunione sono sottoposti all'attenzione dei partecipanti:

- i. il DVR
- ii. l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria
- iii. i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale
- iv. i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai

fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

Nel corso della riunione possono essere individuati

- ♦ codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;
- ♦ obiettivi di miglioramento della sicurezza.

La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori.

AREA 3. MISURE GENERALI DI TUTELA PREVISTE DAL TUS.

Le misure generali di tutela che S.I.A. ha adottato attengono a:

- TITOLO V SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
- TITOLO VI MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
- TITOLO VII ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI
- TITOLO IX SOSTANZE PERICOLOSE
- TITOLO X ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI
- TITOLO XI PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE

PERIMETRO DEI LUOGHI DI LAVORO

Il perimetro dei luoghi di lavoro¹², preso come riferimento nella presente Sezione è costituito da:

1. la discarica e le sue pertinenze
2. gli uffici direzionali e amministrativi di proprietà di AIM e concessi in affitto a S.I.A.
3. la discarica
4. i luoghi dove prestano occasionalmente le attività dipendenti di S.I.A.

¹² Per luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 62 del T.U., s'intendono i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro

Parte D) Reati ambientali

PREMESSA

L'esposizione al rischio di consumazione delle fattispecie criminoso rubricate all'art. 25 undecies, d.lgs. n.231/2001, e la relativa attività preventiva posta in essere da S.I.A. allo scopo di prevenirne la concreta determinazione, viene nel prosieguo qualificata attraverso la predisposizione di due distinte sezioni:

- Sezione "A"
- Sezione "A bis", dedicata ai reati ambientali introdotti dalla Legge del 22 maggio 2015 n.68 (*Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente*)

SEZIONE "A": art. 25 undecies D. Lgs. 231/01 - REATI AMBIENTALI

Il Testo Unico Ambientale (D. Lgs.252/06, TUA d'ora in poi) ha introdotto nel nostro ordinamento un'estesa e complessa disciplina i cui punti cospicui attengono:

1. alla specificità di taluni settori regolamentati (grandi impianti di combustione, industria chimica, raffinerie ecc.)
2. all'articolazione tempistica e modalità delle misurazioni delle immissioni in atmosfera, nel suolo e nel sottosuolo con riferimento a un esteso corredo tabellare inerente alle sostanze immesse nell'ambiente (aria, suolo e sottosuolo) e ai limiti tabellari tollerabili
4. ai principi particolari di tutela preventiva e precauzionale
5. al principio comunitario di "chi inquina paga"
6. all'estensione dei soggetti giuridicamente autorizzati alla constatazione degli illeciti anche mediante ricorso alle strutture pubbliche sanitarie preposte

In relazione all'attività svolta S.I.A. è esposta alla commissione di illeciti di cui al punto 2.

In altra prospettiva di osservazione la società è esposta al rischio di corruzione. Sono noti infatti gli interessi della criminalità organizzata nel settore (traffico illecito di rifiuti, smaltimento non autorizzato, miscelazione di rifiuti) e di conseguenza la possibilità che la discarica possa essere strumentalmente utilizzata a tal fine.

Ciò premesso la Sezione A è suddivisa in **PARTE I** e **PARTE II**

La **PARTE I A** è così strutturata:

- 1 Principi generali di tutela ambientale.

2	Natura dei reati soggetti a sanzioni
3	Tutela risarcitoria
4	Regime autorizzativo

La **PARTE II A** è così strutturata

1	Scarichi, valutazione dei rischi, dei presidi e dei programmi
2	Regime autorizzativo dei rifiuti, valutazione dei rischi, dei presidi e dei programmi
3	Emissioni in atmosfera, valutazione dei rischi, dei presidi e dei programmi

PARTE I “A”

1. Principi generali di tutela ambientale

La tutela ambientale è riconducibile ai seguenti principi generali¹³ di prevenzione, precauzione, chi inquina paga e sviluppo sostenibile.

Il principio di **prevenzione** ha un ruolo di primaria importanza su tutti quelli posti a tutela dell'ambiente perché si pone a un livello anticipato di tutela imponendo a qualsiasi soggetto che esercita un'attività che può determinare impatti negativi sull'ambiente di adottare misure che impediscano o limitino tali impatti prima che si verifichino anziché adottare soluzioni successive di tipo risarcitorio o riparatorio.

Il principio di **precauzione** si basa sul concetto di limitazione dei rischi compresi quelli basati su indizi e non su certezze scientifiche. Tale principio può invocarsi quando gli effetti potenzialmente pericolosi di un fenomeno sono stati identificati tramite una valutazione scientifica e obiettiva, ma tale valutazione non consente di determinare il rischio con una sufficiente certezza¹⁴.

Il principio di precauzione si differenzia da quello di prevenzione perché, mentre il secondo opera quando gli effetti negativi di un comportamento sull'ambiente sono scientificamente prevedibili e pertanto è possibile prevenirli con i mezzi disponibili, quello di precauzione impone l'adozione di misure di cautela per evitare conseguenze dannose che *non* sono attualmente prevedibili.

Il principio di **chi inquina paga** sancisce che ogni impatto negativo sull'ambiente provocato dall'attività volontaria o involontaria dell'uomo costituisce un danno valutabile pari alla spesa necessaria per il ripristino oppure al deprezzamento del bene a seguito dell'impatto. Questo principio ha come finalità quella di tutelare l'ambiente e di imputare alle imprese dei costi derivanti dall'inquinamento da esse prodotto, costi che altrimenti ricadrebbero sulla collettività.

Il principio dello **sviluppo sostenibile** impone che lo sfruttamento delle risorse ambientali, la direzione degli investimenti, l'orientamento dello sviluppo tecnologico e i cambiamenti istituzionali devono essere coerenti con i bisogni futuri oltre che con quelli attuali¹⁵. Si tratta di principi riconosciuti a livello internazionale che rivestono un ruolo fondamentale nell'azione di tutela ambientale. Il rispetto dei principi non è vincolato a verifiche di carattere giurisdizionale o a sanzioni, essi entrano a far parte del diritto vigente senza bisogno di coercizione perché sono universalmente condivisi tanto che i giudici nel valutare problematiche ambientali hanno spesso sottolineato la mancata corrispondenza di un particolare comportamento a uno dei suddetti principi.

2. Natura dei reati soggetti a sanzioni

Gli illeciti o reati (atti che si pongono in contrasto con le norme di legge) si distinguono in penali amministrativi e possono essere commessi per dolo o per colpa.

Il dolo sussiste quando l'autore del reato agisce con volontà ed è cosciente delle conseguenze della sua azione od omissione.

¹³ Art. 174 Trattato istitutivo della Comunità europea, Parte XIX -Ambiente “La politica della Comunità in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi: salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, protezione della salute umana, utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale”.

¹⁴ Come da Comunicazione della Commissione UE del 2 febbraio 2000 intitolata “Ricorso al principio di precauzione”

¹⁵ Il *Rapporto Brundtland* pubblicato a seguito dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 1983 così recitava: “Il compromesso tra l'espansione economica e la tutela ambientale è uno sviluppo che risponda alle necessità delle generazioni presenti senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare le proprie esigenze”.

La colpa sussiste quando l'autore del reato, pur agendo con volontà, non ha in alcun modo preso coscienza delle conseguenze della sua azione e, al tempo stesso, l'evento si verifica a causa della sua "negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero, a causa della sua inosservanza di leggi, regolamenti"¹⁶.

In grande prevalenza, se si esclude il reato di attività organizzata per il traffico illecito dei rifiuti ex art. 260, i reati ambientali (dolosi o colposi) introdotti nel novero del D. Lgs. 231/01 sono di natura contravvenzionale, la cui caratteristica è quella di essere sanzionati a prescindere dalla condotta e dalla volontarietà del reo. Alcuni di essi sono intrinsecamente dolosi (ad esempio la predisposizione di un falso certificato di analisi dei rifiuti ex art. 258 e 260 bis) e altri intrinsecamente colposi, la diversità del comportamento del reo non rileva in ogni caso né ai fini della punibilità né a quelli dell'entità della pena.

A fronte della commissione degli illeciti penali o amministrativi sono previste *sanzioni*, applicate in relazione alla gravità e alle conseguenze del fatto del fatto, tra cui:

1. sospensione dell'attività e revoca (in caso di regime autorizzativo, AIA, AUA, scarichi ed emissioni)
2. sanzioni penali personali (arresto e/o ammenda per i reati contravvenzionali e reclusione o multa per illeciti penali) per il responsabile e/o per il titolare in quanto, secondo orientamento prevalente, è considerato soggetto in posizione di garanzia
3. sanzioni amministrative e pecuniarie.

3. Tutela risarcitoria

Quanto alla tutela risarcitoria dei danni contro l'ambiente¹⁷ il D. Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale, d'ora in poi TUA) dispone che l'operatore, definito come qualsiasi persona, fisica o giuridica, privata o pubblica, che esercita o controlla un'attività avente rilevanza ambientale oppure chi comunque eserciti potere decisionale sugli aspetti tecnici e finanziari di tale attività, compresi i titolari del permesso o dell'autorizzazione a svolgere detta attività, è tenuto al **ripristino** a sue spese della precedente situazione ovvero al **risarcimento** per equivalente patrimoniale dei costi degli interventi statali sostenuti per il ripristino stesso. In ogni caso ha l'obbligo di attivarsi anche quando solo vi sia il rischio significativo che si verifichi presto il danno ambientale. In particolare deve:

1. comunicare senza indugio tutti gli aspetti pertinenti il danno ambientale che si è verificato alle autorità competenti, ovvero Comune, Provincia e Regione, nonché Prefetto competente
2. adottare immediatamente tutte le iniziative applicabili per controllare, circoscrivere, eliminare o gestire in altro modo, con effetto immediato, qualsiasi fattore di danno al fine di prevenire o limitare ulteriori pregiudizi ambientali ed effetti nocivi per la salute umana anche sulla base delle specifiche istruzioni formulate dalle autorità competenti;

4. Regime autorizzativo del Testo Unico Ambientale e di altre leggi di riferimento

Nel paragrafo sono riportati sinteticamente i principali regimi autorizzativi contenuti nel TUA e nel Decreto 35/2012 (istitutivo dell'Autorizzazione Unica Ambientale, AUA) nonché le definizioni rilevanti ai fini dell'applicazioni del TUA in materia di rifiuti ed emissioni in atmosfera

4.1 Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

Nella tabella che segue sono riportate sinteticamente alcuni concetti base contenuti nella *Parte II del TUA - Autorizzazione Integrata Ambientale*.

¹⁶ Esistono forme graduate di dolo (dal dolo premeditato (il più grave) al dolo eventuale (il meno grave))

e forme graduate di colpa (dalla colpa cosciente alla colpa incosciente). La linea di confine tra dolo e colpa, molto labile ma rilevante, si colloca concettualmente tra **1. dolo eventuale** e **2. colpa cosciente**. Il **dolo** si produce quando il soggetto ha previsto la possibilità del verificarsi dell'evento e ha accettato il rischio della sua verifica. La **colpa** sussiste quando il soggetto ha previsto la possibilità del verificarsi dell'evento, ma ha agito con la convinzione che l'evento medesimo non si sarebbe prodotto.

¹⁷ Danno ambientale: qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale e dell'utilità assicurata da quest'ultima (art. 300 TUA)

Destinatari	I soggetti che svolgono alcune attività comprese tra: 1. attività energetiche 2. produzione e trasformazione dei metalli 3. industria dei prodotti minerali 4. industria chimica 5. gestione dei rifiuti 6. altre (concia pelli, macelli, trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari (diversi dal latte) ecc.).
Contenuti dell'AIA	L'autorizzazione è rilasciata, previa domanda presentata alle Autorità competenti ed è soggetta a rinnovo quinquennale. L'autorizzazione contiene i necessari requisiti di controllo delle emissioni, la metodologia e frequenza delle misurazioni e l'obbligo di comunicazione dei dati necessari alla verifica di conformità delle emissioni da parte delle autorità competenti. L'AIA contiene i valori limite di emissione nell'aria (polveri, ossidi di carbonio, amianto, ecc.) e nelle acque (composti organofosorici, cianuri ecc.).
Obblighi informativi del gestore	Il gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto dall'AIA ne dà comunicazione all'autorità competente. A far data dal ricevimento della comunicazione, il gestore è tenuto a trasmettere all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'AIA e a segnalare inconvenienti e incidenti.
Controlli	I controlli ex post del rispetto delle condizioni dell'autorizzazione sono svolti dalle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente secondo quanto previsto nell'autorizzazione stessa. I controlli riguardano: a) il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione b) la regolarità dei controlli a carico del gestore c) l'ottemperanza agli obblighi di inconvenienti o incidenti con impatto sull'ambiente
Sanzioni	In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione, l'autorità competente procede, secondo la gravità delle infrazioni: a) alla diffida ad adempiere b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto in caso di mancato adempimento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano situazioni di pericolo e di danno d) alla comminazione di sanzioni amministrative e pecuniarie.
Rilevanza 231/01	Gli inadempimenti alla disciplina AIA non contemplano fattispecie annoverate tra i reati 231/01 ¹⁸ .

4.2 Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

Il 15 febbraio 2013 il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto 35/2012 (Decreto Semplificazioni) che istituisce l'AUA (autorizzazione unica ambientale) per le piccole e medie imprese. In un unico procedimento saranno raccolte fino a 7 autorizzazioni ambientali che prima dovevano essere ottenute singolarmente (autorizzazione agli scarichi idrici; comunicazione preventiva per l'uso delle acque reflue; autorizzazione alle emissioni in atmosfera; autorizzazione generale per le imprese con emissioni modeste; nulla osta sull'impatto acustico; autorizzazione all'uso di fanghi in agricoltura; comunicazione sull'autosmaltimento e sul recupero dei rifiuti). Per chiedere l'AUA basterà presentare una domanda allo Sportello unico attività produttive (SUAP).

In base al regolamento, l'AUA ha validità per 15 anni e la richiesta di rinnovo deve pervenire al SUAP sei mesi prima della scadenza.

4.3 Definizioni, ambito di applicazione, regime autorizzativo autocontrollo degli scarichi

¹⁸ Tuttavia non può escludersi che nell'ambito delle comunicazioni e/o della documentazione richiesta dall'autorità possa configurarsi il reato di truffa attraverso omissioni (informative), artifici e raggiri tali da indurre in errore le autorità competenti al fine di ottenere (o mantenere) un beneficio (l'AIA) altrimenti non dovuto.

Nella tabella che segue sono riportate sinteticamente le definizioni, i concetti base contenuti nella Parte III del TUA – Tutela delle acque dall'inquinamento e gli orientamenti giurisprudenziali sul perimetro di applicazione delle norme.

Scarico	qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo recettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.
Acque reflue industriali	qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse da quelle domestiche e meteoriche di dilavamento
Valore limite di emissione	limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, massa per unità di prodotto, massa per unità di tempo. Si applica di norma nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'impianto senza tener conto dell'eventuale diluizione.
Differenza tra reflui allo stato liquido e rifiuti	La Suprema Corte (Cass. Pen. N. 2358 del 1999) ha sostenuto che sono sottoposti alla disciplina delle acque reflue i <u>sol</u> i scarichi diretti, convogliati o convogliabili tramite condotta nel sistema idrico recettore. L'interruzione del nesso funzionale e diretto delle acque reflue con il corpo idrico ricettore riconduce le acque reflue nella disciplina dei rifiuti (con sanzioni più severe).
Regime autorizzativo e tabellare	L'autorizzazione allo scarico compete alla Provincia o all'ATO, salvo diversa disciplina regionale. L'autorizzazione è subordinata al rispetto dei valori limite tabellari (allegato 5 Parte III TUA) in relazione alle seguenti disposizioni: 1. Gli scarichi in corpi d'acqua superficiali di acque reflue urbane provenienti da impianti di trattamento devono rispettare i limiti delle tabelle 1 e 2; l'allegato 5 dispone inoltre che il sistema di controllo a campione stabilito dalle autorità competente in sede autorizzativa deve essere effettuato come <i>autocontrollo</i> dai gestori stessi 2. Gli scarichi di acque reflue industriali devono rispettare i limiti definiti in tabella 3 salvo diverse disposizioni delle regioni 3. Gli scarichi sul suolo sono di carattere eccezionale e ove autorizzati devono avvenire nel rispetto dei limiti della tabella 4
Autocontrollo	1. il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso per ispezioni e campionamento ai luoghi dai quali origina lo scarico; 2. i campionamenti sono effettuati dal Gestore del SII secondo le modalità previste dalla convenzione con l'ATO e con riferimento a quantitativi delle sostanze nocive (cadmio, mercurio, bario, ferro, cianuro, ecc.). di cui all'Allegato 5 parte III, attraverso un sistema di campionamento stratificato (numero, periodicità, eccezioni, cicli produttivi) contenuto nell'autorizzazione.
Inadempimenti e sanzioni	Sono puniti gli scarichi non autorizzati o con autorizzazione scaduta. Sono puniti gli scarichi che superano i limiti tabellari con sanzioni più grave se il superamento riguarda le sostanze pericolose (si veda art. 137 TUA)
Rilevanza 231/01	Hanno rilevanza 231 i commi 2, 3 5, 11 e 13 dell'art. 137 TUA che riguardano il superamento dei limiti tabellari per le sostanze pericolose.

4.4 Definizioni, ambito di applicazione, regime autorizzativo autocontrollo dei rifiuti

Nella tabella che segue sono riportati sinteticamente alcune definizioni e concetti base contenuti nella Parte IV del TUA Gestione dei rifiuti e gli orientamenti giurisprudenziali in materia.

Rifiuto	qualsiasi oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo
----------------	---

	di disfarsi. Secondo l'origine i rifiuti si classificano in rifiuti urbani e speciali, secondo la pericolosità in rifiuti pericolosi (ad es. tossico, corrosivo, cancerogeno, ecotossico ecc.) e non pericolosi.
Sottoprodotto	qualsiasi sostanza originata da un processo di produzione non direttamente destinato alla sua produzione, che sarà riutilizzata con o senza ulteriori trattamenti; essi pertanto non rientrano nella categoria dei rifiuti.
Produttore	il soggetto la cui attività produce rifiuti o il soggetto che effettua operazioni di pretrattamento, miscelazione o altre operazioni che modificano natura o composizione dei rifiuti originari.
Detentore	Il produttore dei rifiuti o la persona fisica e giuridica che ne è in possesso. In questa definizione non rientra il trasportatore
Commerciante	qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente al fine di acquistare e vendere rifiuti
Recupero e smaltimento dei rifiuti	i soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento e recupero devono essere autorizzati dalla Regione. La Regione procede alla valutazione e all'istruttoria con l'ausilio dell'ARPA e rilascia l'autorizzazione. L'autorizzazione, valida per 10 anni, contiene: 1. tipi e quantitativi di rifiuti che possono essere trattati, 2. il metodo di trattamento e di recupero 3. le precauzioni da prendere in materia di sicurezza e igiene ambientale 4. le modalità di verifica, monitoraggio e controllo della conformità dell'impianto al progetto approvato, 5. i valori limite di emissione degli impianti. Il gestore degli impianti è iscritto all'Albo dei Gestori Ambientali.
Responsabilizzazione e cooperazione dei soggetti coinvolti nella disciplina dei rifiuti	Sono sanciti all'art. 178 i principi di responsabilizzazione e cooperazione dei soggetti coinvolti nella disciplina dei rifiuti. La Cassazione ha stabilito che la responsabilità di un soggetto coinvolto nella gestione dei rifiuti sussiste nonostante il pieno rispetto da parte sia di tutte le prescrizioni della normativa se con il suo comportamento abbia comunque agevolato la condotta illecita di altri. La Corte ha condannato il soggetto per il suo comportamento omissivo in riferimento ai doveri di vigilanza e controllo che ha agevolato l'altrui commissione di illeciti.
Tracciabilità	Ai sensi dell'art. 188 bis deve essere garantita la tracciabilità dei rifiuti dalla produzione alla destinazione finale: a) tramite il sistema SISTRI b) nel rispetto degli obblighi del registro di carico e scarico di cui all'art. 190.
Sanzioni	
Rilevanza 231/01	§ par. 3.4.2

4.4.1 Responsabilità del produttore di rifiuti

Ai sensi dell'art. 188 del TUA il produttore iniziale di rifiuti conserva la responsabilità per l'intera catena di trattamento, restando inteso che qualora il produttore iniziale o il detentore trasferisca i rifiuti a uno dei soggetti autorizzati, tale responsabilità di regola comunque sussiste.

Tale responsabilità rimane limitata alla propria sfera di competenza solo **a)** qualora gli altri soggetti siano iscritti e abbiano adempiuto agli obblighi del sistema di tracciabilità SISTRI (rifiuti pericolosi) **b)** ovvero (al di fuori del concorso di persone nel fatto illecito) per i soggetti non iscritti qualora:

- abbiano conferito i rifiuti a al servizio pubblico previa convenzione
- a seguito del conferimento a soggetti autorizzati alle attività di recupero e smaltimento a condizione che il produttore sia in possesso del formulario di cui all'art. 193, controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro 3 mesi dalla data di conferimento al trasportatore, ovvero alla scadenza del pre-

detto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario.

Ne consegue che il produttore di rifiuti ha l'obbligo di:

- 1) verificare che il trasportatore dei rifiuti sia autorizzato (cioè iscritto all'Albo dei Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212), l'autorizzazione del trasportatore sia valida per il tipo di rifiuto (codice CER) consegnato, gli automezzi utilizzati dal trasportatore siano quelli specificamente indicati nell'autorizzazione (numero di targa)
- 2) compilare il registro di carico e scarico secondo le norme di legge
- 3) conservare la copia del c.d. formulario di identificazione (nome e indirizzo del produttore, origine, tipologia, e quantità del rifiuto, impianto di destinazione, data e percorso dell'instradamento, nome e indirizzo del destinatario) rilasciata dal trasportatore
- 4) segnalare alla Provincia la mancata ricezione della cd. IV copia del FIR da parte dello smaltitore entro 3 mesi dalla data di conferimento al trasportatore.

4.4.2 Fattispecie sanzionate:

Abbandono dei rifiuti	sono vietati ● l'abbandono e il deposito incontrollato sul suolo ● l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere allo stato solido o liquido nelle acque superficiali o sotterranee
Gestione dei rifiuti non autorizzata	● è vietata l'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione (AIA o altre), iscrizione (albi nazionali) o comunicazione ● è vietato l'esercizio di discarica non autorizzata ● è vietata la miscelazione dei rifiuti ● è vietato il deposito temporaneo presso i luoghi di produzione di rifiuti sanitari pericolosi
Bonifica dei siti (art. 257 TUA)	E' punito l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio
Traffico illecito di rifiuti (art. 259 TUA)	E' punito il trasferimento a fini di smaltimento o di recupero dallo Stato di appartenenza a un altro Stato.
Attività organizzate per il traffico illecito dei rifiuti (art. 260 TUA)	E' punito chiunque con più operazioni o con attività continuative organizzative gestisce ingenti quantità di rifiuti.
Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari	Sono puniti: 1) la mancata o incompleta tenuta dei registri carico e scarico in caso di non adesione volontaria al SISTRI 2) il trasporto senza copia del formulario o con dati incompleti inesatti 3) la predisposizione del certificato di analisi dei rifiuti con false indicazioni su natura, composizione e caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti o l'uso di un certificato falso. In merito al regime SISTRI sono puniti 4) i soggetti obbligati che omettono l'iscrizione
Rilevanza 231/01	Rilevano ai fini 231 l'attività di gestione di rifiuti non organizzata, l'inquinamento del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee anche con sostanze pericolose, il trasporto dei rifiuti senza formulario, il traffico illecito di rifiuti, l'attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti e la violazione del sistema SISTRI.

4.5 Emissioni in atmosfera

Nella tabella che segue sono riportate sinteticamente alcune definizioni e concetti base contenuti nella Parte V del TUA Emissioni in atmosfera.

Emissione in atmosfera	qualsiasi sostanza solida liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico
Autorizzazione	la norma stabilisce che "per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve

	essere richiesta un'autorizzazione". La domanda di autorizzazione deve essere accompagnata dal progetto con indicazione degli impianti, delle tecniche adottate per limitare le emissioni, ecc. L'autorizzazione stabilisce tra l'altro a) per le emissioni tecnicamente convogliabili le modalità di captazione e convogliamento b) per le emissioni convogliate (o per le quali è stato disposto il convogliamento) i valori limite di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento, ecc. c) per le emissioni diffuse, apposite prescrizioni per attenuarne il contenimento. L'Autorizzazione ha durata 15 anni.
Inadempimenti e sanzioni	Sono punite le emissioni degli stabilimenti senza autorizzazione o con l'autorizzazione scaduta/revocata e le violazioni dei limiti tabellari prescritti nell'autorizzazione stessa o nel TUA. Se i valori limiti sono contenuti nell'AIA si applicano le sanzioni dell'AIA (diffida ad adempiere, diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, revoca dell'autorizzazione e chiusura dell'impianto in caso di mancato adempimento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano situazioni di pericolo e di danno, comminazione di sanzioni amministrative e pecuniarie.
Rilevanza 231/01	Rileva ai fini 231 il superamento dei limiti tabellari che determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria (art. 279 co. 4)

PARTE II "A" DISCIPLINA DEGLI SCARICHI, DEI RIFIUTI E DELLE EMISSIONI

La Parte II, nell'ambito delle fattispecie ex art. 25 undecies¹⁹ del Decreto 231/01, attiene a) alla valutazione dei rischi e dei presidi inerenti all'attività svolta: 1.1. Scarichi nel suolo o nel sottosuolo 1.2 Gestione e trattamento dei rifiuti 1.3 Emissioni in atmosfera 1.4 alle misure di gestione in atto e/o da implementare per una migliore gestione dei rischi reato e ai soggetti a presidio 1.5 al report periodico dell'Amministratore verso il CDA

1. Scarichi

In merito rilevano le prescrizioni del Testo Unico Ambientali (d'ora innanzi **TUA**) di cui all' **art. 137 Sanzioni penali TUA** relativo a scarichi non autorizzati²⁰ e l'**art. 257 Bonifica dei siti** in materia di risarcitoria. In relazione a quanto sopra con estensione anche alle sostanze non pericolose, è punito "chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui all' **art. 242 Procedure operative e amministrative** con aggravio della pena se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose".

Di seguito si riporta sinteticamente l'esito del risk assessment effettuato dall'Amministratore delegato (**AD**) con riferimento ai soli rischi reato rilevanti ai fini del D.Lgs 231/01 .

¹⁹ Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico, Scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali vietati da Convenzioni internazionali ratificate e vigenti in Italia, Attività di gestione di rifiuti non autorizzata, Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari, Traffico illecito di rifiuti, Gestione degli impianti che generano emissioni in atmosfera in violazione ai valori limite e alle prescrizioni, Bonifica dei siti, Apertura o effettuazione di nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose senza autorizzazione o in seguito a sospensione o revoca dell'autorizzazione, Scarico di acque reflue industriali in violazione dei valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A dell'Allegato 5, Scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee in violazione agli art. 103 e 104, Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette, Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto, Reati previsti dalla l. 150/1992 sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, Reati previsti dall'art. 3 della legge 549/1993 sulle misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente, D. Lgs. 202/07 art. 8 inquinamento doloso art. 9 - Inquinamento colposo.

²⁰ Sez. 2 Tutela delle acque, Titolo V Sanzioni, Capo II

Tabella 1. Parte III del decreto – Scarichi

Valutazione dei rischi, dei presidi e dei programmi di miglioramento dell' AD su fonti e normative del consulente	
Reati/Sanzioni	Analisi dei rischi
Art. 137 del TUA	Su interpretazione normativa del consulente condivisa dall'A.D.
1. Scarico di acque reflue industriali (senza autorizzazione o dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata) contenenti le sostanze pericolose di cui alla tabella 5 (sostanze pericolose per le quali non possono essere adottati limiti meno restrittivi di quelli di cui alla tabella 3) e 3/A (valori limite di emissione in acque superficiali e fognature) dell'allegato 5 parte III.	Ai sensi dell'art. 74 del TUA, per "scarico" si intende <i>"qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento con il corpo ricettore ..."</i> rientrando, per giurisprudenza consolidata, lo sversamento diretto sul suolo o nel sottosuolo nell'ambito della disciplina dei rifiuti (liquidi). Pertanto, poiché nel sito in oggetto il collettamento in atto riguarda solo la struttura degli uffici, l'AD non ha ritenuto realistica l'ipotesi di commissione dei reati di cui all'art.137. L'ipotesi di inquinamento delle falde rientra nella fattispecie ex artt. 103, 104, e 257 di seguito riportati.
Sono previste le sanzioni interdittive ex art. 9 del d.lgs. 231/01.	
2. Scarico di acque reflue industriali (con autorizzazione) contenenti sostanze pericolose con supero dei limiti della tabella 5 e 3/A.	Vedi punto 1. .
Sono previste sanzioni interdittive in caso di supero dei limiti.	
3. Violazione dei divieti di scarico sul suolo (art. 103) , nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (art.104).	L'ipotesi potrebbe riguardare (nel senso non "tecnico" di scarico) a) lo scarico del percolato, per difetto strutturale dell'impianto, nelle acque di falda b) lo sversamento del medesimo sul suolo per difetto o errore nella gestione del deposito temporaneo di cui al punto1 sopra. L'AD effettuerà una specifica sorveglianza impartendo le istruzioni del caso, ricordando il ruolo del preposto e adottando un'apposita cartellonistica. Ogni evento dannoso rilevante dovrà essere oggetto di verbale e, se del caso, di appropriate sanzioni disciplinari.
Sono previste le sanzioni interdittive.	
4. Scarico autorizzato di acque reflue industriali contenenti sostanza pericolose senza supero dei limiti ex tabella 5 e 3/A ma senza osservare le più restrittive prescrizioni dell'autorizzazione o quelle delle autorità competenti ex art. 107 (Autorità d'ambito per gli scarichi in reti fognarie).	Vedi punto 1sopra.
Non sono previste sanzioni interdittive	
5. Scarico autorizzato di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose ex tabella 5 con supero dei limiti ex tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, della tabella 4 (limiti di emissione per acque reflue industriali che scaricano sul suolo).	Vedi punto sopra.
Non sono previste sanzioni interdittive	

2. Rifiuti

In merito rileva l'**art. 256 TUA Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata** il quale punisce chiunque

- effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti (pericolosi e non) in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli **articoli: 208 Autorizzazione unica, 209 Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale. 210 Autorizzazioni in ipotesi particolari, albo nazionale dei gestori ambientali 213 Autorizzazioni integrate ambientali, 214 Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate 215 Autosmaltimento**. Le stesse pene si applicano ai «titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'**art. 192 Divieto di abbandono** e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo e immissione di rifiuti allo stato liquido e solido nelle acque superficiali e sotterranee.
- realizza o gestisce una discarica non autorizzata di rifiuti pericolosi e non
- non osservi le prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni o non abbia i requisiti o le condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.
- in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti (al fine delittuoso di abbattere la percentuale delle sostanze pericolose o tossiche per l'ambiente o per le persone).
- viola gli obblighi di cui agli articoli 231 (Veicoli fuori uso non disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209), co. 7, 8 e 9, 233 (Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti), co. 12 e 13, e 234 (Consorzio nazionali per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene), co. 14.

Di seguito si riporta sinteticamente l'esito del risk assessment effettuato dall' **AD** con il contributo del consulente e con riferimento ai soli rischi reato rilevanti ai fini del D. Lgs 231/01 nell'area rifiuti e in quella relativa alle emissioni in atmosfera.

Rifiuti	
Valutazione dei rischi, dei presidi e dei programmi di miglioramento dell' AD su fonti e normative del consulente	
Reati/Sanzioni	Analisi dei rischi
Art. 137 del TUA	Su interpretazione normativa del consulente condivisa dall'A.D.
Reati /Sanzioni	Valutazioni preliminari
6. Art. 256 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata: Co.1 lettera a) smaltimento di rifiuti non pericolosi; lettera b) smaltimento di rifiuti pericolosi. Co 3 1° periodo realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata Co. 3 2° periodo destinata a rifiuti pericolosi. Co 5 attività non consentite di miscelazione di rifiuti pericolosi.	Con riferimento sia alla disciplina degli scarichi di cui sopra che a quella dei rifiuti conferiti e a quelli propri (percolato, fanghi ecc.) l'ipotesi di reato potrebbe interessare a) la gestione dei rifiuti non contemplati nell'autorizzazione b) la realizzazione di un invaso non autorizzato c) la miscelazione di rifiuti pericolosi ex art. 187.
Sono previste sanzioni interdittive per il reato di cui al co. 3 2° periodo.	
7.Art. 260: attività organizzata per il traffico illecito dei rifiuti.	Da escludere l'eventualità che la discarica possa essere destinata allo scopo unico o prevalente di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti.
Sono previste sanzioni interdittive. Il comma 8 dell' art.25 undecies dispone che se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di con-	

sentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del d.lgs. 231/01.	
8. Art. 257, inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee per il superamento delle soglie di rischio, mancata bonifica e mancata comunicazione ex art.242.	L'ipotesi del reato di danno è correlata allo sversamento del percolato per difetto dell'impianto o per errore nella gestione del deposito temporaneo nonché ai reati di pericolo di cui sopra e ad ogni altro evento colposo o doloso che lo abbia provocato.
Non sono previste sanzioni interdittive	
9. Art.258, 2° periodo false indicazioni nel formulario sulla natura, composizione e caratteristiche dei rifiuti.	Il reato potrebbe essere commesso in concorso con il reato di cui al punto 6.
Non sono previste sanzioni interdittive	
10. Art.260 bis (SISTRI) Violazione Co 6 false indicazioni nel certificato di analisi dei rifiuti Co 7 trasporto senza copia cartacea della scheda movimentazione Co. 8 o con scheda falsificata.	Il reato potrebbe essere commesso in concorso con il reato di cui al punto 6.
Non sono previste sanzioni interdittive	
11. Art. 259 traffico illecito dei rifiuti.	Il reato potrebbe essere commesso in concorso con il reato di cui ai punti 6 e 9 o 10.
Non sono previste sanzioni interdittive	

3. Emissioni in atmosfera

Al riguardo l' **art. 279 co. 5 TU Superamento dei valori limite di emissione e di qualità dell'aria**

punisce chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione previsti dalla normativa in modo tale determinare anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria.

Emissioni in atmosfera	
Valutazione dei rischi, dei presidi e dei programmi di miglioramento dell' AD su fonti e normative del consulente	
Reati/Sanzioni	Analisi dei rischi
Reati/Sanzioni	Valutazioni preliminari
12. Art.279 co 5 (rinvio al comma 2) violazione dei valori limite tabellari di cui agli Allegati alla Parte V: All. I Parte II sostanze ritenute cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene. Parte III valori di emissione per specifiche tipologie di impianti, Parte IV valori di emissione e prescrizioni relativi alle raffinerie All. II Grandi impianti di combustione All. III Emissioni di composti organici volatili (COV) All. V Polveri e sostanze organiche liquide. Parte I Emissione di polveri provenienti dal trattamento di sostanze polverulenti; Parte II Emis-	Esiste il rischio di incorrere nei reati per supero dei limiti tabellari o per inadempimenti alle prescrizioni di cui all'All. I per supero dei limiti di cui alla Parte II, mentre non esistono i rischi di cui alla Parte III in quanto gli impianti non rientrano in alcuna delle categorie elencate. La Parte IV non è applicabile. Non esiste il rischio di incorrere nei reati per supero dei limiti tabellari o per inadempimenti alle prescrizioni di cui all'All. II. in quanto la discarica non rientra nella categoria. Non esiste il rischio di incorrere nei reati per supero dei limiti tabellari o per inadempimenti alle prescrizioni di cui all'All. III in quanto la discarica non rientra tra quelle elencate nella tabella nella Parte III.

sioni in forma di gas o vapore derivanti dal trattamento di sostanze organiche liquide. Non sono previste sanzioni interdittive.	dell'Allegato. Esiste il rischio di incorrere nei reati per supero dei limiti tabellari o per inadempimenti alle prescrizioni di cui all'All. V Parte I (trattamento dei rifiuti) e Parte II per il pompaggio del carburante necessario all'alimentazione delle pompe di estrazione del percolato.
---	---

Non sono state considerate configurabili, data l'attività svolta, le nuove fattispecie introdotte all'art. 727 bis e 733 bis c.p., quelle relative alla legge 202/07, quelle di cui alla legge 150/92 nonché quelle di cui alla legge 549/93.

SEZIONE "A bis": Nuovi reati ambientali introdotti dalla Legge 22 maggio 2015 n. 68

Premessa normativa

La presente Sezione "A bis" è dedicata ai nuovi reati ambientali introdotti all'art. 25 undecies del D. lgs. 231/01 dalla **Legge 22 maggio 2015 n.68 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente"**.

Con la Legge 68/15 il Legislatore ha dato corso, anche in attuazione della Direttiva Europea n. 2008/99/CE del 19 novembre 2008, a un intervento complesso in materia di tutela ambientale introducendo:

- a) nel Libro II del Codice Penale, il nuovo Titolo VI *bis* denominato *Dei delitti contro l'ambiente* che individua nuove fattispecie di reato (inquinamento ambientale, disastro ambientale, delitti colposi contro l'ambiente, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, impedimento del controllo, omessa bonifica);
- b) nel Decreto 231/01 nuovi reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente;
- c) nel Testo Unico Ambientale D. lgs. 152/2006, la Parte Sesta *bis* intitolata *Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale* (dall'art. 318 *bis* al 318 *octies*).

Un primo recepimento della Direttiva Comunitaria c'era stato con il d. lgs. 121/2011 che aveva introdotto l'art. 25 *undecies* nel decreto 231/01 prevedendo la responsabilità dell'ente per due nuovi reati (art. 727 *bis* c.p. e 733 *bis* c.p.²¹) e per altre fattispecie (prettamente contravvenzionali) contenute nel d. lgs. 152/06 (cfr. Sez. E).

Con il nuovo intervento normativo il Legislatore ha inteso dare maggiore attuazione alla Direttiva Europea al fine di inasprire il quadro sanzionatorio per le condotte che danneggiano in materia significativa l'ambiente²².

Nella relazione che ha accompagnato la proposta di legge presentata il 19 marzo 2013 veniva infatti evidenziata la necessità di passare dalla tradizionale utilizzazione di figure contravvenzionali allo strumento maggiormente repressivo del delitto al fine di evitare i meccanismi prescrizionali frequenti nelle contravvenzioni".

Al tempo stesso il Legislatore ha previsto una sorta di "premiabilità" nei confronti di chi coopera, per evitare che le conseguenze della condotta incriminata provochino ulteriori effetti dannosi, o che in particolare si

²¹ Art. 727 bis c.p. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette e art. 733 bis c.p. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

²² Il "Considerando" n. 5 della Direttiva Europea descrive la necessità di rafforzare la protezione dell'ambiente mediante la previsione di sanzioni penali "che sono indice di una riprovazione sociale di natura qualitativamente diversa rispetto alle sanzioni amministrative o ai meccanismi risarcitori di diritto civile".

adoperi per bonificare e mettere in sicurezza le aree o gli ambienti inquinati (art. 452 decies c. p. *Ravvedimento operoso*)²³.

Ciò premesso la presente Sezione è suddivisa nei paragrafi indicati in tabella.

1	Fattispecie criminose; descrive le nuove fattispecie criminose (cd. ecoreati) introdotte nel Decreto 231/01 dalla Legge 68/15
2	Aree sensibili e presidi interni; identifica le aree sensibili e i presidi interni adottati e se del caso da adottare per la prevenzione dei reati.
3	Sistema informativo verso l'OdV; descrive i sistemi di comunicazione tra OdV e i referenti in materia ambientale.

1. Fattispecie criminose

Le nuove fattispecie di reato introdotte all'art. 25 undecies del Decreto 231/01 dalla Legge 68/2015 sono le seguenti.

Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.)

E' punito con la reclusione da 2 a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1. delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2. di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora e della fauna.*

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata".

In caso di responsabilità amministrativa dell'ente è prevista, oltre all'applicazione delle sanzioni pecuniarie da 250 a 600 quote, l'applicazione delle sanzioni interdittive per un periodo non superiore ad un anno quali:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Il reato in oggetto è un *delitto di evento* e di danno che, al contrario di quello di pericolo²⁴, punisce la conseguenza, il verificarsi dell'evento lesivo che realizza un danno al bene giuridico; in questo caso la compromissione o il deterioramento dei beni ambientali indicati.

²³ Art. 452 decies c. p. Le pene previste per i delitti di cui al presente titolo, per il delitto di associazione per delinquere di cui all'articolo 416 aggravato ai sensi dell'articolo 452-octies, nonché per il delitto di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, e diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti. Ove il giudice, su richiesta dell'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado disponga la sospensione del procedimento per un tempo congruo, comunque non superiore a due anni e prorogabile per un periodo massimo di un ulteriore anno, al fine di consentire le attività di cui al comma precedente in corso di esecuzione, il corso della prescrizione è sospeso.

(Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, L. 22 maggio 2015, n. 68, a decorrere dal 29 maggio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, della stessa L. n. 68/2015)

Si tratta poi di un reato *comune*, può cioè essere commesso da “chiunque” e non occorre una qualifica, al contrario di quello *proprio*. Ciò nonostante dalla tipologia di condotta prevista dalla fattispecie e dalle conseguenze che questa può determinare (compromissione o deterioramento) si evince come nella maggior parte dei casi l'autore del reato vada individuato in chi ha di fatto poteri decisionali e di gestione.

La fattispecie è sanzionata a titolo di dolo generico o eventuale (Cfr. Sezione E par. 2 Natura dei reati).

Essa può essere realizzata attraverso una condotta attiva (realizzazione di un fatto dannoso) o attraverso un comportamento omissivo.

In merito alla condotta omissiva, il soggetto dovrà essere individuato sia in colui che riveste la c.d. posizione di garanzia di cui all'art. 40 c.p.²⁵ (il legale rappresentante, il c.d. “titolare” dell'impresa) sia in coloro che hanno i poteri di gestione per attuare gli obblighi di legge.

Il termine “abusivamente” viene usato nella disposizione codicistica per definire il carattere illecito delle condotte di inquinamento e non solo quelle realizzate *sine titulo* autorizzatorio (cioè senza un provvedimento formale di autorizzazione). Rileva in merito quanto affermato dall'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione secondo cui: “Una sommaria ricognizione degli orientamenti della Cassazione in materia ambientale suggerisce una lettura della situazione abusiva non confinata all'assenza delle necessarie autorizzazioni, ma estesa anche ai casi in cui esse siano scadute o comunque non commisurate alla tipologia di attività richiesta, ovvero siano violati le prescrizioni e/o i limiti delle autorizzazioni stesse, così che l'attività non sia più giuridicamente riconducibile al titolo abilitativo rilasciato dalla competente Autorità amministrativa; la giurisprudenza di legittimità sembra dunque attestarsi su un posizione che interpreta l'avverbio abusivamente come riferito a tutte le attività non conformi ai precisi dettati normativi svolte nel settore della raccolta e smaltimento dei rifiuti”.

Come illustrato per la configurabilità del reato occorre che ci sia il dolo, seppur generico ed eventuale. Al fine della responsabilità punita ai sensi del 231/01 occorre poi che la Società ottenga un interesse o vantaggio dalla commissione del reato.

Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.)

Fuori dai casi previsti dall'art. 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) *l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;*
- 2) *l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*
- 3) *l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.*

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata”.

In caso di responsabilità amministrativa dell'ente è prevista l'applicazione delle sanzioni interdittive per un periodo non superiore ad un anno, oltre all'applicazione delle sanzioni pecuniarie (da 400 a 800 quote).

Con l'introduzione di tale reato il Legislatore ha inteso superare le difficoltà interpretative ed applicative dell'art 434 c.p. (disastro innominato), cui la magistratura ha dovuto ricorrere fino ad oggi per sanzionare condotte illecite di *generale inquinamento dell'ecosistema* e che individua fattispecie di disastro non propriamente associabile al contesto ambientale.

Affinché possa realizzarsi la fattispecie, la suprema Corte ha ritenuto necessario il verificarsi di due condizioni: che l'evento abbia natura straordinaria e che debba essere minacciata l'incolumità pubblica.

²⁴ Il reato di pericolo anticipa la tutela penale in quanto punisce prima che si sia verificato un danno, per la semplice messa in pericolo di un bene giuridico tutelato

²⁵ Art. 40 c. 2 c.p. Non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo.

Delitti colposi contro l'ambiente (art 452 quinquies c.p.)

"Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo".

Per la distinzione tra natura dolosa e colposa del reato si rimanda a quanto detto nella Sez. E.

Tali delitti possono configurarsi oltre che per colpa generica, ad esempio per imperizia, anche per colpa specifica, ad esempio in caso di attività messe in atto senza le necessarie autorizzazioni oppure contro le prescrizioni delle stesse (ad es. per le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti o più in generale all'inosservanza delle norme sulla tutela della salute dei lavoratori in caso di utilizzo da parte di questi di sostanze pericolose).

E' evidente, come sottolineato dalla dottrina più accreditata, come queste fattispecie colpose e in particolare quella di inquinamento ambientale saranno quelle più contestate potendosi ipotizzare solo un ambito residuale per quelle dolose.

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art 452 sexies c.p.).

"Salvo che atto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà".

Circostanze aggravanti (art 452 octies c.p.)

"Quando l'associazione di cui all'art. 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'art. 416 bis c.p. finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo avverso all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale le pene previste dal medesimo art. 416 bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale".

L'introduzione delle circostanze aggravanti "è chiaramente ispirata alla volontà del Legislatore di contrastare il fenomeno delle organizzazioni i cui profitti derivino in tutto o in misura consistente dalla criminale ambientale²⁶".

2. Aree sensibili e presidi interni

All'esito dell'assessment effettuato è emerso che l'azienda applica il Piano di Monitoraggio e Controllo di cui alla direttiva IPPC (96/61/CE recepita con D.Lgs. 59 del 18.02.2005 e Direttiva 2008/1/CE) valutato con l'autorità competente, Amministrazione Provincia con il parere di ARPAV, ed atto integrante l'Autorizzazione Integrata Ambientale, che riduce sensibilmente la possibilità di commissione di reati che possano concretizzarsi in un interesse o vantaggio rilevante.

Scopo del PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO, ai sensi del D.Lgs. 36/2003, così come previsto anche dalla normativa della Regione del Veneto, è di garantire che:

²⁶ Relazione Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione n. III/04/2015, *Novità legislative: l. 68/15, recante Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente.*

- a) tutte le sezioni impiantistiche assolvano alle funzioni per le quali sono progettate in tutte le condizioni
1. operative previste;
 - b) vengano adottati tutti gli accorgimenti per ridurre i rischi per l'ambiente ed i disagi per la popolazione;
 - c) venga assicurato un tempestivo intervento in caso di imprevisti;
 - d) venga garantito l'addestramento costante del personale impiegato nella gestione;
 - e) venga garantito l'accesso ai principali dati di funzionamento.

Il documento viene redatto sulla base di un'approfondita analisi dei possibili impatti ambientali significativi e dei malfunzionamenti che l'impianto e le attività in esso svolte possono comportare.

Nel documento vengono indicate tutte le misure necessarie per prevenire rischi di incidenti causati dalla presenza della discarica e per limitarne le conseguenze, sia in fase operativa che post operativa, con particolare riferimento alle precauzioni adottate a tutela delle acque dall'inquinamento che può essere provocato da infiltrazioni di percolato nel terreno e alle altre misure di prevenzione e protezione contro qualsiasi danno all'ambiente; a tal fine vengono individuati in modo chiaro i parametri da monitorare, la frequenza dei monitoraggi e la verifica delle attività di studio da condurre sul sito.

Nel rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale la ditta dovrà attenersi al PMC approvato dall'autorità competente in accordo con ARPAV.

La fase di applicazione di P.M.C. e delle attività di controllo è demandata:

- all'ARPAV che, oltre ad essere chiamata ad esprimersi, in sede di istruttoria A.I.A., deve prevedere nel PMC le proprie attività di ispezione ambientale da effettuarsi nell'arco di validità dell'autorizzazione integrata ambientale, con lo scopo di verificare il rispetto dell'A.I.A., la regolarità degli autocontrolli e la regolare trasmissione dei dati di autocontrollo e monitoraggio all'autorità competente (così come stabilito dall'art. 11 c. 3 del D.Lgs 59/2005).
- Al Soggetto Terzo Controllore previsto dal DGRV 242 del 09/02/2010 che, nell'ambito del PMC approvato, le attività di monitoraggio e controllo previste dal protocollo che produce relazioni semestrali inviate agli organi di controllo (ARPAV, Provincia) nonché al Comune sede d'impianto.

A questo si aggiunga che la Società ha ottenuto la certificazione 9001 per il Sistema di gestione per la qualità e che non esistono precedenti di contestazioni con le Pubbliche Autorità.

In generale le funzioni e i ruoli di prevenzione e controllo che nel loro complesso concorrono a realizzare condizioni di prevenzione e identificazione delle situazioni a rischio di reato sono:

1. L'Organo Amministrativo
2. il Direttore Tecnico
3. il Direttore Lavori
4. il soggetto terzo predisposto all'attuazione del PMC
5. il Capo Impianto
6. il Collegio sindacale per gli obblighi di garanzia ex art. 2403.

L'Organo Amministrativo provvederà a identificare un Referente in materia ambientale con i seguenti compiti:

1. segnalare al Direttore Tecnico eventuali cambiamenti intervenuti nell'organizzazione che possano causare un impatto ambientale non previsto
2. identificare e aggiornare le fonti di rischio
3. verificare la corretta applicazione della normativa applicabile
4. identificare le attività che possono avere impatti ambientali significativi e contestualizzare, se del caso, la presente Sezione
5. provvedere alla formazione dei suoi sottoposti
6. proporre all'Organo Amministrativo ogni provvedimento reputato necessario al rispetto delle leggi e adottare d'iniziativa ogni provvedimento d'urgenza
7. segnalare qualsiasi anomalia all'Organo Amministrativo.

A tutti i dipendenti è fatto espresso divieto di:

- porre in essere condotte finalizzate a violare le prescrizioni normative e aziendali in materia di rifiuti;
- falsificare o alterare le comunicazioni ambientali nei confronti della PA (ad esempio quelle relative alla tracciabilità dei rifiuti o alle eventuali emissioni in atmosfera da comunicare alle Autorità di controllo)
- violare gli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari;
- falsificare/alterare i certificati di analisi dei rifiuti riportando informazioni errate su natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti.

A ulteriore presidio dei rischi:

- a) Il Direttore Tecnico riferisce qualsiasi anomalia nella gestione del servizio che possa far incorrere la società in situazioni a rischio reato all'Organo Amministrativo e al collegio sindacale.
- b) La documentazione relativa a controversie in corso con la PA deve essere archiviata in modo da consentire tutti i controlli formali e di merito dell'OdV.
- c) Ogni eventuale controversia o contenzioso sorto nei confronti del Comune si osserverà quanto contenuto nella Sezione A par. 4.

Il Sistema di Gestione Ambientale costituisce parte integrante della presente Sezione; le procedure e i sistemi di controllo, i ruoli e le responsabilità ivi descritti coincidono con i protocolli di prevenzione anche dei reati ambientali annoverati tra quelli 231/01.

3. Sistema informativo verso l'OdV

Il referente con periodicità almeno trimestrale, trasmetterà all'OdV un report contenente:

- ♦ esiti dei controlli svolti, in caso di eccezioni riscontrate
- ♦ i risultati delle ispezioni effettuate dagli Enti preposti alla vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia ambientale e i provvedimenti adottati dagli stessi enti, nonché delle conseguenti azioni correttive attuate;
- ♦ ogni informazione su situazioni di riscontrata inadeguatezza e/o non effettività e/o non conformità al Modello e alle relative procedure, nonché alle norme generali e specifiche in materia ambientale.

Parte E)

Organismo di vigilanza

Come noto il Decreto 231/01 esime la Società dalla responsabilità se l'organo dirigente, oltre ad aver adottato ed attuato un idoneo modello di organizzazione, gestione e controllo, ha affidato ad un Organismo di Vigilanza il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne il suo aggiornamento (art. 6 Decreto 231/01).

La compiuta esecuzione dei propri compiti da parte dell'OdV costituisce elemento essenziale affinché la società possa usufruire dell'esimente prevista dal decreto.

Allo scopo di formalizzare il funzionamento dell'OdV istituito presso SIA, di seguito viene illustrato il vigente regolamento disciplinate l'attività cui l'organo in oggetto è investito, nonché il proprio funzionamento interno

Regolamento dell'Organismo di vigilanza

1. Cause di ineleggibilità e/o decadenza

I membri dell'OdV sono scelti tra soggetti qualificati ed esperti in ambito legale, aziendale e di sistemi di controllo interno.

Costituiscono cause di ineleggibilità e/o decadenza dalla carica di OdV:

1. le stesse circostanze riferite agli Amministratori di cui all'art. 2382 del Codice Civile;
2. la sentenza di condanna o di patteggiamento, anche non definitiva, per aver commesso uno dei reati previsti dal Decreto;
3. la sentenza di condanna (o di patteggiamento) anche non definitiva a pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, oppure l'interdizione, anche temporanea, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
4. il trovarsi in situazioni che gravemente ledono l'autonomia e l'indipendenza nello svolgimento delle attività di controllo proprie dell'OdV (es. esistenza di rapporti di parentela con i membri del Consiglio di Amministrazione o apicali della Società; l'esistenza di rapporti di natura patrimoniale con la Società, fatto salvo l'eventuale rapporto di lavoro subordinato, ecc).
5. Qualora nel corso dell'incarico, dovesse sopraggiungere una delle cause di decadenza, il membro interessato è tenuto ad informare immediatamente gli altri componenti dell'OdV ed il CdA.

2. Organismo di vigilanza: i requisiti

SIA attua rigorosamente le prescrizioni del Decreto in relazione ai requisiti che l'Organismo deve possedere e mantenere nel tempo. In particolare:

- a) l'autonomia e l'indipendenza sono garantiti con l'inserimento in una posizione referente al Presidente del CdA; l'Organismo è collocato altresì in posizione referente al Collegio Sindacale per fatti censurabili che dovessero coinvolgere gli amministratori. Il requisito dell'autonomia è garantito inoltre dalla non attribuzione all'ODV di compiti operativi rilevanti ai fini 231/01 (che ne minerebbero l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche);
- b) la professionalità è garantita dall'esperienza dell'Organismo che è dotato delle competenze specialistiche proprie di chi svolge attività consulenziali o ispettive e necessarie per l'espletamento delle proprie funzioni. In particolare l'Organismo è dotato di:
 - competenze legali: adeguata padronanza nella interpretazione delle norme di legge con specifica preparazione nell'analisi delle fattispecie di reato individuabili nell'ambito dell'operatività aziendale e nella identificazione di possibili comportamenti sanzionabili;

- competenze nella organizzazione: sufficiente preparazione in materia di analisi dei processi organizzativi aziendali e nella predisposizione di procedure adeguate alle dimensioni aziendali, nonché dei principi generali sulla legislazione in materia di “*compliance*” e dei controlli correlati.
- competenze “ispettive”: esperienza in materia di controlli interni maturati in ambito aziendale;
- c) la continuità d’azione è garantita dalla calendarizzazione delle attività dell’Organismo, dalla periodicità dei propri interventi ispettivi, dalla regolarità delle comunicazioni verso i vertici aziendali, come meglio descritto nello specifico regolamento di funzionamento.

3. Ruolo e compiti dell’Organismo di vigilanza

L’Organismo di Vigilanza, di diretta nomina del Consiglio Direttivo, in osservanza dell’art. 6 del Decreto, ha le seguenti attribuzioni:

- a) vigilanza sulla effettività del Modello attraverso la verifica della coerenza tra i comportamenti concreti e quelli previsti dal Modello, mediante il presidio delle aree a rischio di reato, sia di quelle caratterizzanti l’attività tipica di SIA, sia di quelle strumentali alla commissione dei reati (gestione delle risorse finanziarie ecc...).

Per poter ottemperare a tali doveri l’Organismo di Vigilanza può stabilire attività di controllo ad ogni livello operativo, dotandosi di strumenti necessari a segnalare tempestivamente anomalie e disfunzioni del Modello, verificando ed integrando le procedure di controllo; in particolare il Modello prevede che per ogni operazione ritenuta a rischio specifico debba essere tenuta a disposizione dell’Organismo di Vigilanza un’adeguata documentazione a cura dei referenti delle singole funzioni. Ciò consentirà di procedere, in ogni momento, alla effettuazione dei controlli che descrivono le caratteristiche e le finalità dell’operazione ed individuino chi ha autorizzato, registrato e verificato l’operazione;

- b) verifica periodica dell’adeguatezza del Modello, cioè della capacità di prevenire i comportamenti non voluti, del mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità, attraverso un monitoraggio costante sul sistema dei controlli e sui protocolli;
- c) aggiornamento del Modello nel caso in cui i controlli operati rendano necessari correzioni ed adeguamenti. In particolare l’Organismo di Vigilanza deve:
 - mantenere aggiornato il Modello conformemente alla evoluzione del Decreto, nonché in conseguenza delle modifiche alla organizzazione interna e all’attività aziendale;
 - collaborare alla predisposizione ed integrazione della normativa interna (protocolli, procedure di controllo, ecc.) dedicata alla prevenzione dei rischi;
 - identificare, misurare e monitorare adeguatamente tutti i rischi individuati o individuabili rispetto ai reali processi e procedure aziendali procedendo ad un costante aggiornamento dell’attività di rilevazione e mappatura dei rischi;
 - promuovere iniziative atte a diffondere la conoscenza del Modello tra gli organi ed i dipendenti della Federazione fornendo le istruzioni ed i chiarimenti eventualmente necessari e istituendo specifici seminari di formazione;
 - provvedere a coordinarsi con le altre funzioni aziendali per un miglior controllo delle attività e per tutto quanto attenga alla concreta attuazione del Modello;
 - disporre verifiche straordinarie e/o indagini mirate con possibilità di accedere direttamente alla documentazione rilevante laddove si evidenzino disfunzioni del Modello o si sia verificata la commissione dei reati oggetto delle attività di prevenzione.

Fermo restando le disposizioni normative ed il potere discrezionale dell’OdV di attivarsi con specifici controlli di propria iniziativa o a seguito delle segnalazioni ricevute, esso effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

E’ altresì compito dell’OdV:

- a) curare l’emanazione e l’aggiornamento di istruzioni operative (che devono essere conservate su supporto cartaceo o informatico) relative a:

- b) adozione di procedure organizzative;
 - atteggiamenti da assumere nell'ambito delle attività sensibili e, in genere, nei rapporti da tenere nei confronti della P. A.;
- c) b) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe in vigore, raccomandando le opportune modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al "responsabile";
- d) c) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità delle clausole standard inserite nei contratti e/o accordi con Consulenti e Partners finalizzate:
 - all'osservanza da parte dei medesimi delle disposizioni del D. Lgs. 231/2001;
 - alla possibilità di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle relative prescrizioni;
 - all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso dal contratto nei riguardi di Partners o di Consulenti qualora si accerti la violazione di tali prescrizioni);
- e) indicare al management le opportune integrazioni ai sistemi gestionali delle risorse finanziarie (sia in entrata che in uscita) già presenti in SIA, con l'introduzione di eventuali accorgimenti utili a rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto.

4. Regole di funzionamento

L'attività dell'Organismo di Vigilanza è caratterizzata da un'adeguata formalizzazione con redazione di verbali idonei a documentare le attività di controllo eseguite e gli accessi effettuati in presenza del rischio di commissione di un reato presupposto o in presenza di criticità in una delle aree sensibili.

A tale scopo dovrà dotarsi di un regolamento che disciplini gli aspetti e le modalità principali dell'esercizio della propria azione. In particolare, devono essere disciplinati i seguenti profili:

- la tipologia delle attività di verifica e di vigilanza svolte
- la tipologia delle attività connesse all'aggiornamento del Modello
- l'attività connessa all'adempimento dei compiti di informazione e formazione dei destinatari del Modello
- il funzionamento e l'organizzazione interna (ad esempio: modalità di convocazione e quorum deliberativi, verbalizzazione delle riunioni, ecc).

Per quanto riguarda nello specifico la calendarizzazione delle riunioni, il regolamento dovrà prevedere che l'OdV si riunisca almeno trimestralmente, e comunque, ogni qualvolta sia necessario.

5. Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di esercitare al meglio le proprie funzioni l'Organismo di Vigilanza è destinatario di qualsiasi informazione, documentazione, comunicazione attinente l'attuazione del Modello che possa essere utile alla prevenzione dei reati. Si indicano di seguito alcune delle attività societarie del cui svolgimento i responsabili interni devono trasmettere all'OdV informazioni e notizie:

- sostanziali cambiamenti dell'assetto operativo e di governance dell'azienda
- attuazione del Modello e sanzioni interne irrogate in conseguenza della mancata osservanza dello stesso
- operazioni finanziarie che assumano particolare rilievo per valore, modalità, rischiosità, atipicità
- provvedimenti/sanzioni e richieste di informazioni provenienti da qualsiasi Autorità pubblica, relativi o attinenti ai reati contemplati dal D. Lgs. 231/2001
- operazioni societarie straordinarie (fusioni, costituzione di nuove società ecc.) anche in ordine alle connesse adunanze dell'organo amministrativo.

Inoltre i responsabili interni devono tenere a disposizione dell'OdV la documentazione inerente:

- avvenuta concessione di erogazioni pubbliche, rilascio di nuove licenze, di autorizzazioni o di altri rilevanti provvedimenti amministrativi

- partecipazione a gare d'appalto e in genere instaurazione di rapporti contrattuali con la P.A.
- accertamenti fiscali del Ministero del Lavoro, degli Enti previdenziali e di ogni altra Autorità di Vigilanza
- comunicazione tempestiva dell'emissione di nuove azioni e di strumenti finanziari.

5.1. Rapporti tra ODV Cda o amministratore delegato.

Allo scopo di garantire per tutta la vigenza del mandato, un adeguato grado di autonomia e discrezionalità operativa a favore dell'Odv, il Cda, o in sua vece i soggetti da esso delegati, si impegnano a

- predisporre un adeguato budget annuale per gli interventi di natura ordinaria e straordinaria, la cui spendita e gestione è rimessa alla discrezionalità dell'Odv stesso secondo i precetti di cui al presente regolamento (vedi § "Rendicontazione delle spese dell'Odv");
- fornire ogni tipo di evidenza ed informazione richiesta dall'Odv salvo i casi in cui ciò non determini una palese contravvenzione a precetti di legge o autoregolamentari.

Il riconoscimento in via esclusiva, sancito ex art.2380-bis c.c., del potere di gestione dell'ente e del compimento di tutte quelle operazioni necessarie all'attuazione dell'oggetto sociale a favore dell'organo di amministrazione e dei soggetti da esso delegati, non legittima alcuna facoltà di ingerenza da parte del suddetto sulle scelte di merito operate dall'Odv circa le modalità di esperimento dell'attività di vigilanza demandatagli. Eventuali contestazioni potranno essere eccepite da parte dell'organo amministrativo o dei soggetti da esso delegati nei confronti dell'Odv, nei casi di negligenza o inerzia dello stesso rispetto agli obblighi formalizzati nell'accordo contrattuale che disciplina il mandato dell'Odv o, parimenti, nei casi di palese contravvenzione a norme di legge o autoregolamentari. In ogni caso, è rimessa all'organo amministrativo la facoltà di recesso del mandato conferito all'Odv in ossequio a quanto in merito sancito dal rapporto contrattuale stipulato.

L'Organo amministrativo e gli amministratori delegati, tramite l'utilizzo dei canali attivi, si impegnano a fornire tempestivamente all'Odv;

- copia delle deliberazioni consiliari e del verbale delle riunioni;
- copia del verbale di irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di coloro operano nell'ambito delle aree a rischio di reato, nonché dei membri dello stesso;
- copia dei procedimenti giudiziari aperti o chiusi nei confronti dell'ente, delle posizioni verticistiche dello stesso o di coloro operano a vario titolo nell'ambito delle aree a rischio di reato;
- copia dei verbali prodotti a fronte dello svolgimento dell'attività di monitoraggio circa l'adeguatezza della struttura organizzativa dell'ente, demandata agli stessi ex lege
- qualsiasi notizia che, in linea di principio, si ritiene possa comportare una responsabilità della società ai sensi del d.lgs. n.231/2001;
- qualsiasi evidenza ed informazione richiesta dall'Odv, salvo i casi in cui ciò non determini una palese contravvenzione a precetti di legge o autoregolamentari.

5.2 Rapporti tra Odv e Collegio sindacale.

Il Collegio Sindacale rappresenta l'organo interno all'ente cui è rimesso ex lege il dovere di vigilare sulla liceità/adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'ente e sul suo concreto funzionamento.

Sulla scorta di tale mandato Odv e Collegio devono favorire rapporti di sinergia che si estrinsecano tanto nel reciproco monitoraggio circa il corretto ed esaustivo svolgimento delle rispettive attribuzioni, quanto nell'aperto confronto.

In tal senso il Collegio si impegna a fornire tempestivamente all'Odv:

- copia delle deliberazioni collegiali e del verbale delle riunioni;
- copia dei verbali prodotti a fronte dello svolgimento dell'attività di monitoraggio circa l'adeguatezza della struttura organizzativa dell'ente, demandata agli stessi ex lege;

- qualsiasi notizia che, in linea di principio, si ritiene possa comportare una responsabilità della società ai sensi del d.lgs. n.231/2001;
- qualsiasi evidenza ed informazione richiesta dall'Odv, salvo i casi in cui ciò non determini una palese contravvenzione a precetti di legge o autoregolamentari.

Parimenti, allo scopo di creare un intervento sinergico ed evitare ridondanze nell'attività di controllo demandata a Collegio Sindacale e Odv, quest'ultimo si impegna a fornire tempestivamente al Collegio Sindacale:

- copia del verbale delle riunioni, qualora ne sia fatta richiesta;
- copia dei verbali prodotti a fronte dello svolgimento dell'attività di vigilanza intrapresa;
- qualsiasi evidenza ed informazione richiesta dal Collegio, allo scopo di vagliare la conformità dell'attività di vigilanza svolta rispetto agli impegni contrattuali formalizzati e disciplinati l'esecuzione della stessa.

Come in precedenza riferito per il Cda, il Collegio Sindacale nello svolgimento delle proprie attribuzioni, pur dovendo valutare il contributo fornito dall'Odv nell'assicurare la liceità e conformità dell'ente rispetto alle norme che ne disciplinano l'attività istituzionale, non ha alcuna facoltà di ingerenza sulle scelte operate dall'Odv circa le modalità di esperimento dell'attività di vigilanza demandatagli. Eventuali contestazioni potranno essere eccepite da parte del Collegio nei confronti dell'Odv, nei casi di negligenza-inerzia dello stesso rispetto all'assolvimento degli obblighi formalizzati nell'accordo contrattuale che disciplina il mandato dell'Odv o, parimenti, nel caso l'esercizio delle proprie attribuzioni determini una palese contravvenzione delle norme di legge o autoregolamentari.

5.3. Rapporti tra Odv e funzioni di controllo interno.

Qualora l'ente disponga nel proprio organico di figure quali i) la funzione di conformità alle norme; ii) l'internal auditor; iii) la funzione di risk management; iv) altre funzioni istituite in adempimento a norme di settore (ad esempio il responsabile antiriciclaggio, il responsabile anticorruzione, etc.), allo scopo di presidiare, tramite l'attivazione di verifiche di varia natura, il corretto e lecito svolgimento dei processi aziendali, è buona prassi che queste provvedano a definire, di concerto con l'Odv, delle strategie di intervento per ovviare alla duplicazione di controlli sulle medesime aree critiche. A tal fine sarà definito un calendario di incontri nel corso dell'esercizio che, salvo modifiche circa la frequenza degli stessi, verrà riproposto al termine dell'anno in corso per l'esercizio successivo.

A prescindere dalla tipologia d'intervento delegato alle funzioni di controllo interno in disamina, queste non hanno alcuna facoltà di ingerenza sulle scelte operate dall'Odv circa le modalità di esperimento dell'attività di vigilanza demandatagli. Eventuali contestazioni potranno essere eccepite da parte delle funzioni di controllo interno nei confronti dell'Odv, nei casi di negligenza o inerzia dello stesso rispetto agli obblighi formalizzati nell'accordo contrattuale che disciplina il mandato dell'Odv o, parimenti, nei casi di palese contravvenzione a norme di legge o autoregolamentari.

Allo scopo di creare un intervento sinergico ed evitare ridondanze nell'attività di controllo demandata alle funzioni di controllo interno e all'Odv, quest'ultimo si impegna a fornire tempestivamente alle suddette:

- copia del verbale delle riunioni, qualora ne sia fatta richiesta;
- copia dei verbali prodotti a fronte dello svolgimento dell'attività di vigilanza intrapresa;
- qualsiasi evidenza ed informazione richiesta dalle funzioni di controllo interno, allo scopo di vagliare la conformità dell'attività di vigilanza svolta rispetto agli impegni contrattuali formalizzati e disciplinati l'esecuzione della stessa.

Parimenti, ed al medesimo fine, le funzioni di controllo interno si impegnano a fornire tempestivamente all'Odv:

- copia dei verbali prodotti a fronte dello svolgimento dell'attività di intrapresa dalle stesse;
- qualsiasi notizia che, in linea di principio, si ritiene possa comportare una responsabilità della società ai sensi del d.lgs. n.231/2001;

- qualsiasi evidenza ed informazione richiesta dall'OdV, salvo i casi in cui ciò non determini una palese contravvenzione a precetti di legge o autoregolamentari.

6. Gestione delle segnalazioni

Con la divulgazione del presente Modello in ambito aziendale è inoltre autorizzata la convergenza di qualsiasi segnalazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza relativa alla temuta commissione di reati previsti dal Decreto o a comportamenti non in linea con le regole di condotta stabilite nel Modello. L'Organismo di Vigilanza nel corso dell'attività di indagine è tenuto a garantire la dovuta riservatezza sull'origine delle informazioni ricevute, in modo da assicurare che i soggetti coinvolti non siano oggetto di ritorsioni, discriminazioni o penalizzazioni.

Tutte le segnalazioni devono essere conservate a cura dell'OdV. SIA, al fine di facilitare le segnalazioni all'OdV, attiva opportuni canali di comunicazione dedicati (es. casella di posta elettronica: organismodivigilanza@società.it)

7. Il coordinamento con le funzioni aziendali

Tutte le funzioni aziendali devono collaborare con l'OdV ed in particolare devono rispondere tempestivamente alle richieste dallo stesso inoltrate, nonché mettere a disposizione tutta la documentazione ed ogni informazione necessaria allo svolgimento dell'attività di vigilanza.

8. Monitoraggio sulle attività delegate in seno a Valore Ambiente

Come già riferito, SIA svolge la propria attività istituzionale avvalendosi del contributo fornito dalla società Valore Ambiente. Ciò avviene secondo i termini e le modalità prescritte dal vigente contratto quadro.

La scelta di delegare specifiche attività e processi, strumentali al perseguimento del proprio oggetto sociale, impone al soggetto delegante di attivarsi al fine di vigilare sul corretto e lecito svolgimento delle attribuzioni conferite al delegato. Detto obbligo, attualmente, viene assolto, attraverso tre distinte soluzioni:

- a) l'onere in capo alle strutture di Valore Ambiente, impegnate all'assolvimento della mansioni delegate, a comunicare con la dovuta tempestività tutte le anomalie e non conformità di particolare rilievo, riscontrate nella gestione dei processi affidati;
- b) la predisposizione (con periodicità prefissata) di verbali da parte degli uffici/funzioni di Valore Ambiente, atti ad informare il delegante circa l'andamento processo delegato;
- c) il monitoraggio operato da parte di SIA sui specifici processi delegati attraverso la richiesta/acquisizione delle evidenze necessarie a consentire una valutazione di correttezza e legittimità degli stessi.

Per quanto attiene al punto a), le funzioni/uffici incaricati alla gestione dei processi delegati, si impegnano a comunicare le anomalie e non conformità emerse durante lo svolgimento degli stessi a favore dell'OdV.

L'obbligo di comunicazione sussiste allorché le criticità riscontrate

- siano indicative di malfunzionamenti del processo delegato, per carenze di natura strutturale od organizzativa imputabili a Valore Ambiente;
- siano riconducibili a scelte operative attuate da parte di SIA che, una volta sottoposte al vaglio del personale di Valore Ambiente, palesino una violazione delle norme di settore e dei regolamenti interni o, parimenti, un rilevante disallineamento dei valori/indicatori del processo delegato (con particolare riferimento all'andamento dei flussi monetari generati dallo stesso, nonché alle controparti accreditate come fornitori di beni servizi da parte del delegante).

Al di fuori di tale ipotesi, le non conformità/anomalie eccepite devono essere ritenute di normale amministrazione e, in quanto tali, gestite in autonomia dal delegato o, se del caso, in sinergia con il soggetto delegante preposto, senza comunque interessare l'OdV.

La comunicazione deve avvenire entro 7 gg. dalla manifestazione della stessa da parte del responsabile di processo., attraverso i canali attivi indicati nel presente regolamento.

La predisposizione dei verbali da parte degli uffici/funzioni di Valore Ambiente di cui al punto b), avviene, salvo casi specifici, al termine dell'esercizio in corso, ed ha lo scopo di informare il soggetto delegante circa l'effettivo andamento del processo.

Il contenuto degli stessi deve essere tale da consentire un accurata valutazione del processo delegato da parte del delegante, anche attraverso un confronto con l'andamento dei medesimi nel corso degli esercizi precedenti.

Ad ultimo, per quanto inerisce il monitoraggio operato da SIA, di cui al punto c), lo stesso interessa tutti gli atti, attività od operazioni connotati da un rilevante rischio reato, a prescindere dalla natura dolosa o colposa degli stessi. Più puntualmente si ritengono ascrivibili a tale novero:

- l'approvvigionamento di beni e servizi previa l'attivazione di procedure negoziate;
- la gestione dei contenziosi e affari legali tra SIA e soggetti terzi;
- la gestione dei rapporti con banche ed intermediari.

L'intento del monitoraggio in esame è garantire che la discrezionalità con cui opera il soggetto delegato, non rappresenti per SIA un ulteriore fattore di rischio reato. In particolare si è ritenuto che l'ente possa rispondere indirettamente (ex comma secondo art.40 c.p.) per gli illeciti imputabili al personale di Valore Ambiente²⁷.

Il monitoraggio ha luogo previa l'acquisizione di tutte le evidenze necessarie al corretto e lecito svolgimento dei processi summenzionati da parte dell'Odv. L'esito dell'istruttoria in esame è vincolata ai fini del perfezionamento del processo.

Qualora vengano eccepiti anomalie/non conformità di sorta, l'Odv provvede a comunicare quanto rilevato al vertice ed al personale preposto da Valore Ambiente. Solo successivamente alla risoluzione delle stesse, SIA, per il tramite del soggetto delegato, provvede alla conclusione del processo.

Lo scambio dei flussi informativi prodotti a fronte delle attività riferite ai punti a) b) e c), avviene attraverso l'invio di email sulla casella di posta elettronica attiva (.....inserire email). L'Odv provvede all'archiviazione e tenuta delle segnalazioni, delle evidenze prodotte a fronte dell'istruttoria e degli interventi operati per sanare eventuali carenze o non conformità.

9. Le risorse dell'Odv

Il CdA assegna all'Odv eventuali risorse umane e finanziarie ritenute opportune ai fini dello svolgimento dell'incarico assegnato.

L'Odv potrà disporre, per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei suoi compiti, del budget che il CdA provvede ad assegnargli con cadenza annuale, su proposta dell'Odv stesso.

Qualora ne ravvisi l'opportunità, nel corso del proprio mandato, potrà chiedere al CdA, mediante comunicazione scritta motivata, l'assegnazione di ulteriori risorse umane e/o finanziarie.

Inoltre l'Odv potrà avvalersi, sotto la propria diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di consulenti esterni, il cui compenso sarà corrisposto impiegando le risorse finanziarie assegnate all'Odv.

²⁷ Tale eventualità, pur essendo associabile alla totalità dei processi delegati, assume particolare rilevanza per le attività sopra richiamate; pertanto, al fine di non dar luogo ad inutili ridondanze e consentire un efficiente uso della delega, si è ritenuto di circoscrivere l'attività di monitoraggio indiretto solo agli anzidetti processi.

Parte F)

Codice etico e Sistema disciplinare

CODICE ETICO

1. Premessa

Il seguente codice etico è stato predisposto da SIA contestualmente alla progettazione del modello di organizzazione, allo scopo di prevenire i comportamenti che possono essere causa, anche indirettamente, della commissione dei reati richiamati dal decreto stesso. Il codice etico è pertanto parte integrante del modello di organizzazione e controllo adottato dalla Società. Tuttavia esso non si limita ad individuare soltanto i comportamenti corretti da seguire per scongiurare il rischio di commissione dei reati, ma vuole anche cogliere l'occasione per estendere l'ambito di applicazione alla sfera degli affari, ispirandosi ai più ampi principi di correttezza e trasparenza indispensabili nella conduzione degli stessi, per la salvaguardia degli interessi degli stakeholders, nonché della propria immagine e reputazione.

2. Destinatari

Le disposizioni contenute nel Codice Etico si applicano a tutti i dipendenti e a tutti coloro che direttamente o indirettamente instaurano rapporti con SIA, stabilmente o anche solo temporaneamente, collaboratori, consulenti, agenti, procuratori e a chiunque operi in nome e per conto della stessa.

Tali soggetti infatti, ognuno nell'ambito delle proprie responsabilità, secondo i principi di sana e prudente gestione e nel rispetto delle leggi, nazionali e comunitarie, nonché delle politiche, piani, regolamenti, e procedure interne, devono contribuire alla missione aziendale.

Devono inoltre riferire all'Organismo di vigilanza istituito contestualmente all'adozione del modello tutte le informazioni utili su eventuali carenze nei controlli, comportamenti censurabili o fondati sospetti di mala gestio.

Il codice etico va visto come strumento suscettibile di modifiche ed integrazioni in funzione dei mutamenti esterni e/o interni all'azienda, al fine di garantire coerenza tra quanto enunciato e i comportamenti da tenere.

3. Principi etici di riferimento

Di seguito sono illustrati i principi di riferimento che rappresentano i valori fondamentali cui i destinatari del Codice devono attenersi nel perseguimento della missione aziendale. Le disposizioni ivi contenute hanno valore primario ed assoluto ed in nessun caso la convinzione di agire a vantaggio dell'azienda giustifica comportamenti in contrasto con i principi del Codice stesso.

Correttezza, lealtà ed onestà

La società si impegna a gestire i rapporti con tutte le controparti e con i propri dipendenti secondo principi di correttezza, lealtà ed onestà.

Tutte le attività connesse al conseguimento dell'oggetto sociale della società devono essere svolte nel rispetto dell'imprescindibile principio di onestà, rinunciando al perseguimento di interessi personali o societari a discapito degli interessi qui esposti.

Valorizzazione delle risorse umane

Le risorse umane costituiscono un bene aziendale essenziale. Il loro sviluppo rappresenta un fattore fondamentale per il consolidamento della crescita e della continuità della società, che si impegna ad attuare programmi di aggiornamento e formazione per valorizzare le professionalità, accrescere le competenze acquisite e garantire il miglior servizio ai propri soci.

Tutela della privacy

La società adotta tutti gli strumenti e le modalità necessarie per assicurare la riservatezza dei contenuti delle banche dati e degli archivi personali e si adopera affinché siano osservati gli adempimenti previsti dalle attuali normative in materia di privacy.

Riservatezza

La riservatezza è uno dei valori fondamentali da rispettare nella concreta operatività della società, in quanto contribuisce alla reputazione della società stessa.

Tutto il personale, di ogni ordine e grado, e i collaboratori esterni sono tenuti al rispetto di tale principio anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

In particolare, gli organi sociali, il management, il personale dipendente ed i collaboratori esterni devono garantire la riservatezza su informazioni, documenti e dati di cui sono venuti a conoscenza nel corso della propria attività lavorativa e che sono considerati come appartenenti alla società e, come tali, non possono essere utilizzati, comunicati o diffusi senza specifica autorizzazione.

L'obbligo di riservatezza sulle informazioni confidenziali acquisite è imposto anche ai soggetti con cui l'ente intrattiene rapporti contrattuali o di altro genere, mediante specifiche clausole contrattuali o mediante la richiesta di sottoscrizione di patti di riservatezza. Analogamente, la società si impegna a tutelare le informazioni relative al proprio personale e ai terzi, ad evitare ogni uso improprio di queste informazioni e a garantire la privacy degli interessati. A tal fine sono applicate politiche e procedure specifiche per la protezione delle informazioni. I terzi, che intervengono nel trattamento delle informazioni sono chiamati a sottoscrivere specifici patti di riservatezza.

Tutela dell'immagine aziendale

Ciascun destinatario del Codice Etico orienta i propri comportamenti, alla tutela dell'immagine aziendale, nella consapevolezza che la buona reputazione e la credibilità costituiscono irrinunciabili risorse immateriali della società.

Qualità dei servizi erogati

La Società orienta la propria attività alla soddisfazione ed alla tutela dei propri soci, garantendo che i servizi erogati assicurino il massimo grado di efficacia e di qualità.

Integrità

L'integrità è un elemento importante del patrimonio aziendale ed è la più forte garanzia dell'impegno civile dell'impresa nei confronti di tutte le persone che in essa lavorano, di tutti i fornitori, di tutti i soci e di tutti i suoi *stakeholders* in generale.

Il rispetto di tale principio si ottiene applicando la legge e rispettando le regole dell'integrità morale in ogni settore di attività ed in ogni circostanza.

Imparzialità

Nelle relazioni con i suoi *stakeholders* (es. procedimenti contenziosi, percorsi di carriera, ecc.), la Società evita ogni discriminazione fondata – ad esempio – su età, sesso, sessualità, salute, razza o nazionalità, opinioni politiche e credenze religiose, non tiene conto di raccomandazioni o suggerimenti di provenienza esterna o interna ed assicura imparzialità ed equità nel rispetto delle regole legali e contrattuali e dei prin-

cipi sanciti nel presente codice. Ogni tentativo di contravvenzione a questa regola deve essere comunicato alle strutture aziendali competenti.

La responsabilità individuale

La qualità e la forza della società sono il risultato dell'azione di tutto il suo personale.

Ognuno è responsabile delle azioni poste in essere nello svolgimento della propria attività lavorativa.

Inoltre, per coloro che svolgono funzioni direttive si aggiunge anche la responsabilità di sorvegliare l'attività svolta dal personale soggetto alla loro direzione e controllo.

Responsabilità sociale

La società considera prioritaria la propria funzione sociale. Pertanto, assume come valori essenziali della sua azione:

a. Lo sviluppo e la tutela della professionalità

La società si impegna a sviluppare le capacità e le competenze del proprio personale, perseguendo una politica fondata sulle pari opportunità e sui meriti, considerando la professionalità una garanzia per l'intera collettività ed una condizione determinante per raggiungere i propri obiettivi. Pertanto, ricerca, selezione, assunzione e sviluppo di carriera

rispondono soltanto a valutazioni oggettive della qualità lavorativa, senza discriminazione alcuna.

b. Tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

La società adotta tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro e si adopera affinché venga garantita l'integrità fisica di tutti i prestatori di lavoro, nel rispetto integrale della normativa in materia.

c. Tutela ambientale

La società si impegna ad operare nel rispetto delle normative vigenti in materia ambientale, a promuovere e programmare lo sviluppo delle proprie attività volto a valorizzare le risorse naturali e a preservare l'ambiente per le generazioni future.

Inoltre la società è fortemente impegnata in un cambiamento culturale interno che consenta di affrontare e gestire, in modo strutturato, con politiche di medio periodo e programmi formalizzati, le istanze e le problematiche ambientali.

In questo campo gli obiettivi sono, da un lato, il pieno adeguamento dei comportamenti e degli asset aziendali alla legislazione vigente e, dall'altro, la costruzione coordinata di un sistema di gestione che evidenzii, sia le eccellenti performance attuali dell'azienda, sia gli ulteriori progressi che saranno conseguiti nel tempo.

Tutto il personale della Società, nell'ambito delle proprie mansioni, partecipa al processo di prevenzione dei rischi, di salvaguardia dell'ambiente e di tutela della salute e della sicurezza nei confronti di se stessi, dei colleghi e dei terzi.

d. La responsabilità negli affari

La società assicura che la conduzione degli affari sia improntata al rispetto dei principi di integrità e trasparenza.

In particolare, tutte le azioni, le operazioni, le negoziazioni e, in genere, i comportamenti posti in essere nella pratica degli affari, devono essere improntati alla massima correttezza, con esclusione di qualsiasi fenomeno di corruzione o favoritismo, alla completezza e trasparenza delle informazioni e alla legittimità, non solo formale, sulla base delle norme vigenti e delle procedure interne.

Gli Organi sociali, il management, il personale dipendente ed i collaboratori esterni della società sono tenuti a fornire, nel corso delle trattative, informazioni complete, trasparenti, comprensibili ed accurate, in modo tale che gli stakeholders siano in grado di prendere decisioni autonome e siano resi consapevoli degli interessi coinvolti, delle alternative e delle conseguenze rilevanti.

Rispetto della legalità e dei valori democratici

La società si impegna a non operare alcuna forma di finanziamento, diretto o indiretto, e a non agevolare in alcun modo gruppi, associazioni o singoli che perseguano finalità illecite, garantendo viceversa il rispetto della legalità e dei valori dell'ordinamento democratico.

Comportamenti nei luoghi di lavoro e all'esterno

Il personale della società deve sempre conformare la propria condotta alle disposizioni ed alle procedure aziendali nel rispetto delle regole stabilite dalla legge e dal contratto di lavoro. I comportamenti dirigenziali, in particolare, devono essere sempre improntati alla correttezza ed all'equità, in quanto vengono a costituire dei modelli di riferimento per tutti i collaboratori.

Tutela del capitale sociale e dei creditori

Uno degli aspetti centrali che qualificano eticamente la condotta della società, è costituito dal rispetto di principi di comportamento intesi a garantire l'integrità del capitale sociale, la tutela dei creditori e dei terzi che instaurano rapporti con la stessa, l'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di vigilanza e, in genere, la trasparenza e la correttezza dell'attività della società sotto il profilo economico e finanziario. La società, pertanto, intende garantire la diffusione e l'osservanza di regole di comportamento intese alla salvaguardia dei predetti valori, anche al fine di prevenire la commissione dei reati societari contemplati nel decreto legislativo 231/01.

4. Norme e standard di comportamento

Rapporti con i cittadini

I cittadini costituiscono gli stakeholders fondamentali dell'azienda. Per consolidare la stima degli utenti è indispensabile che ogni rapporto sia improntato a criteri di lealtà, disponibilità, trasparenza e professionalità.

Rapporti con i fornitori

La condotta di SIA nelle fasi di approvvigionamento di beni e servizi è improntata alla ricerca del massimo vantaggio competitivo, alla concessione di pari opportunità di partnership per ogni fornitore, alla lealtà ed imparzialità di giudizio. Le modalità di scelta del fornitore devono essere conformi alle norme vigenti ed alle procedure interne previste dalla Società. Nella scelta dei fornitori, pertanto, non sono ammesse ed accettate pressioni indebite, finalizzate a favorire un fornitore a discapito di un altro e tali da minare la credibilità e la fiducia che il mercato ripone in SIA in merito alla trasparenza e al rigore nell'applicazione delle norme vigenti ed alle procedure interne aziendali.

La scelta del fornitore e l'acquisto di beni e servizi di qualsiasi tipo devono avvenire sulla base di valutazioni obiettive relative alla competitività, alla qualità, all'utilità e al prezzo della fornitura.

La Società si impegna ad informare in maniera corretta e tempestiva il fornitore riguardo alle caratteristiche dell'attività, alle forme e ai tempi di pagamento nel rispetto delle norme vigenti, delle procedure interne, nonché delle aspettative della controparte, date le circostanze, le trattative ed il contenuto del contratto. L'adempimento delle prestazioni contrattuali da parte del fornitore dovrà essere conforme ai principi di equità, correttezza, diligenza e buona fede e dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente, dei contratti sottoscritti e delle procedure interne aziendali.

Rapporti con i dipendenti

Doveri della Società verso i dipendenti

Le risorse umane sono un essenziale bene aziendale; il loro sviluppo rappresenta un fattore fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi dell'Azienda.

SIA:

1. adotta politiche del personale che si basano sulla valorizzazione del merito e lo sviluppo della professionalità; tali politiche si conformano a criteri di merito, di competenza e comunque strettamente professionali per qualunque decisione relativa al rapporto di lavoro con i propri dipendenti e collaboratori esterni; sono vietate pertanto pratiche discriminatorie nella selezione, assunzione, formazione, gestione e sviluppo e retribuzione del personale, nonché ogni forma di nepotismo e favoritismo;
2. informa in maniera esauriente il dipendente appena assunto sulle caratteristiche delle mansioni e della funzione, su elementi normativi e retributivi e sul richiesto rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico;
3. richiede ai responsabili di unità operative e a tutti i collaboratori, ciascuno per quanto di competenza, di adottare comportamenti coerenti con i principi di cui al punto precedente.

Doveri dei dipendenti

Fermo restando quanto previsto dalla Legge, dallo Statuto sociale, dal regolamento e dalla normativa interni, nonché dalle norme contrattuali vigenti, il personale dipendente, nell'espletamento del proprio servizio, deve uniformare la propria azione ai principi espressi dal presente Codice Etico. Tutto il personale di SIA deve in particolare:

1. improntare i propri comportamenti sulla osservanza dei principi di tutela e rispetto della persona umana, sulla lealtà, sulla correttezza nei rapporti personali e su logiche operative impostate sull'integrazione e collaborazione interfunzionale, sulla responsabilizzazione delle persone, sullo spirito di squadra e sul rispetto dei rapporti gerarchici e funzionali al fine di perseguire gli obiettivi aziendali;
2. evitare di porre in essere operazioni in conflitto d'interesse, informando tempestivamente il diretto superiore di eventuali relazioni di parentela, diretta o indiretta intercorrente con controparti con le quali sta per avviare o gestire rapporti d'affari per conto di SIA;
3. trattare con assoluta riservatezza dati, notizie ed informazioni di cui viene in possesso evitandone la diffusione o l'uso a fini speculativi propri o di terzi, e in ogni caso salvaguardando i principi di lealtà, correttezza e trasparenza innanzi richiamati. Le informazioni aventi carattere riservato possono essere rese note, nell'ambito delle strutture e degli uffici di SIA, solo nei riguardi di coloro che abbiano effettiva necessità di conoscerle per motivi di lavoro;
4. dimostrare nei rapporti con qualsiasi interlocutore, con cui viene in contatto per motivi di lavoro, doti d'integrità morale, evitando comportamenti che possano mettere in dubbio tale sua qualità;
5. proteggere e custodire i valori e i beni che gli sono stati affidati e contribuire alla tutela del patrimonio aziendale in generale, evitando situazioni che possano incidere negativamente sull'integrità e sicurezza di detto patrimonio;
6. evitare di utilizzare a vantaggio personale, o comunque a fini impropri, risorse, beni o materiali di SIA;
7. evitare che una situazione finanziaria personale non equilibrata possa avere ripercussioni di ogni genere nell'attività di lavoro;
8. rifiutare doni (che non siano di valore assolutamente simbolico), compensi o benefici di qualsiasi tipo da soggetti con i quali SIA intrattenga un rapporto d'affari e che, secondo buon senso, possano essere interpretati come mezzo di pressione.

Tutto il personale è tenuto altresì a dare tempestiva informazione al proprio superiore (e quando le circostanze lo impongano, ovvero nei casi gravi, direttamente all'Organismo) quando:

1. sia a conoscenza di violazioni di norme di legge o regolamenti o del presente Codice etico in ambito aziendale;
2. sia a conoscenza di omissioni, trascuratezza o falsificazione nella tenuta della contabilità o nella conservazione della documentazione su cui si fondano le registrazioni contabili;
3. sia a conoscenza di eventuali irregolarità o malfunzionamenti relativi alla gestione e alle modalità di erogazione delle prestazioni;
4. siano stati offerti doni o compensi da soggetti con i quali SIA intrattiene rapporti d'affari;
5. ha notizia di eventuali ordini ricevuti e ritenuti in contrasto con la legge, la normativa interna o il presente Codice Etico, nella certezza che nessun tipo di ritorsione verrà posta in essere nei suoi confronti.

Rapporti con i soci

Nei confronti dei soci SIA si impegna a:

1. assicurare l'efficace partecipazione di tutti i componenti degli organi sociali ai lavori assembleari attraverso la tempestiva informativa sulle materie all'ordine del giorno, al fine di instaurare un proficuo dialogo tra i Soci, il CdA e il Collegio Sindacale;
2. Ricercare la massima trasparenza sia nelle comunicazioni sociali che nei rapporti personali.

Rapporti con gli organi sociali

Gli Organi sociali, nella consapevolezza della propria responsabilità, oltre che al rispetto della Legge, dello Statuto, sono tenuti all'osservanza di quanto contenuto nel presente "Codice Etico".

Ai loro componenti è richiesto:

1. di tenere un comportamento ispirato ad autonomia ed indipendenza con le istituzioni pubbliche, i soggetti privati, le associazioni economiche e le forze politiche, fornendo informazioni corrette necessarie per le attività di controllo interne ed esterne;
2. di tenere un comportamento ispirato ad integrità, lealtà, senso di responsabilità nei confronti della società;
3. la partecipazione assidua ed informata;
4. la consapevolezza del ruolo;
5. la condivisione della missione e spirito critico, al fine di garantire un contributo personale significativo;
6. di valutare le situazioni di conflitto d'interesse o di incompatibilità di funzioni, incarichi o posizioni all'esterno e all'interno della Società.

Rapporti con i collaboratori esterni

Ai collaboratori esterni è richiesto di attenersi ai principi contenuti nel Codice Etico.

Il personale della Società, in rapporto alle proprie funzioni, curerà di:

- rispettare i principi e le procedure interne per la selezione e la gestione del rapporto con collaboratori esterni;
- operare solo con persone e imprese qualificate e di buona reputazione;
- informare tempestivamente il proprio Responsabile, in caso di incertezze relativamente a possibili violazioni del Codice da parte di collaboratori esterni;
- inserire nei contratti di collaborazione esterna l'obbligazione espressa di attenersi ai principi del Codice, indicando quale sanzione a fronte di eventuali violazioni la risoluzione del contratto e/o azioni di risarcimento danni.

Gli accordi con i collaboratori esterni devono essere redatti nella forma prescritta dalle disposizioni/ procedure aziendali e comunque per iscritto.

In ogni caso, il compenso da corrispondere deve essere esclusivamente commisurato alla prestazione indicata in contratto e, comunque, alle capacità professionali ed all'effettiva prestazione eseguita.

Rapporti con gli enti locali di riferimento

L'azienda persegue gli obiettivi indicati dalle istituzioni pubbliche di riferimento e collabora efficacemente con gli organismi delle stesse preposti alla attività di regolazione e controllo dei servizi pubblici locali.

L'azienda persegue tali obiettivi coniugandoli con la propria missione e con l'esigenza di autonomia organizzativa e gestionale propria di qualsiasi operatore economico.

Rapporti con le pubbliche amministrazioni

I comportamenti degli Organi sociali di SIA nei confronti della Pubblica Amministrazione devono ispirarsi alla massima correttezza ed integrità.

Si rifiutano, pertanto, logiche di condizionamento delle decisioni della controparte, in ogni forma espresse o attuate, volte ad influenzare decisioni in favore della Società o a richiedere od ottenere un trattamento di

favore. E' altresì vietato dare corso a richieste da parte di personale della Pubblica Amministrazione tendenti a subordinare decisioni ed atti in favore di SIA a riconoscimenti di qualsiasi genere.

Nel corso di una trattativa d'affari, richiesta o rapporto commerciale con la P.A. non vanno intraprese, direttamente o indirettamente, azioni che possano proporre opportunità d'impiego e/o commerciali dalle quali derivino vantaggi, per sé o per altri, ai dipendenti della P.A. o ai loro parenti o affini.

I rapporti con le Pubbliche Amministrazioni sono tenuti dagli esponenti aziendali designati. Tutta la documentazione che riassume le procedure attraverso cui SIA è entrata in contatto negoziale o amministrativo con Pubbliche Amministrazioni deve essere debitamente raccolta e conservata. Al verificarsi di episodi della specie, o di tentativi più o meno espliciti, è dovere darne tempestiva informazione all'Organismo di Vigilanza.

Rapporti con le organizzazioni politiche e sindacali

I rapporti con le organizzazioni politiche e sindacali sono intrattenuti, con la massima trasparenza e indipendenza, dalle Funzioni all'uopo preposte.

La Società non eroga contributi né benefici di qualsiasi genere a partiti, movimenti, comitati e organizzazioni politiche e sindacali, a loro rappresentanti e candidati, che possano, in qualche modo, essere ricondotti all'intenzione aziendale di favorirli, tranne quelli eventualmente dovuti in base a normative e pattuizioni specifiche.

Rapporti verso gli organi di informazione

I rapporti con la stampa e i mass media in generale sono intrattenuti esclusivamente dalla Funzione a ciò deputata da norme interne.

Tutti gli interventi di comunicazione esterna debbono essere preventivamente autorizzati. I dipendenti che dovessero comparire ad incontri, riunioni o manifestazioni pubbliche sono tenuti a farlo a titolo esclusivamente personale e, comunque, non potranno utilizzare nome e marchio dell'azienda, salvo autorizzazione dell'organo di gestione.

Omaggi e regalie

In nessun caso, neanche in occasione di particolari ricorrenze, è consentito offrire o corrispondere, a soggetti terzi, indebiti compensi, omaggi o trattamenti di favore di valore più che simbolico e comunque estranei alle normali relazioni di cortesia, nell'intento di favorire illecitamente la società.

Allo stesso modo non è possibile accettare, da soggetti terzi, compensi, omaggi o trattamenti di favore di valore più che simbolico. Per valore più che simbolico viene definito l'equivalente di un valore monetario non superiore ad Euro 200,00. Ogni attribuzione superiore al limite fissato deve essere autorizzata dal Direttore referente e per questi ultimi dal Presidente, per i consiglieri dal Cda, con rintracciabilità della persona beneficiaria.

5. Controlli interni ed esterni

Il Collegio Sindacale

SIA riconosce la rilevanza legale del ruolo del Collegio Sindacale, la necessaria trasparenza dei criteri di nomina, nonché l'esigenza del rispetto delle cause di ineleggibilità e di decadenza dettate dalla norma. Richiede ai componenti insediati elevati requisiti morali, professionali e personali, indipendenza, operatività e autorevolezza nello svolgimento dei compiti ad essi assegnati dalla legge.

La Società di revisione

La Società ravvisa l'importanza della revisione contabile quale garanzia della veritiera e corretta rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società e quale supporto nella valutazione dei rischi inerenti i sistemi di controllo. Richiede alla società designata l'adozione di adeguati modelli

di risk management interni, un approccio professionale basato sui rischi (risk approach), competenza nel settore, professionalità, organizzazione ed indipendenza nello svolgimento del mandato assegnato.

Comportamenti censurabili

I destinatari del seguente codice sono tenuti a riferire tutte le informazioni utili su eventuali carenze nei controlli, comportamenti censurabili o fondati sospetti di mala gestio oltre che ai propri superiori diretti, anche all'Organismo di Vigilanza preposto alla sua osservanza.

Un dipendente, un amministratore o un collaboratore impegnato a svolgere un incarico per conto della società deve evitare di porre in essere operazioni in conflitto d'interesse ovvero situazioni che evidenziano un interesse privato ed effettivo che è:

- contrario al miglior interesse della società;
- così rilevante da influenzare il giudizio o il comportamento imparziale che deve essere sempre garantito.
- Solo a titolo di esempio, sono da ritenersi casi di "conflitto d'interessi":
 - o il coinvolgimento del dipendente o amministratore o del collaboratore o di loro familiari nella gestione d'impresa di fornitori o soci;
 - o l'utilizzo di informazioni acquisite nello svolgimento di attività lavorative a vantaggio proprio o di terzi e comunque in contrasto con gli interessi della società;
 - o l'accettazione di denaro, favori o altri benefici da parte di soggetti che hanno o vorrebbero avere rapporti d'affari con SIA.

Ruolo degli amministratori, dei dirigenti e dei responsabili di funzione

Gli amministratori, i dirigenti e i responsabili di funzione della Società hanno una responsabilità prioritaria in relazione al Codice Etico. In tal senso, devono:

- seguire un comportamento in linea con i valori e i principi del Codice tale da costituire un esempio per i propri collaboratori;
- aiutare i collaboratori in modo che percepiscano l'osservanza del Codice come parte essenziale della qualità del proprio lavoro;
- incoraggiare i collaboratori ad analizzare insieme gli aspetti legati all'applicazione e all'interpretazione del Codice.

Quando un dipendente o un collaboratore non è certo di agire o di poter agire in conformità alle disposizioni del presente Codice, deve sempre tempestivamente consultarsi con i propri superiori.

Allo scopo di garantire l'effettiva applicazione del Codice, la società prevede canali di informazione tramite i quali tutti coloro che vengano a conoscenza di eventuali comportamenti illeciti possono riferire, liberamente, direttamente ed in via riservata, ai vertici aziendali e all'Organismo di Vigilanza.

La società si aspetta da parte di ciascun amministratore, dipendente e collaboratore la segnalazione senza ritardo di ogni comportamento non conforme ai principi del Codice.

6. Organismo di vigilanza e codice etico

Per la completa osservanza ed interpretazione del Codice Etico, i destinatari possono rivolgersi all'Organismo di Vigilanza preposto alla sua osservanza.

L'Organismo ha infatti, tra gli altri, il compito di:

- gestire, approfondire e verificare il contenuto del Codice Etico, al fine di segnalare la necessità di adeguamenti alla evoluzione delle leggi;
- supportare operativamente nella interpretazione e attuazione del Codice Etico, quale strumento di riferimento costante del corretto comportamento da tenere durante lo svolgimento della propria attività.

- verificare, controllare e segnalare i casi di violazione delle norme scritte, in modo che si possa provvedere nel caso di infrazioni all'adozione delle misure opportune, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti;
- assicurare ed assistere i soggetti che segnalano comportamenti non conformi al Codice Etico, tutelando da pressioni, ingerenze, intimidazioni e ritorsioni;
- redigere una relazione annuale per l'AD in merito allo stato del processo di attuazione del Codice Etico.

L'inosservanza delle norme contenute nel Codice Etico comporta l'applicazione di una delle misure elencate nel sistema disciplinare.

7. Diffusione del Codice Etico

Il presente Codice sarà portato a conoscenza di ogni componente del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale, nonché a tutti i dipendenti e di tutti coloro che instaurano rapporti con la Società, mediante apposite attività di informazione e comunicazione.

8. Formazione

La funzione del personale predispone un piano di formazione per la comprensione dei principi, delle procedure e dei comportamenti espressi nel presente Codice Etico. Lo stesso deve prevedere diversi livelli di formazione in relazione al ruolo aziendale dei partecipanti.

SISTEMA DISCIPLINARE

1. Premessa

L'osservanza delle norme del Codice etico e delle prescrizioni contenute nel Modello di organizzazione e controllo adottato da SIA deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei "Destinatari" di seguito definiti.

La violazione delle norme degli stessi lede il rapporto di fiducia instaurato con la Società e può portare ad azioni disciplinari, legali o penali; nei casi giudicati più gravi, la violazione può comportare la risoluzione del rapporto di lavoro, se posto in essere da un dipendente, ovvero all'interruzione del rapporto, se posta in essere da un soggetto terzo.

Per tale motivo è richiesto che ciascun Destinatario conosca le norme contenute nel Codice e nel Modello Organizzativo di SIA, oltre alle norme di riferimento che regolano l'attività svolta nell'ambito della propria funzione.

Il presente sistema sanzionatorio, adottato ai sensi art. 6, comma secondo, lett. e) D. Lgs. 231/01 deve ritenersi complementare e non alternativo al sistema disciplinare stabilito dal C.C.N.L. applicato (CCNL Trasporti o CCNL Ambiente) vigente ed applicabile alle diverse categorie di dipendenti in forza alla Società.

L'irrogazione di sanzioni disciplinari a fronte di violazioni del Modello 231 e del Codice Etico prescinde dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale per la commissione di uno dei reati previsti dal Decreto.

Nessun procedimento disciplinare potrà essere archiviato, né alcuna sanzione disciplinare potrà essere irrogata, per violazione del Modello, senza preventiva informazione e parere dell'Organismo di Vigilanza.

2. Destinatari**Lavoratori subordinati**

Il sistema sanzionatorio ha quali soggetti destinatari quelli legati alla società da un rapporto di subordinazione, tra i quali dirigenti, quadri, impiegati e operai.

In altri termini, il presente sistema sanzionatorio è inquadrato nel più ampio contesto del potere disciplinare del quale è titolare il datore di lavoro, ai sensi degli artt. 2106 c.c. e 7 della L. 300/70, sebbene il decreto stesso non contenga prescrizioni specifiche in merito alle sanzioni da adottare, limitandosi a prescrizioni di carattere generale.

Lavoratori parasubordinati

Il sistema sanzionatorio è destinato anche ai soggetti legati a SIA da contratti di lavoro "parasubordinato", ossia dai contratti di lavoro previsti dal D. Lgs. 10.09.2003 n. 276, recante "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30", i quali non possono essere sottoposti al potere disciplinare della Società e alla conseguente irrogazione di sanzioni propriamente disciplinari.

La Società adotta con tali soggetti specifiche clausole contrattuali che impegnino gli stessi a non adottare atti e/o procedure che comportino violazioni del Codice Etico, nel rispetto della correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto di cui il Codice è parte integrante (vedi standard allegato).

In tal modo, SIA potrà sanzionare il mancato rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico, nonché delle norme e degli standard generali di comportamento indicati nel Modello, ai sensi degli artt. 2222 ss. c.c.

Lavoratori autonomi - collaboratori e consulenti

Il sistema sanzionatorio deve altresì avere, quali soggetti destinatari, gli agenti di vendita, i collaboratori esterni, nonché i soggetti esterni che a vario titolo, operano nell'interesse della Società.

Anche in tal caso, al fine di evitare comportamenti non conformi, la Società concorda con i propri consulenti, collaboratori, specifiche clausole contrattuali che vincolino i soggetti terzi all'osservanza del Codice Etico e del Modello Organizzativo, come meglio specificato al paragrafo 6.

Altri destinatari

Sono soggetti a sanzioni anche gli amministratori e tutti i partners che a vario titolo intrattengono rapporti con SIA.

3. Criteri di applicazione delle sanzioni

Il tipo e l'entità delle sanzioni specifiche saranno applicate nei singoli casi in base ai criteri generali di seguito indicati ed in proporzione alla gravità delle mancanze, fermo restando, in ogni caso, che il comportamento sarà considerato illecito disciplinare qualora sia effettivamente idoneo a produrre danni ad SIA.

I fattori rilevanti ai fini della irrogazione della sanzione sono:

- elemento soggettivo della condotta, a seconda del dolo o della colpa (negligenza, imprudenza, imperizia),
- rilevanza degli obblighi violati,
- entità del danno derivante alla Società o dall'eventuale applicazione delle sanzioni previste dal Decreto,
- livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica,
- presenza di circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alle precedenti prestazioni lavorative,
- eventuale condivisione di responsabilità con altri dipendenti che abbiano concorso nel determinare la mancanza,
- recidiva.

Nel caso in cui con un solo atto siano state commesse più infrazioni si applica la sanzione più grave.

4. Misure per i dipendenti

Le sanzioni previste di seguito si applicano nei confronti di quadri, impiegati ed operai, alle dipendenze della Società che pongano in essere illeciti disciplinari derivanti da:

- a. mancato rispetto delle misure dirette a garantire lo svolgimento dell'attività e/o a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio, ex D. Lgs. 231/01;
- b. mancata, incompleta o non veritiera rappresentazione dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, di conservazione e di controllo degli atti relativi alle procedure in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse;
- c. violazione e/o elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione della procedura ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'Organismo di Vigilanza;
- d. inosservanza delle prescrizioni contenute nel Codice Etico;
- e. inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e del sistema delle deleghe, in relazione ai rischi connessi, con riguardo ad atti e documenti verso la Pubblica Amministrazione;
- f. inosservanza dell'obbligo di dichiarazioni periodiche (o falsità in dichiarazione) relative a:
 - rispetto del Codice Etico e del Modello; assenza di conflitti di interessi, con riguardo a rapporti con la Pubblica Amministrazione;
 - omessa vigilanza sul comportamento del personale operante all'interno della propria sfera di responsabilità al fine di verificarne le azioni nell'ambito delle aree a rischio reato e, comunque, nello svolgimento di attività strumentali a processi operativi a rischio reato.

Il mancato rispetto delle misure e delle procedure indicate nel Modello, a seconda della gravità dell'infrazione, è sanzionato con i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a. **richiamo verbale**: verrà applicata la sanzione del richiamo verbale nei casi di violazione colposa dei principi del Codice Etico e/o di norme procedurali previste dal Modello o di errori procedurali, non aventi rilevanza esterna, dovuti a negligenza del lavoratore.

- b. **ammonizione scritta:** verrà applicata nei casi di:
- violazione colposa di norme procedurali previste dal Modello o di errori procedurali, aventi rilevanza esterna, dovuti a negligenza del lavoratore;
 - recidiva nelle violazioni di cui al punto a), per cui è prevista la sanzione del richiamo verbale.
- c. **multa per un importo fino a tre ore (CCNL trasporti) o 4 ore (CCNL ambiente) di retribuzione:** oltre che nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l'applicazione del rimprovero scritto, la multa potrà essere applicata nei casi in cui, per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico, o in presenza di circostanze aggravanti, il comportamento colposo e/o negligente possa minare, sia pure a livello potenziale, l'efficacia del Modello; quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
- l'inosservanza delle procedure previste dal Modello riguardanti un procedimento in cui una delle parti necessarie è la Pubblica Amministrazione;
 - reiterate violazioni di cui al precedente punto b), per cui è prevista la sanzione dell'ammonizione scritta;
- d. **sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 10 giorni:** verrà applicata, oltre che nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l'applicazione della multa, nei casi di gravi violazioni procedurali tali da esporre la Società a responsabilità nei confronti dei terzi.
- A titolo esemplificativo ma non esaustivo si applica in caso di:
- inosservanza dell'obbligo delle dichiarazioni periodiche (o falsità in dichiarazione) relative al rispetto del Codice Etico e del Modello; delle dichiarazioni relative all'assenza di conflitti di interessi, con riguardo a rapporti con la Pubblica Amministrazione e delle attestazioni scritte richieste dalla procedura relativa al processo di bilancio;
 - inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e del sistema delle deleghe, in relazione ai rischi connessi, con riguardo ad atti e documenti verso la P.A.;
 - omessa vigilanza sul comportamento del personale operante all'interno della propria sfera di responsabilità al fine di verificare le loro azioni nell'ambito delle aree a rischio reato e, comunque, nello svolgimento di attività strumentali a processi operativi a rischio reato;
 - reiterate violazioni di cui al precedente punto c).
- Ove i dipendenti sopra indicati siano muniti di procura con potere di rappresentare all'esterno la Società, l'applicazione della sanzione descritta comporterà anche la revoca automatica della procura stessa.
- e. **licenziamento con preavviso:** verrà applicata nei casi di reiterata grave violazione delle procedure aventi rilevanza esterna nello svolgimento di attività che implicano rapporti giudiziali, negoziali ed amministrativi con la P.A., nonché di reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nel Codice Etico e del Modello 231, di cui al precedente punto d).
- f. **licenziamento senza preavviso:** Verrà applicata per mancanze commesse dolosamente e così gravi da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, quali a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:
- violazione dolosa di procedure aventi rilevanza esterna e/o elusione fraudolenta realizzata attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di un reato ricompreso fra quelli previsti dal Decreto tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il datore di lavoro;
 - violazione e/o elusione del sistema di controllo, poste in essere con dolo mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione della procedura ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'Organismo di Vigilanza;
 - mancata, incompleta o non veritiera documentazione dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione e di conservazione degli atti delle procedure, dolosamente diretta ad impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse.

In ogni caso, qualora il lavoratore sia incorso in una delle mancanze di cui al presente punto f) la Società potrà disporre, in attesa del completo accertamento delle violazioni, la sospensione cautelare non disciplinare del medesimo con effetto immediato per un periodo non superiore a 10 giorni.

Nel caso in cui la Società decida di procedere al licenziamento, lo stesso avrà effetto dal giorno in cui ha avuto inizio la sospensione cautelare.

Il datore di lavoro non potrà comminare alcuna sanzione al lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza aver sentito la sua difesa.

La contestazione del datore di lavoro, salvo che per il richiamo verbale, dovrà essere effettuata per iscritto ed i provvedimenti disciplinari non potranno essere comminati prima che siano trascorsi 5 giorni, nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare la sua difesa. Se entro ulteriori 5 giorni non viene adottato alcun provvedimento, si riterranno accolte le giustificazioni del lavoratore.

La difesa del lavoratore può essere effettuata anche verbalmente, anche con l'assistenza di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce.

La comminazione del provvedimento dovrà essere motivata e comunicata per iscritto.

I provvedimenti, fatta eccezione del richiamo verbale, possono essere impugnati dal lavoratore, in sede sindacale, secondo le norme contrattuali relative alle vertenze.

5. Misure per i dirigenti

Anche nei confronti dei dirigenti che attuino comportamenti in violazione delle prescrizioni del presente Modello, verranno adottate le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal regolamento di disciplina dello Statuto dei Lavoratori. Tenuto conto della natura fiduciaria del rapporto di lavoro, il mancato rispetto delle disposizioni previste dal Modello e dal Codice Etico, è sanzionato considerando in sede applicativa del principio di proporzionalità previsto dall'art. 2106 del c.c. e valutando, per ciascuna fattispecie, la gravità oggettiva del fatto costituente infrazione disciplinare, il grado di colpa, l'eventuale reiterazione di un medesimo comportamento, nonché l'intenzionalità del comportamento stesso.

I provvedimenti disciplinari applicabili ai dirigenti sono quelli previsti dalle norme contrattuali collettive e dalle norme legislative in vigore per gli impiegati di massima categoria dipendenti dell'azienda cui il dirigente appartiene.

6. Misure nei confronti dei lavoratori autonomi

L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel Modello e nel Codice Etico da parte di ciascun lavoratore autonomo può determinare, in conformità a quanto disciplinato nello specifico rapporto contrattuale, la risoluzione del relativo contratto, fermo restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni verificatisi in conseguenza di detti comportamenti, inclusi i danni causati dall'applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

In particolare, si rende necessaria l'utilizzazione di un'apposita clausola contrattuale (allegato 2) e che formerà oggetto di espressa accettazione da parte del terzo contraente e, quindi, parte integrante degli accordi contrattuali.

Con questa clausola, tali collaboratori dichiareranno di essere a conoscenza, di accettare e di impegnarsi a rispettare il Codice Etico ed il Modello Organizzativo adottati da SIA, di aver eventualmente adottato anch'essi un analogo codice etico e Modello Organizzativo e Gestionale e di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati contemplati nel Modello Organizzativo e di cui al D. Lgs. 231/2001.

Nel caso in cui tali soggetti siano stati implicati nei procedimenti di cui sopra, dovranno dichiararlo ai fini di una maggiore attenzione da parte della società, qualora si addivenga all'instaurazione del rapporto.

Nel rispetto della correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, fatta salva la disciplina di legge, la Società, in caso di violazione di una raccomandazione da parte di un collaboratore o consulente, può:

- a. contestare l'inadempimento al destinatario con la contestuale richiesta di adempimento degli obblighi contrattualmente assunti e previsti dal presente Codice di Comportamento, se del caso, concedendo un termine ovvero immediatamente, nonché
- b. richiedere un risarcimento del danno pari al corrispettivo percepito per l'attività svolta nel periodo decorrente dalla data dell'accertamento della violazione della raccomandazione all'effettivo adempimento.

Fatta salva la disciplina di legge, in caso di violazione di n° 3 (tre) divieti contenuti nel Codice Etico o nel Modello, la Società può:

- c. risolvere automaticamente il contratto in essere per grave inadempimento, ex art. 1453 c.c. nonché
- d. richiedere un risarcimento del danno pari al corrispettivo percepito per l'attività svolta nel periodo decorrente dalla data dell'accertamento della terza violazione di raccomandazione o della violazione del divieto alla data di comunicazione della risoluzione.

7. Misure nei confronti degli amministratori

Nel caso di violazioni delle disposizioni contenute nel Modello da parte di un Amministratore, sarà data informazione al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale affinché siano presi gli opportuni provvedimenti in conformità alla normativa ovvero alle prescrizioni adottate da SIA nel codice sanzionatorio. Si ricorda che a norma dell'art. 2392 c.c. gli amministratori sono responsabili verso la società per non aver adempiuto ai doveri imposti dalla legge con la dovuta diligenza. Pertanto in relazione al danno cagionato da specifici eventi pregiudizievoli strettamente riconducibili al mancato esercizio della dovuta diligenza, potrà correlarsi l'esercizio di un'azione di responsabilità sociale ex art. 2393 c.c. e seguenti a giudizio dell'Assemblea.

**Parte G)
Allegati**

Allegato 1. Integrazioni ai protocolli in essere

All'esito delle analisi svolte circa la proporzionalità ed adeguatezza dell'assetto organizzativo e del sistema di controllo interno, di cui SIA attualmente viene a disporre, anche al fine di prevenire il verificarsi di pratiche illecite e comportamenti strumentali alla determinazione di fattispecie criminose, è emersa la possibilità di migliorare alcune delle soluzioni in uso presso l'ente.

Più puntualmente, si ritengono necessarie le seguenti integrazioni:

- la ripartizione delle competenze riconosciute in capo al RUP, cosicché possa venire a determinarsi la notoria contrapposizione tra *controllato e controllante*. L'attuale incardinamento in seno al RUP dell'attività di gestione degli approvvigionamenti, nonché del relativo controllo di conformità/legittimità su detto processo, e la successiva facoltà di approvazione delle commesse, non consente l'attuazione di un controllo di secondo livello, atto a validare l'operato del RUP;

rispetto a tale rilievo si ritiene di adempiere attraverso la previsione del *Regolamento spese in economica* ed in particolare all'assunzione Art. 6, così come modificato da ultimo ed in particolare con le previsioni di cui agli articoli:

6.1 L'indizione e l'approvazione dell'esito delle procedure saranno di competenza, a seconda dell'impegno di spesa, dei Responsabili del Procedimento e/o dei Soggetti autorizzati sulla base delle deleghe. In base al contenuto delle deleghe può mutare il Soggetto competente alla sottoscrizione degli atti e all'assunzione della spesa, mentre rimane invariato il procedimento di individuazione del contraente che seguirà le regole dettate dalla Legge e/o dal presente regolamento. In particolare il RUP (Responsabile del procedimento dell'opera) è unico per tutto il procedimento.

6.2 Il Soggetto competente approva preventivamente i documenti di gara (in particolare il Capitolato Speciale di Appalto), prende atto delle risultanze della gara, quindi della aggiudicazione provvisoria ed approva con apposito provvedimento l'affidamento definitivo. Il soggetto competente può eventualmente, con atto motivato, non approvare l'affidamento definitivo o, nel rispetto della normativa vigente e del presente regolamento, effettuare ulteriore trattativa o anche indire nuova procedura, quando l'offerta o le offerte risultino non congrue, non vantaggiose, per sopravvenute diverse esigenze, per mancata erogazione di contributi, qualora la prestazione oggetto della gara non risulti più necessaria o per motivi di interesse pubblico.

- la puntuale formalizzazione/proceduralizzazione dell'attività di verifica attuata da SIA nei confronti Valore Ambiente.

rispetto a tale rilievo si ritiene di adempiere attraverso la definizione degli incarichi affidati all'Organismo di Vigilanza ed in particolare ai compiti e funzioni attribuite all'organismo ed esposte nella parte E)

Tali interventi ancorché necessari, non risultano, in termini realizzati, sottoporre l'ente ad un aggravio di costi tale da giustificare la mancata applicazione.

Allegato 2. Protocolli in essere

Documenti che implementano i protocolli definiti per il Modello di Organizzazione e Controllo 231

- **Regolamento dell'Organo Amministrativo**
- **Sistema organizzativo**
- **Provvedimento autorizzativo (A.I.A. – Autorizzazione Integrata Ambientale)**
- **Piano di Monitoraggio e controllo (P.M.C.) ovvero procedura per la gestione dei rischi in materia ambientale: Piano di Monitoraggio e controllo**
- **SISTEMA ISO 9000 (Sistema di gestione per la qualità)**
- **Documento Valutazione dei rischi (DVR) e Documenti che costituiscono il Sistema di Gestione della Sicurezza e procedure per la gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori**
- **Regolamento di amministrazione e finanza**
- **Regolamento spese in economia**
- **Procedura Rapporti commerciali con i clienti e procedure di accettazione dei rifiuti**
- **Procedura per la selezione e assunzione del personale**
- **Piano della sicurezza informatica**
- **Regolamento per investimenti in comunicazione branding e promozione di servizi verso la clientela**

S.I.A.

Società Intercomunale Ambiente S.r.l.

Allegato 3. Formazione e sensibilizzazione del personale, inerente al contenuto del MOG231
